

LUISS 

Corso di laurea in Giurisprudenza

Cattedra di Diritto Penale 2

# *CYBERLAUNDERING* E RESPONSABILITÀ DEGLI INTERMEDIARI

Ch.mo Prof. Antonino Gullo

---

RELATORE

Ch. ma Prof.ssa Maria Novella Masullo

---

CORRELATORE

Chiara De Cristofaro  
Matr. 158903

---

CANDIDATO

Anno Accademico 2022/2023

## INDICE TESI

<b>Introduzione .....</b>	<b>1</b>
---------------------------	----------

### **CAPITOLO I**

#### **REPRESSIONE E PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO**

1. La repressione del riciclaggio .....	5
1.1. Il delitto di riciclaggio.....	11
1.1.1. L'evoluzione normativa.....	14
1.1.2. Il bene giuridico tutelato .....	18
1.1.3. L'elemento oggettivo.....	19
1.1.4. L'elemento soggettivo .....	25
1.2. Il delitto di impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita .....	27
1.2.1. L'evoluzione normativa.....	28
1.2.2. Il bene giuridico tutelato .....	29
1.2.3. L'elemento oggettivo.....	31
1.2.4. L'elemento soggettivo .....	32
1.3. Il delitto di autoriciclaggio.....	33
1.3.2. Il bene giuridico tutelato .....	37
1.3.3. L'elemento oggettivo.....	37
1.3.4. L'elemento soggettivo .....	40
2. La prevenzione del riciclaggio: il d.lgs. n. 231/2007.....	43

### **CAPITOLO II**

#### **IL CYBERLAUNDERING**

1. L'evoluzione storico-normativa delle <i>cryptocurrencies</i> .....	53
1.1. Nascita e sviluppo delle <i>cryptocurrencies</i> .....	60
1.2. La natura giuridica delle <i>cryptocurrencies</i> : tentativi di classificazione .....	64

1.3. La <i>blockchain</i> : funzionamento e caratteristiche .....	70
2. La nuova frontiera del riciclaggio: il <i>cyberlaundering</i> .....	72
2.1. Definizione e tipologie di <i>cyberlaundering</i> .....	74
2.2. Lotta al <i>cyber</i> - riciclaggio: strategie di contrasto allo sfruttamento delle criptovalute per scopi riciclatori .....	88
3. I <i>Non-Fungible Tokens</i> (NFT) come strumenti di riciclaggio .....	91
3.1. Gli NFT: definizione e inquadramento giuridico .....	93
3.2. Il rischio di riciclaggio connesso al mercato degli NFT .....	96

### **CAPITOLO III**

#### **LA RESPONSABILITÀ DEGLI INTERMEDIARI**

1. Gli intermediari nel mercato delle criptovalute: <i>wallet providers, exchangers e mixers</i> .....	100
1.1. Definizione e ruolo di <i>wallet providers, exchangers e mixers</i> .....	101
1.2. <i>Cyberlaundering</i> e responsabilità da reato di <i>wallet providers, exchangers e mixers</i> in forma societaria .....	110
1.2.1. Art. 25- <i>octies</i> , d.lgs. n. 231/2001 e responsabilità di <i>wallet providers, exchangers e mixers</i> .....	117
1.2.2. L'importanza del modello di organizzazione, gestione e controllo del rischio reato .....	124
1.3. Direttive antiriciclaggio e assoggettamento di <i>wallet providers ed exchangers</i> agli obblighi di cui al d.lgs. n. 231/2007 .....	137

<b>Conclusioni</b> .....	<b>143</b>
--------------------------	------------

<b>Bibliografia</b> .....	<b>145</b>
---------------------------	------------

## Introduzione

Il presente elaborato consiste in un'analisi del fenomeno del *cyberlaundering* e delle possibili forme di responsabilità degli intermediari operanti nel mercato delle valute virtuali.

L'importanza del tema si evince dal crescente impiego della tecnologia nei diversi settori della vita quotidiana di ogni individuo e dai progressi compiuti dagli esperti del settore negli ultimi anni, talvolta anticipando il legislatore, il quale, per prevenire i rischi connessi all'utilizzo di tali tecnologie per scopi criminali si trova, di fatto, a «rincorrere la tecnologia, come Achille e la tartaruga»<sup>1</sup>.

L'avvento dei *bitcoin*, dopo la pubblicazione del *White Paper* di Satoshi Nakamoto alla fine del 2008, ha inaugurato la stagione delle criptovalute, suscitando curiosità per gli innovativi e innumerevoli impieghi pratici che queste possono avere, ma anche non pochi dubbi in merito ai rischi connessi al loro utilizzo.

In particolare, nel corso dell'elaborato si evidenzia come la particolare tecnologia *blockchain*, cuore pulsante del funzionamento delle criptovalute, possa facilitare la commissione di delitti particolarmente gravi come, ad esempio, quelli di riciclaggio.

Al fine di illustrare nel modo più attento e completo la complessa tematica oggetto della trattazione, quest'ultima è stata divisa in tre parti distinte.

Il primo capitolo ha lo scopo di analizzare l'apparato normativo esistente relativo alla repressione e alla prevenzione dei delitti di riciclaggio.

Nella prima parte del capitolo si analizza il delitto di riciclaggio, partendo dalla considerazione per cui questo si sostanzia in «un'attività nomade per natura»<sup>2</sup>, passando in rassegna le strategie comunitarie e internazionali volte alla repressione di tale fenomeno criminoso e il relativo recepimento nell'ordinamento italiano,

---

<sup>1</sup> ROSATO, *Profili penali delle criptovalute*, Pisa, 2021, 1.

<sup>2</sup> MANES, *Il riciclaggio dei proventi illeciti: teoria e prassi dell'intervento penale*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2004, 1-2, 1.

ripercorrendo l'evoluzione normativa della fattispecie e soffermandosi, infine, sulla struttura del delitto così come evincibile dall'art. 648-*bis* c.p. Nello specifico, in sede di analisi degli elementi costitutivi del reato e, in particolare, dell'elemento oggettivo, vengono esaminate le fasi caratterizzanti della condotta riciclatoria, ossia il *placement*, il *layering* e l'*integration*.

La seconda parte del primo capitolo è dedicata all'esame del delitto di impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita. Anche in questo caso l'analisi muove dall'evoluzione normativa che ha riguardato l'art. 648-*ter* c.p. per poi passare alla disamina specifica degli elementi costitutivi del reato.

Allo stesso modo si procede in relazione alla fattispecie di autoriciclaggio, prevista dall'art. 648-*ter*.1 c.p. Tuttavia, in questo caso, oltre all'esame della fattispecie codicistica, si analizzano anche alcuni particolari risvolti problematici dell'introduzione della norma e le relative ricostruzioni avanzate da autorevole dottrina<sup>3</sup>, guardando soprattutto al tema della realizzazione plurisoggettiva del reato, anche alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione<sup>4</sup>.

Da ultimo, nel primo capitolo vengono poi analizzate le strategie di contrasto al fenomeno di riciclaggio contenute nel d.lgs. n. 231/2007. Si osserva come la *ratio* seguita dal legislatore con l'emanazione della normativa antiriciclaggio, contenuta nel decreto legislativo citato, segua un approccio «spiccatamente preventivo»<sup>5</sup>, andando ad affiancare alla disciplina penale la disciplina amministrativa, vero cuore della normativa.

Il secondo capitolo affronta nello specifico il tema del *cyberlaundering*, inteso quale nuova declinazione del riciclaggio a mezzo di criptovalute.

Allo scopo di poter rendere più chiara la trattazione specifica sul fenomeno del *cyberlaundering*, si analizzano in primo luogo le criptovalute, partendo dall'evoluzione storico-normativa che le ha interessate, per poi concentrarsi sulla loro nascita nei circoli dei *cyber-punk*, fino ad arrivare alla pubblicazione del *White Paper* di Satoshi Nakamoto il 31 ottobre del 2008, con cui l'anonimo creatore del

---

<sup>3</sup>GULLO, *Autoriciclaggio. Voce per "Il libro dell'anno del diritto Treccani 2016"*, in *Dir. pen. cont.*, 21 dicembre 2015.

<sup>4</sup>GULLO, *Realizzazione plurisoggettiva dell'autoriciclaggio: la Cassazione opta per la differenziazione dei titoli di reato*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, 6, 262 ss.

<sup>5</sup>[https://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC\\_SEZIONE\\_DOCUMENTI/ATTIVITA\\_PROFESSI\\_ONALE/Antiriciclaggio/Vademecum\\_Antiriciclaggio\\_web.pdf](https://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_SEZIONE_DOCUMENTI/ATTIVITA_PROFESSI_ONALE/Antiriciclaggio/Vademecum_Antiriciclaggio_web.pdf), 6.

protocollo *bitcoin* ha dato vita a quella che negli anni si è affermata come la criptovaluta più celebre e utilizzata.

Nella trattazione vengono approfonditi anche gli aspetti tecnici legati al funzionamento e allo scambio di *bitcoin*. Vengono infatti descritte la tecnologia *blockchain*, sulla quale è imperniato il funzionamento delle valute virtuali, e le sue caratteristiche fondamentali, quali pseudo-anonimato e tracciabilità delle operazioni, registrate in modo indelebile sulla *blockchain*.

Successivamente, nel secondo capitolo vengono approfonditi i numerosi tentativi di classificazione delle *cryptocurrencies* che si sono avvicinati nel corso degli anni e nei diversi Stati, analizzando i punti a favore o a sfavore delle diverse teorie ricostruttive<sup>6</sup>.

Il *focus* della trattazione si incentra poi sul fenomeno del *cyberlaundering*, alla luce delle considerazioni che occupano la prima parte del secondo capitolo. In particolare, vengono analizzate le condotte riciclatorie a mezzo di criptovalute e la questione della riconducibilità di tali ipotesi ai delitti previsti dagli artt. 648-*bis* ss. c.p., dando atto delle diverse ricostruzioni dottrinarie sul punto.

Ulteriore spunto di riflessione presente all'interno del capitolo è quello evincibile dall'analisi comparatistica delle diverse discipline riguardanti il *cyberlaundering* e le *cryptocurrencies*, guardando alle modalità con le quali alcuni Paesi di civil law e di common law hanno affrontato, in via normativa e giurisprudenziale, il fenomeno.

Nell'ultima parte del secondo capitolo si è approfondito il tema dei *Non-Fungible Tokens* (NFT) come strumenti di riciclaggio. L'interesse verso gli NFT deriva dalla constatazione che l'arte costituisce un settore particolarmente prolifico per le attività di riciclaggio da parte delle organizzazioni criminali, «perché una tela di Caravaggio lascia meno tracce di una montagna di denaro. Si sposta più facilmente ed è un investimento relativamente sicuro»<sup>7</sup>.

Il secondo capitolo si chiude con la disamina dei rischi di riciclaggio connessi alla natura e al mercato degli NFT, anche alla luce della loro esclusione

---

<sup>6</sup> SICIGNANO, *Bitcoin e riciclaggio*, Torino, 2019, 69 ss.

<sup>7</sup> MARTINI, *Saviano: "Oggi i clan usano l'arte al posto del denaro. Lascia meno tracce"*, in [www.lastampa.it](http://www.lastampa.it), 1° ottobre 2016.

dalla normativa antiriciclaggio interna ed europea, evidenziando come tale mancanza rappresenti un pericoloso *vulnus* all'interno della materia.

Il terzo e ultimo capitolo consiste in un'analisi della responsabilità degli intermediari.

L'analisi muove dall'individuazione degli intermediari nel mercato delle criptovalute, ossia *wallet providers*, *exchangers* e *mixers*. Dopo aver esaminato le definizioni dei primi due previste dai d.lgs. n. 90/2017 e n. 125/2019, evidenziando come solo questi siano stati ricompresi tra i soggetti tenuti all'osservanza della normativa antiriciclaggio di cui al d.lgs. 231/2007, si osservano le criticità connesse al *cyberlaundering* e alla tipologia di soggetti agenti, soprattutto con riguardo all'accertamento dell'elemento soggettivo.

Proseguendo nel capitolo ci si sofferma sulla possibilità di prevedere in capo a tali soggetti una responsabilità da reato considerando che tali intermediari assumono per lo più forma societaria. Si esamina quindi la disciplina prevista dal d.lgs. n. 231/2001, passando in rassegna la disciplina generale contenuta all'interno della normativa e soffermandosi poi sull'art. 25-*octies* del d.lgs. n. 231/2001, con il quale i delitti di riciclaggio sono stati introdotti tra i reati presupposto della responsabilità dell'ente. Particolare spazio è dedicato alla centralità della previsione e dell'implementazione di idonei modelli 231 volti a minimizzare il rischio da reato (nello specifico il rischio da delitti di riciclaggio), partendo dalle norme di riferimento all'interno del d.lgs. n. 231/2001 per poi passare ad un'analisi pratica, guardando al modello di una società di *exchange* italiana, ossia *Young* s.r.l.

Infine, ci si sofferma sulle rilevanti interconnessioni esistenti tra la normativa antiriciclaggio di cui al d.lgs. n. 231/2007 e la disciplina di cui al d.lgs. 231/2001.

In conclusione, si evidenzia che il presente elaborato persegue l'obiettivo di fornire un'analisi del fenomeno del *cyberlaundering* e della responsabilità degli intermediari per fattispecie riciclatorie sia da un punto di vista teorico sia tramite casi giurisprudenziali ed esperienze aziendali.

# CAPITOLO I

## REPRESSIONE E PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO

### 1. La repressione del riciclaggio

L'importanza del fenomeno riciclatorio da un punto di vista normativo, sociale ed economico deriva dalla sua stretta connessione con la criminalità organizzata.<sup>8</sup>

Il sempre più crescente carattere internazionale dei mercati e lo sviluppo di un'economia globalizzata hanno costituito terreno fertile per lo sviluppo e il perfezionamento del riciclaggio.

La dimensione transnazionale del fenomeno è aspetto intrinseco del delitto, andandosi a configurare come «un'attività nomade per natura»<sup>9</sup>: le varie fasi di cui si compone il processo di riciclaggio di denaro, infatti, vanno ad essere dislocate in vari Paesi, appartenenti o meno all'Unione europea.

La rilevanza del reato in esame passa anche da un ulteriore aspetto cruciale, rappresentato dalla sua capacità di incidere anche a livello macroeconomico. Si osserva infatti come lo sviluppo di una «economia sotterranea»<sup>10</sup> possa portare effetti quali: variazioni della domanda incoerenti con variazioni effettive del mercato, volatilità dei tassi di cambio, instabilità del settore finanziario e perfino una errata valutazione del reddito e della ricchezza.<sup>11</sup>

Risulta di notevole importanza anche un ulteriore fattore di rischio connesso all'attività di riciclaggio, rappresentato dalla diversificazione e dall'evoluzione tecnologica. Lo sviluppo esponenziale delle tecnologie e il loro impiego massivo in ogni ramo dell'economia attuale porta gli operatori di diritto ad interfacciarsi con nuovi rischi connessi al reato in esame, i quali trovano fondamento non solo nell'evoluzione della telematica ma anche nella asimmetria normativa presente a livello internazionale. Per tale motivo, in una prospettiva *de iure condendo*, la

---

<sup>8</sup> MANES, *Il riciclaggio dei proventi illeciti: teoria e prassi dell'intervento penale*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2004, 1-2, 1.

<sup>9</sup> MANES, *Il riciclaggio dei proventi illeciti: teoria e prassi dell'intervento penale*, cit., 3.

<sup>10</sup> <https://www.lgdj.fr/le-blanchiment-des-profits-illicites-9782868201614.html>.

<sup>11</sup> MUSCO, *Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego*, Torino, 2022, 2 s.

risposta più efficiente di contrasto al fenomeno sarebbe una risposta apolide, in linea con il carattere apolide della fattispecie stessa.

La comunità internazionale non appare insensibile alla necessità di una risposta comune allo sviluppo del riciclaggio. A partire dagli anni Sessanta, infatti, questa ha iniziato ad interessarsi al contrasto dell'attività riciclatoria, anche se solo tramite alcune convenzioni ONU<sup>12</sup> e in via "mediata" rispetto al traffico di stupefacenti.

Nel 1988 «nell'ambito della Dichiarazione dei principi di Basilea, i rappresentanti delle banche centrali e delle autorità di vigilanza s'impegnavano a non aderire a operazioni illecite, a fornire tutti i dati richiesti dalle autorità competenti per fini di lotta al riciclaggio, ma non imponevano agli operatori del sistema bancario di segnalare le operazioni sospette di cui fossero venuti a conoscenza»<sup>13</sup>.

Contestualmente, nello stesso anno, con la Convenzione di Vienna, venne formulata per la prima volta una definizione del fenomeno di riciclaggio, per tale intendendosi «*The conversion or transfer of property, knowing that such property is derived from any offence or offences established in accordance with sub paragraph (a) of this paragraph, or from an act of participation in such offence or offences, for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such an offence or offences to evade the legal consequences of his actions; (ii) The concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of property, knowing that such property is derived from an offence or offences established in accordance with sub paragraph (a) of this paragraph or from an act of participation in such an offence or offences*»<sup>14</sup>. È stato inoltre previsto che l'obbligo, per gli Stati aderenti<sup>15</sup>, «di disciplinare la materia con sanzioni penali»<sup>16</sup>.

---

<sup>12</sup> A proposito si segnala la Convenzione unica sugli stupefacenti di New York del 1961, successivamente confluita nel protocollo modificativo di Ginevra del 1972, ratificato in Italia con l. 412/1974.

<sup>13</sup> MUSCO, *Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego*, cit., 5.

<sup>14</sup> La definizione è enunciata dall'art. 3, 1. (b) (i) e (ii). Tuttavia, essa appare ancora ancorata al traffico di sostanze stupefacenti.

<sup>15</sup> La Convenzione di Vienna è stata ratificata dall'Italia con l. 328/1990.

<sup>16</sup> MUSCO, *Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego*, cit., 5.

L'anno successivo una ulteriore spinta per l'evoluzione normativa della fattispecie è stata data dalla creazione del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI)<sup>17</sup>, istituito durante il G7 di Parigi del 1989. Questo, originariamente previsto come istituzione a carattere temporaneo, poi divenuto permanente data la sua importanza dimostrata nel tempo, ha lo scopo di elaborare strategie di contrasto e analizzare il riciclaggio nella sua evoluzione e fenomenologia.

Dal punto di vista europeo, invece, è da segnalare la Convenzione relativa al riciclaggio, al depistaggio, al sequestro e alla confisca dei proventi delittuosi, anche conosciuta come Convenzione di Strasburgo, siglata nel 1990.

Il tratto di specialità di tale Convenzione sta, in primo luogo, nel fatto che questa ha scisso il legame tra il reato di riciclaggio e il commercio di sostanze stupefacenti, riferendolo indistintamente ai proventi di qualsiasi condotta di tipo criminale<sup>18</sup>; in secondo luogo, ha previsto obblighi di collaborazione, prevenzione e contrasto in materia antiriciclaggio a carico degli Stati firmatari.

Nel 2002 il Consiglio dell'Unione Europea ha emanato una decisione quadro in tema di mandato di cattura europeo, la quale prevede un nuovo e particolare regime di consegna diretta per una serie di reati, tra i quali è compreso anche il riciclaggio<sup>19</sup>.

Tale decisione segna un enorme passo avanti nella cooperazione giudiziaria tra i Paesi appartenenti all'Unione, ma presenta alcuni risvolti problematici, data la scarsa omogenizzazione normativa presente tra gli Stati membri e a conferma del fatto che la lotta al riciclaggio deve essere orientata a una risposta unitaria a livello unionale e internazionale, per evitare che gli aspetti diversificativi possano fungere da scorciatoia per i soggetti attivi del reato.

Successivamente il contributo ostativo alla proliferazione del rischio da riciclaggio della Convenzione di Strasburgo è stato ritenuto insufficiente e ciò ha portato alla approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sul

---

<sup>17</sup> Da segnalare come il GAFI non essendo frutto di una apposita Convenzione non risulta in suo potere emanare atti vincolanti per i singoli Stati, ma la sua forza si estrinseca nella *moral suasion* delle indicazioni da questo emanate.

<sup>18</sup> MUSCO, *Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego*, cit., 6.

<sup>19</sup> MANES, *Il riciclaggio dei proventi illeciti: teoria e prassi dell'intervento penale*, cit., 10 ss.

riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo di Varsavia del 2005<sup>20</sup>, la quale tuttavia non è stata ancora ratificata da alcuni Stati, quali Germania o Russia.

La Convenzione presenta molteplici aspetti rilevanti, ma anche alcune differenze dalla precedente Convenzione di Strasburgo.

In primo luogo, questa si propone di essere un atto unitario recante indicazioni circa l'applicazione, la prevenzione e il controllo del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.

*In secundis* viene introdotta l'Unità di informazione finanziaria (*financial intelligence unit-FIU*), nel nostro ordinamento istituita presso la Banca d'Italia<sup>21</sup> e destinataria di segnalazioni circa operazioni sospette. A tal proposito, la Convenzione prevede un obbligo, per gli Stati aderenti, non solo di istituire l'Unità ma anche di dotarla dei fondi necessari per l'esplicazione autonoma della sua attività.

L'intervento europeo in tema di antiriciclaggio ha trovato, inoltre, concretizzazione nell'emanazione di alcune direttive: le cosiddette "direttive antiriciclaggio".

La prima direttiva antiriciclaggio<sup>22</sup> ha previsto l'attribuzione al sistema finanziario e, in particolare, agli enti creditizi e finanziari, di un ruolo primario nella prevenzione, da estrinsecarsi nelle operazioni di monitoraggio delle transazioni commerciali. Nello specifico è stato previsto un «obbligo per gli operatori istituzionali di identificazione della clientela, di conservazione della traccia delle operazioni compiute, di segnalazione alle autorità delle operazioni sospette e di osservanza dei limiti posti all'uso del contante»<sup>23</sup>, allo scopo di «incrementare la trasparenza del mercato finanziario e dei suoi flussi, e, nello stesso tempo, giungere a intercettare l'operazione sospetta di riciclaggio»<sup>24</sup>.

---

<sup>20</sup> La Convenzione è entrata in vigore nel 2008 dopo il lento processo di raggiungimento del *quorum* minimo di adesioni necessarie. MUSCO, *Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego*, cit., 8.

<sup>21</sup> Istituita con d.lgs. 231/2007.

<sup>22</sup> Direttiva n. 308/91/CEE, recepita con il d.lgs. 125/1997.

<sup>23</sup> MUSCO, *Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego*, cit., 8-9.

<sup>24</sup> MUSCO, *Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego*, cit., 8.

Nel 2001 è stata poi emanata la seconda direttiva antiriciclaggio<sup>25</sup>, la quale ha previsto l'estensione dell'ambito di operatività della normativa stessa, rendendola applicabile anche nei confronti di professionisti che svolgano attività non finanziaria, quali avvocati, notai e dottori commercialisti.

Successivamente la terza direttiva antiriciclaggio<sup>26</sup> si propone invece di fornire un'ampia definizione della condotta di riciclaggio, estendendo gli obblighi di informazione e prevenzione anche al contrasto del terrorismo internazionale.

La quarta direttiva antiriciclaggio<sup>27</sup> è connotata da un elevato grado di determinatezza, nella misura in cui va a fornire una definizione specifica del fatto di reato<sup>28</sup>, recependo anche le indicazioni contenute nelle Raccomandazioni del GAFI, ricomprendendo all'interno della fattispecie anche i proventi derivanti dalla frode fiscale<sup>29</sup>.

Ulteriore novità della quarta direttiva è l'ampliamento dei soggetti destinatari della normativa, facendovi rientrare enti creditizi, istituti finanziari,

---

<sup>25</sup> Direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, recepita con il d.lgs. 56/2004.

<sup>26</sup> Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, recepita con il d.lgs. 231/2007.

<sup>27</sup> Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, recepita con il d.lgs. 90/2017.

<sup>28</sup> Art. 1 paragrafo 3: «Ai fini della presente direttiva le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio: a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) la partecipazione a uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c), l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione».

<sup>29</sup> Art. 3 paragrafo 4 lett. f): «tutti i reati, compresi i reati fiscali relativi a imposte dirette e indirette, quali specificati nel diritto nazionale, punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore ad un anno ovvero, per gli Stati membri il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, tutti i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi».

persone fisiche, coloro i quali operano nella negoziazione di beni con transazioni pari o superiori a euro diecimila.<sup>30</sup>

Per quanto riguarda il sistema di articolazione degli obblighi, questi sono raggruppati in tre categorie: gli obblighi di adeguata verifica, gli obblighi di registrazione e tenuta dei dati e gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette.

Nello specifico, gli obblighi di verifica sono stati rimodellati, rispetto alla precedente direttiva, secondo uno *schema risk based approach*<sup>31</sup>, il quale prevede il coinvolgimento a tre livelli di diversi soggetti, i quali devono compiere operazioni di *risk assesment*.

Si rileva infatti un primo livello europeo avente come oggetto l'individuazione dei rischi, la redazione di una relazione concernente tali rischi e la loro valutazione e la formulazione di una raccomandazione sulla gestione degli stessi.

Il secondo livello è invece costituito a base nazionale, nel quale deve aversi l'individuazione e la valutazione dei rischi interni e delle strategie volte a mitigarli, la designazione di un'Autorità preposta o di un meccanismo volto al coordinamento delle operazioni e l'utilizzo di ciò che risulta dalle individuazioni fatte a livello europeo.

L'ultimo livello invece vede come soggetti coloro i quali risultano obbligati dalla normativa, ai quali è richiesta la predisposizione di sistemi controllo e gestione dei rischi connessi al riciclaggio di tipo interno e la redazione di una puntuale relazione a riguardo.<sup>32</sup>

Da ultimo nel 2018 è stata emanata la quinta, e ultima ad oggi, direttiva antiriciclaggio<sup>33</sup>, la quale prevede una politica di trasparenza da applicare alle entità giuridiche tramite un sistema di pubblicità delle informazioni e degli scambi a livello interno e internazionale.

---

<sup>30</sup> Art. 2 Direttiva 2015/849.

<sup>31</sup> MUSCO, *Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego*, cit., 11.

<sup>32</sup> MUSCO, *Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego*, cit., 11.

<sup>33</sup> Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE, recepita con il d.lgs. 125/2019.

Punto rilevante della direttiva è poi l'ampliamento dell'ambito di applicazione della disciplina, andando a comprendere anche le operazioni di scambio di valute virtuali<sup>34</sup>, i servizi di portafoglio digitale<sup>35</sup>, le attività di commercio di opere d'arte e le attività di conservazione e commercio effettuate da porti franchi.

La Direttiva va inoltre ad istituire un registro recante gli estremi identificativi dei titolari effettivi di società e *trust*, unitamente alla previsione di un incremento di controllo nei confronti di Paesi reputati come maggiormente a rischio di riciclaggio.<sup>36</sup>

### 1.1. Il delitto di riciclaggio

Il delitto di riciclaggio è disciplinato nel nostro ordinamento dall'art. 648-*bis* c.p.<sup>37</sup> La fattispecie si presenta come un reato comune procedibile d'ufficio.

La norma prevede al suo interno: la fattispecie base di riciclaggio; un'aggravante nel caso in cui il fatto sia commesso in circostanza di un'attività professionale; un'attenuante, applicabile in caso di provenienza del denaro, dei beni o di altre utilità, oggetto materiale del delitto, da un delitto punito con la reclusione inferiore a cinque anni; da ultimo, è prevista l'applicabilità dell'ultimo comma dell'art. 648, disciplinante il reato di ricettazione, in forza del quale si applicano le

---

<sup>34</sup> La valuta virtuale è definita dall'art. 1 della Direttiva come «una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente».

<sup>35</sup> L'art. 1 della Direttiva definisce i soggetti prestatori di servizi di portafoglio digitale come «un soggetto che fornisce servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali».

<sup>36</sup> MUSCO, *Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego*, cit., 12 s.

<sup>37</sup> L'attuale formulazione dell'art. 648-*bis* c.p. prevede: «Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

disposizioni riguardanti il reato anche nel caso in cui l'autore del reato presupposto sia non imputabile o non punibile o manchi una condizione di procedibilità.<sup>38</sup>

Riguardo al modo di vedere e concepire la fattispecie, considerando in particolar modo il bene giuridico tutelato, si sono distinte tre direttrici fondamentali, ognuna delle quali ha qualificato diversamente il reato di riciclaggio.

La prima<sup>39</sup> direttrice risulta essere quella che identifica il riciclaggio come una speciale forma di ricettazione, posta a presidio soprattutto di particolari attività proprie della criminalità organizzata; la seconda<sup>40</sup> ricostruisce il reato come un mezzo finalizzato alla pulizia del denaro e alla rottura del legame insistente tra questo e l'operazione illecita di origine; l'ultima<sup>41</sup> concepisce un reato-fine costituito da attività economiche destinate ad incidere sulla regolare configurazione del mercato.<sup>42</sup>

Punto particolarmente critico riguardo la formulazione stessa della norma è la clausola di riserva posta in apertura della stessa.

Questa prevede la punibilità soltanto di chi non abbia concorso alla realizzazione del reato presupposto, ma abbia posto in essere successive condotte di ricezione, sostituzione, trasferimento o altre operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita del denaro, dei beni o delle altre utilità.

Originariamente la *ratio* della clausola di riserva era quella di rendere – alla stregua di come era stato fatto per il reato di ricettazione – le condotte successive al compimento del reato presupposto, un «*post factum* non punibile per cui il

---

<sup>38</sup> Il comma 4 dell'art. 648 prevede che: «Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato».

<sup>39</sup> PALIERO, *Criminalità economica e criminalità organizzata: due paradigmi a confronto*, in BARILLARO (a cura di), *Criminalità organizzata e sfruttamento delle risorse territoriali*, Milano, 2004, 145.

<sup>40</sup> GRASSO, *Origine dei proventi illeciti e attività della criminalità organizzata*, in ARNONE-GIAVAZZI (a cura di), *Riciclaggio e imprese*, Milano, 2011, 47. L'autore sottolinea come «i reati di riciclaggio sono paradigmatici di un altro aspetto dell'agire criminale moderno, quello caratterizzato da condotte di agevolazione provenienti da appartenenti a ceti professionali e imprenditoriali, non intimamente legati alle manifestazioni tradizionali del crimine organizzato [...] Vi sono filiere di soggetti di "pulitura" del denaro sporco».

<sup>41</sup> Sul punto MOCCIA, *Impiego di capitali illeciti e riciclaggio: la risposta del sistema penale italiano*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, 3, 729. Secondo l'Autore «con questa disposizione, più che contro i fatti di riciclaggio in sé, si intendeva allestire in particolare uno strumento di lotta, di tipo deterrente, nei confronti dei reati presupposti».

<sup>42</sup> In generale, sul tema: BARTOLI, *I delitti contro il patrimonio*, in BARTOLI, PELISSERO, SEMINARA (a cura di) *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, Torino, 2020, 382.

disvalore della condotta conseguente è già incluso in quella precedente che integra il reato più grave e che le operazioni di investimento di proventi illeciti costituiscono il normale sbocco della precedente attività criminale»<sup>43</sup>.

Dopo le novelle del 1990 e del 1993 il reato di riciclaggio ha «acquisito e consolidato una sua autonomia sganciata dal reato presupposto per cui il riciclaggio lede ormai interessi autonomi rispetto a quelli lesi dal reato presupposto»<sup>44</sup>.

Per questa motivazione la teoria del *post factum* non punibile ha finito per essere erosa.

Una ulteriore teoria ha invece interpretato la clausola di riserva come una vera e propria clausola di sussidiarietà espressa<sup>45</sup>. Secondo tale ipotesi il riciclaggio sarebbe posto in rapporto di sussidiarietà con il reato presupposto, con la conseguenza che il compimento di entrambi i fatti di reato ad opera del medesimo soggetto renderebbe non punibile il riciclaggio.

Anche tale teoria interpretativa non appare convincente, in quanto il principio di sussidiarietà parrebbe applicabile solo ai casi in cui le due norme incriminatrici in concorso tutelino il medesimo bene giuridico, o comunque diversi stadi di offesa al medesimo bene, e, soprattutto, riguardanti lo stesso fatto storico. Nel caso di specie, invece, non solo non si sarebbe di fronte al medesimo fatto storico ma nemmeno di fronte all'offesa dello stesso bene giuridico, dato che il riciclaggio tutela beni giuridici diversi dal reato presupposto dal quale di volta in volta trae origine.

Nel tempo si sono avvicinate molteplici teorie interpretative, volte a ricostruire la *ratio* della presenza di tale clausola, ma ad oggi ancora non si riesce a far derivare la presenza della stessa da un'unica ragione giuridica e dogmatica.<sup>46</sup>

Dal punto di vista strutturale il riciclaggio è stato ricondotto a due modelli: il primo bifasico, il secondo trifasico.

---

<sup>43</sup> MUSCO, *Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego*, cit., 34.

<sup>44</sup> MUSCO, *Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego*, cit., 34.

<sup>45</sup> Il principio di sussidiarietà si applica quando un unico fatto concreto può essere ricondotto a due o più norme incriminatrici ed è quindi applicabile una sola delle norme concorrenti. MARINUCCI, DOLCINI, GATTA, *Manuale di diritto penale, Parte generale*, Milano, 2020, 580 ss. Nello stesso senso FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Torino, 2019, 716.

<sup>46</sup> MUSCO, *Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego*, cit., 38. «La permanenza della clausola di riserva altro non è se un feticcio della dimensione accessoria del riciclaggio e quindi, è carente di giustificazione dogmatica».

Partendo dal modello bifasico<sup>47</sup> di origine più risalente rispetto al successivo trifasico, il reato sarebbe articolato in una prima fase di *money laundering*, ovvero di lavaggio, e da una successiva di *recycling*, impiego.

La fase di *money laundering* sarebbe costituita da una serie di operazioni volte ad occultare e dissimulare l'origine fraudolenta dei beni. La fase di *recycling* sarebbe invece basata sulla re-immissione dei proventi, sotto forma di beni o altre utilità, nell'economia legale.

Il modello recepito dall'ordinamento italiano «rispecchia l'analisi criminologica più risalente, con la previsione di un sistema inizialmente duale, che, almeno nelle intenzioni, avrebbe dovuto colpire le distinte fasi della trasformazione (art. 648-*bis* c.p.) e della reintegrazione nel sistema dell'economia legale (art. 648-*ter* c.p.) dei proventi di origine illecita»<sup>48</sup>.

Il diverso modello trifasico<sup>49</sup>, d'altra parte, si è affermato successivamente, e prevede la commissione di diverse operazioni suddivise nelle fasi di: *placement*, *layering* e *integration*.

La prima fase si ha con la collocazione dei materiali illeciti sul mercato, tramite una serie disparata di condotte, che si caratterizzano appunto dall'aver forma libera; la seconda fase prevede una serie di operazioni a carattere finanziario, aventi lo scopo di scindere i proventi dalla loro origine illecita e di occultare tale tipo di provenienza; l'ultima fase vede la immissione dei fondi ripuliti all'interno dell'economia legale<sup>50</sup>.

### 1.1.1. L'evoluzione normativa

L'evoluzione normativa che ha visto come protagonista l'art. 648-*bis* e il delitto di riciclaggio è stata particolarmente travagliata. La motivazione dei molteplici interventi sulla fattispecie, che si sono avvicendati negli anni, è da

---

<sup>47</sup> CASTALDI, *La definizione di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo: le Raccomandazioni GAFI*, in CASTALDI-CONFORTI (a cura di) *Manuale Antiriciclaggio*, Roma, 2013.

<sup>48</sup> PIERGALLINI, *Reati contro il patrimonio*, Torino, 2022, 561 ss.

<sup>49</sup> DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale*, Torino, 2017, 35 ss.; DELLA RAGIONE, *Struttura della fattispecie*, in MAIELLO e DELLA RAGIONE (a cura di), *Riciclaggio e reati nella gestione dei flussi di denaro sporco*, Milano, 2018, 58.

<sup>50</sup> MUSCO, *Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego*, cit., 16. Sulla suddivisione in fasi del delitto di riciclaggio si veda, *ex multis*, DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale*, Torino, 2017, 104 ss.; CASTALDO, NADDEO, *Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio*, Padova, 2010, 50 ss.

ritrovarsi nella difficoltà riscontrata dal legislatore nell'individuare un modello repressivo idoneo.

Il reato è stato introdotto per la prima volta con l'art. 3 del d.l. 59/1978, poi convertito in legge n. 191/1978, il quale ha introdotto l'art. 648-*bis* nel codice penale.

Fino a quel momento l'area di attività del riciclaggio era coperta dal coordinamento tra il delitto di ricettazione e quello di favoreggiamento reale.

Nonostante vi sia una comunanza di obiettivi e un'affinità tra le condotte previste dai reati di ricettazione e riciclaggio, rimane «indubbia la diversa operatività tra le due fattispecie perché diverso è il fenomeno criminale preso in considerazione: la ricettazione sanziona condotte criminali di tipo statico che possono costituire il momento finale della circolazione di capitali illeciti; le condotte di riciclaggio sono finalizzate anche alla successiva reimmissione dei capitali illeciti nei circuiti economici e finanziari leciti»<sup>51</sup>.

Proprio per tali motivazioni, per la mancanza del riconoscimento del *quid pluris*<sup>52</sup> di cui era portatore il riciclaggio, si giunge alla conclusione per cui era necessaria la formulazione di una norma propria che incriminasse le condotte di riciclaggio.

È da sottolineare come l'originaria versione dell'art. 648-*bis* c.p., rubricato “sostituzione di denaro o di valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione”, era costruita sotto il paradigma della ricettazione, ponendosi a cavallo tra questa e il favoreggiamento.

Il delitto era così delineato: «Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque compie fatti o atti diretti a sostituire denaro o valori provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata o di sequestro di persona a scopo di estorsione, con altro denaro o altri valori, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di aiutare gli autori dei delitti suddetti ad assicurarsi il profitto del reato, è punito con

---

<sup>51</sup> MUSCO, *Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego*, cit., 18-19.

<sup>52</sup> Tribunale di Napoli, sez. VI, 16 novembre 2021, n. 7357, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it). Il Tribunale affronta la differenza tra i reati di ricettazione e riciclaggio, specificando come questo abbia un «*quid pluris* rappresentato dall'attività di "mascheramento" con la quale l'agente tenta di nascondere l'origine delittuosa della res per reimmetterla nel normale circuito commerciale».

la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da lire un milione a venti milioni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente»<sup>53</sup>.

L'ambito di applicazione della fattispecie appariva, in base alla sua formulazione e alla previsione di una esigua cerchia di reati presupposto, volto a contrastare «l'industria dei rapimenti e dei ricatti»<sup>54</sup>.

L'idea di fondo era «che il riciclatore sia tanto più pericoloso per l'ordine sociale quanto più è grave il reato che aiuta a commettere, contribuendo alla realizzazione delle utilità da questi proventi»<sup>55</sup>.

Tale prima formulazione del reato aveva molteplici profili critici: in primo luogo si restringeva in maniera eccessiva l'ambito di applicazione prevedendo un numero assai ristretto di reati presupposto<sup>56</sup>; *in secundis* si era costruita una fattispecie a tutela anticipata; da ultimo, sotto il profilo soggettivo, si prevedeva la sola imputabilità del reato per dolo specifico, identificato nel profitto<sup>57</sup>.

L'insieme di tali criticità ha portato ad una riforma, che è stata attuata con l'art. 23 della legge n. 55/1990. La novella ha per la prima volta rubricato il reato come “riciclaggio” e ha previsto una modifica nella formulazione e nella costruzione della condotta, abbandonando la precedente fattispecie a tutela anticipata in favore di una condotta di sostituzione di denaro proveniente da attività illecita, accompagnata da quella di ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa, seppure residuale.

Il tratto distintivo della riforma è certamente quello di emancipare il reato di riciclaggio rispetto al suo essere fattispecie meramente strumentale al contrasto ai reati presupposto, così come finiva per essere in precedenza, facendo emergere una volontà di incriminare il fatto di riciclaggio in sé<sup>58</sup>.

È da sottolineare poi come la legge n. 55/1990, accanto alla previsione di riciclaggio dell'art. 648-*bis* ha introdotto anche un'ulteriore norma confluita

---

<sup>53</sup> Art. 3 d.l. n.59/1978.

<sup>54</sup> CASELLI, *Le recenti misure per l'ordine pubblico*, in *Dem. dir.*, 1978, 127.

<sup>55</sup> MUSCO, *Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego*, cit., 20.

<sup>56</sup> Un modello vincolato a una cerchia ristretta di reati presupposto previsti *ex lege* è contemplato dall'ordinamento tedesco (MANES, *Il riciclaggio dei proventi illeciti: teoria e prassi dell'intervento penale*, cit., 14).

<sup>57</sup> MUSCO, *Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego*, cit., 20.

<sup>58</sup> SEMINARA, *L'impresa e il mercato*, in PEDRAZZI, ALESSANDRI, FOFFANI, SEMINARA, SPAGNOLO, *Diritto penale dell'impresa*, Bologna, 1988, 521.

nell'art. 648-ter, rubricato «Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita». La nuova fattispecie mirava a incriminare una fase successiva rispetto a quella di riciclaggio, evitando che l'ordine economico e la libera concorrenza potessero subire gravi turbamenti.<sup>59</sup>

Nel 1993, il reato viene novellato nuovamente a mezzo della legge n. 328/1993, la quale, come visto, ratificava la Convenzione di Strasburgo.

A tal riguardo «la principale novità della riforma è rappresentata dall'eliminazione di un catalogo di reati presupposto, sostituito con la locuzione “delitto non colposo”, differenziando soltanto il trattamento sanzionatorio a seconda della pena per essi prevista, con l'introduzione di una circostanza attenuante qualora il delitto principale sia punibile con la reclusione inferiore, nel massimo, a cinque anni. L'ampliamento del novero dei reati presupposto, esteso a tutti i delitti non colposi, eliminava eventuali vuoti di tutela dovuti solo alla mancata previsione dell'utilizzabilità a fini di riciclaggio di una fattispecie dolosa»<sup>60</sup>.

Accanto a tali modifiche se ne segnalano altre aventi lo scopo di rimodellare la fattispecie, al fine di evitare eventuali vuoti di tutela; tra queste, la sostituzione della locuzione «ostacola l'identificazione» con l'espressione – più precisa e certamente inclusiva di un maggior numero di condotte – «compie altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa».

L'evoluzione normativa – confermata anche dalla successiva riforma del 2014<sup>61</sup> incidente sulla commisurazione della pena pecuniaria – ha portato ad un cambiamento di rotta per cui lo scopo principale non è «più la repressione dei reati base ma l'attività di riciclaggio in sé in quanto portatrice di un autonomo disvalore con gravi effetti discorsivi sul sistema economico e finanziario»<sup>62</sup>.

Da ultimo, l'art. 1 del d.lgs. n. 195/2021<sup>63</sup> ha recepito la direttiva UE 2018/1673, ampliando ulteriormente il catalogo dei reati presupposto, attraverso

---

<sup>59</sup> FIANDANCA, MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, Bologna, 2015, 267.

<sup>60</sup> MUSCO, *Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego*, cit., 23.

<sup>61</sup> L. n. 186/2014.

<sup>62</sup> MUSCO, *Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego*, cit., 24.

<sup>63</sup> L'emanazione del decreto è inoltre connessa alla comunicazione di apertura di una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano, a causa del mancato recepimento della direttiva UE 2018/1673, il cui termine ultimo era previsto per il 3 dicembre 2020.

l'eliminazione del riferimento ai soli delitti non colposi, e andando a ricomprendere, come si vedrà, anche fattispecie contravvenzionali.

### 1.1.2. Il bene giuridico tutelato

Anche con riguardo all'individuazione del bene giuridico tutelato negli anni si sono succedute molteplici interpretazioni.

Prima di tutto, occorre precisare che per bene giuridico tutelato da una norma penale, si intende «quell'interesse, o quell'accorpamento di interessi, idonei a realizzare un determinato scopo utile per il sistema sociale o per una sua parte»<sup>64</sup>.

A livello sistematico il reato di riciclaggio è stato inserito, dal legislatore nel 1978, tra i delitti contro il patrimonio. Si può quindi cogliere quello che è il principale bene giuridico tutelato dalla norma: il patrimonio. Come rilevato in dottrina «le condotte di riciclaggio perpetuano l'originaria offesa patrimoniale arrecata dal reato presupposto»<sup>65</sup>.

Il delitto di riciclaggio rientra anche tra i reati offensivi dell'ordine economico. Tale ricostruzione muove le fila dalla considerazione per cui le immissioni nel mercato di capitali aventi provenienza illecita abbiano un riscontro negativo sulla libera concorrenza, donando al soggetto attivo una posizione indebita di vantaggio rispetto agli altri operatori.<sup>66</sup>

Tale ricostruzione è stata criticata da quanti sostengono che «il limite a quest'impostazione è costituito dalla circostanza che l'ordine pubblico economico è un interesse estraneo alle potenzialità di tutela del diritto penale, e, inoltre, viene in considerazione, in riferimento al reato di riciclaggio, piuttosto come *ratio* di tutela che bene giuridico protetto che, nella sua funzione selettiva, si pone quale legittimazione dell'intervento penale da una parte, delimitandone la sua espansione dall'altra».<sup>67</sup>

Da ultimo, si ritiene che il bene giuridico tutelato dalla norma sia anche l'amministrazione della giustizia. Tale interpretazione sembra essere coerente

---

<sup>64</sup> FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 5.

<sup>65</sup> MUSCO, *Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego*, cit., 27.

<sup>66</sup> PECORELLA, voce in *Denaro*, in *Digesto Discipline Penalistiche*, Torino, 1989, 3, 366; ZANCHETTI, voce *Riciclaggio*, in *Digesto Penale*, 12, Torino, 2007, 206.

<sup>67</sup> MUSCO, *Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego*, cit., 29.

anche con la lettera della legge, la quale prevede che le condotte debbano ostacolare concretamente la ricostruzione della loro provenienza illecita.<sup>68</sup>

### 1.2.3. L'elemento oggettivo

L'oggetto materiale del reato si identifica nel denaro, nei beni e nelle altre utilità provenienti da un delitto o da una contravvenzione punita con l'arresto nelle misure previste dall'art 648-*bis*.

Nel sistema previgente – anteriore alla riforma del 1990 – l'oggetto era limitato a denaro o valori e, come rilevato in dottrina, tale formulazione «poneva la sua attenzione su tutto ciò che fosse monetizzabile immediatamente che, cioè non richiedesse passaggi ulteriori per trasformarsi in moneta di scambio. Ne derivava una interpretazione restrittiva del termine valori che portava ad escludere quanto, pur rivestendo una dimensione economica, non potesse fungere da normale mezzo di pagamento»<sup>69</sup>.

Con la novella del 1990, cambiando la locuzione, l'oggetto si articola in denaro, beni o altre utilità, in modo tale da comprendere qualunque attività avente dimensione economica. Tale formulazione è accompagnata da una intrinseca indeterminatezza – contrastante con «le esigenze di certezza del diritto penale»<sup>70</sup> - in virtù della quale spetterà all'interprete «contenere l'esuberanza della fattispecie, tenendo nella dovuta considerazione gli indici testuali rilevanti il coefficiente di dannosità dei singoli fatti»<sup>71</sup>.

In base a tale visione l'oggetto del riciclaggio può essere rappresentato da qualunque guadagno proveniente, a qualunque titolo, dal delitto o dalla contravvenzione che costituisca il reato presupposto. Deve essere però operata una specificazione: possono ricadere sotto la qualifica di “oggetto” solo le risultanze che abbiano «un qualche segno della derivazione illecita, o in via subordinata,

---

<sup>68</sup> MANES, *Il riciclaggio dei proventi illeciti: teoria e prassi dell'intervento penale*, cit., 20. Secondo l'autore: «il nucleo dell'offesa del delitto di riciclaggio sembra essere intrecciato ad un fascio di interessi riconducibili all'amministrazione della giustizia, pure presentando alcune venature eterogenee».

<sup>69</sup> MUSCO, *Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego*, cit., 42 ss.; nello stesso senso ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*. Parte speciale, Milano, 2016, 610; ANGELINI, voce *Riciclaggio*, in *Digesto penale*, Torino, 2011, 1403.

<sup>70</sup> MUSCO, *Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego*, cit., 43.

<sup>71</sup> DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale*, cit., 113.

devono essere perlomeno potenzialmente, idonee a essere oggetto di ulteriori scambi»<sup>72</sup>. Per questo motivo restano escluse le prestazioni personali in quanto «è ben difficile ipotizzarne sia una sua provenienza delittuosa (semmai la prestazione personale può presupporre un precedente delitto, ma non rappresentarne il profitto) che, soprattutto, la sua astratta assoggettabilità a operazione di riciclaggio»<sup>73</sup>.

Questione spinosa riguarda i reati tributari e, nello specifico, la possibilità di considerare l'illecito risparmio di spesa come oggetto materiale del reato di riciclaggio. È ormai prevalente la tesi secondo la quale i reati tributari possono rivestire il ruolo di reato presupposto, ma permane un residuo dubbio circa l'identificazione del risparmio illegittimo di spesa come utilità.

Il tema vede contrapporsi, sul piano dottrinario, due diverse teorie.

Una prima tesi, favorevole alla configurabilità del delitto di riciclaggio da reato tributario, si basa sulle seguenti argomentazioni: *in primis* si osserva come a livello internazionale sia stato fatto espresso richiamo ai reati fiscali, ricomprendendoli non solo nella raccomandazione del GAFI del febbraio del 2012<sup>74</sup> ma anche nel testo dell'art. 3, comma 4, lett. f) della Direttiva 2015/849 UE<sup>75</sup>, in tema di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo. Inoltre, si argomenta anche su base testuale in quanto «il generico richiamo quale fonte produttiva del provento a qualunque delitto non colposo comporta, in questa prospettiva, la necessità di non limitare in chiave interpretativa la portata della previsione in tema di riciclaggio, con il corollario [...] che dovrebbe essere l'estremo della provenienza a piegarsi al dettato normativo, quale si è andato consolidando, e non invece il contrario»<sup>76</sup>.

La tesi contraria alla configurabilità del delitto di riciclaggio da reato tributario, si basa, invece, sulle seguenti argomentazioni: prima di tutto si sottolinea

---

<sup>72</sup> MUSCO, *Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego*, cit., 44.

<sup>73</sup> ANGELINI, voce *Riciclaggio*, in *Digesto penale*, cit., 1403.

<sup>74</sup> Testo consultabile su <http://www.fatf-gafi.org/home/>.

<sup>75</sup> L'art. 3, comma 4, lett. f) prevede «tutti i reati, compresi i reati fiscali relativi a imposte dirette e indirette, quali specificati nel diritto nazionale, punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore ad un anno ovvero, per gli Stati membri il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, tutti i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi».

<sup>76</sup> GULLO, *Autoriciclaggio e reati tributari*, in [www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org](http://www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org), 13 marzo 2018, 9.

come «la pena prevista per il reato di riciclaggio (reclusione da quattro a dodici anni) è superiore a quella comminata per il reato presupposto ( che per la frode fiscale, cioè il reato più grave dopo le modifiche introdotte dal d.l. 26 ottobre 2019 n. 124, è la reclusione da quattro a otto anni) per cui, in forza della clausola di riserva, coloro che pongono in essere condotte volte a “lavare” denaro proveniente da un delitto fiscale rischiano sanzioni più gravi di quelle contemplate per il reato presupposto»<sup>77</sup>. A completare tale visione si aggiunge anche la lettura dell’art. 170 c.p.<sup>78</sup> in virtù della quale in «ipotesi di legislazione condonistica, la non punibilità del reato tributario non impedirà la prosecuzione di attività di riciclaggio poste in essere prima dell’effettuazione dl condono»<sup>79</sup>.

D’altra parte, a supporto di tale tesi si «rimarca difatti come la locuzione “provenienti da delitto non colposo” non possa che alludere a un trasferimento di ricchezza, denotando necessariamente un “moto da luogo”»<sup>80</sup>. Seguendo tale impostazione, potrebbe rilevare come oggetto del reato di riciclaggio solo ciò che possa essere individuato come incremento di patrimonio<sup>81</sup>, quindi solo le utilità incamerate a seguito di un reato tributario, come nel caso di rimborso indebitamente ottenuto<sup>82</sup>.

A tal proposito si sono avvicinate due visioni contrapposte tra dottrina e giurisprudenza.

Secondo la giurisprudenza maggioritaria<sup>83</sup>, infine, i reati tributari possono costituire reato presupposto del riciclaggio, in forza della formula «altre utilità». Sotto tale dicitura si fa, infatti, rientrare ogni utilità suscettibile di essere

---

<sup>77</sup> MUSCO, *Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego*, cit., 45.

<sup>78</sup> L’art. 170 c.p. recita «Quando un reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all’altro reato. La causa estintiva di un reato, che è elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato complesso, non si estende al reato complesso. L’estinzione di taluno fra più reati connessi non esclude, per gli altri, l’aggravamento di pena derivante dalla connessione».

<sup>79</sup> MUSCO, *Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego*, cit., 45.

<sup>80</sup> GULLO, *Autoriciclaggio e reati tributari*, cit., 8.

<sup>81</sup> CARACCIOLI, *Indagini finanziarie, normativa antiriciclaggio e reati tributari*, 2009, in *Il fisco*, disponibile su [https://static1.squarespace.com/static/55a50b8ee4b00f4e23b93618/t/5642fbf6e4b00b392ccd4415/1447230454102/F9\\_1\\_Caraccioli\\_pro.pdf](https://static1.squarespace.com/static/55a50b8ee4b00f4e23b93618/t/5642fbf6e4b00b392ccd4415/1447230454102/F9_1_Caraccioli_pro.pdf).

<sup>82</sup> DELL’OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale*, cit., 113.

<sup>83</sup> Cass. pen., sez. II, 18 gennaio 2012, n. 6062, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it), nello stesso senso anche precedenti pronunce della Corte quali: Cass. pen., sez. I, 27 novembre 2008, n. 1024, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it), Cass. pen., sez. II, 21 giugno 2005, n. 23396, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it).

economicamente apprezzata, non solo ingenerante un aumento del patrimonio del soggetto ma anche un mancato depauperamento dello stesso<sup>84</sup>.

Centrale appare invece la provenienza dell'utilità che deve essere legata da un nesso causale al compimento dell'attività criminosa presupposto<sup>85</sup>.

Il vero punto nevralgico viene rappresentato dal vantaggio economico, che nell'accezione ampia ricostruita dalla giurisprudenza incontra anche la definizione data dalla Convenzione di Strasburgo del 1990, secondo la quale il provento è «ogni vantaggio economico derivato da reati».

Passando all'analisi della condotta, l'art 648-bis c.p. declina tre condotte alternative: la sostituzione, il trasferimento e il compimento di altre operazioni in modo da ostacolare l'individuazione della provenienza illecita degli oggetti del reato.

L'art 648-bis c.p. si connota come un reato di pericolo concreto a forma libera, dove il pericolo costituisce l'elemento centrale della fattispecie, che deve essere accertato di volta in volta dal giudice.

Partendo dalla condotta di sostituzione, questa si sostanzia nella sostituzione di denaro o valori “sporchi” con denaro o valori “puliti”.<sup>86</sup> Vengono sussunte sotto tale insieme tutte le operazioni idonee a recidere, in maniera totale o parziale, ogni tipo di legame con il reato.

Secondo la giurisprudenza la sostituzione avrebbe struttura bifasica, in quanto «in sostanza la condotta di “sostituzione” è peculiarmente articolata, in quanto contempla un flusso finanziario “di andata” ed uno corrispondente “di ritorno”, di modo che il reato deve intendersi consumato solo con il perfezionamento della sostituzione, e cioè con il ritorno dei capitali illeciti riciclati a chi li aveva movimentati»<sup>87</sup>. Concordemente la dottrina ha osservato come la natura bifasica della condotta di sostituzione sia sostanzialmente «recettiva,

---

<sup>84</sup> Orientamento sostenuto dalle Sez. Un. ThyssenKrupp, Cass. sez. un., 18 settembre 2014, n. 38343, in *www.iusexplorer.it*.

<sup>85</sup> Il reato di riciclaggio – alla stregua di quello previsto dal codice penale tedesco e spagnolo – aderisce a un modello a carattere reale, dove assume centralità il legame tra l'utilità e il reato presupposto. Opposto modello è invece quello a modello personale – proprio, ad esempio, dell'ordinamento francese – per cui lo snodo principale è l'appartenenza all'autore del delitto presupposto (così MANES, *Il riciclaggio dei proventi illeciti: teoria e prassi dell'intervento penale*, cit., 26 ss.).

<sup>86</sup> MUSCO, *Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego*, cit., 59 ss.

<sup>87</sup> Cass. pen., sez. V, 5 febbraio 2007, n. 19288 in *www.iusexplorer.it*.

identica alla ricettazione e una successiva fase di effettiva sostituzione di quanto ricevuto. Si tratta di una costruzione finalizzata a porre una linea di confine tra ricettazione e riciclaggio (con la ricettazione si vuole evitare che le cose escano dalla sfera dell'autore del reato presupposto, mentre con il riciclaggio si vuole impedire che i proventi illeciti possano ritornare puliti all'autore del reato). Ma se si pensa di identificare la differenza tra riciclaggio e ricettazione in quest'aspetto, si tratta in realtà di una strada poco proficua: riguarda solo la sostituzione, lasciando fuori le altre modalità della condotta e, poi, sminuisce la reale differenza tra ricettazione e riciclaggio costituito dall'estremo della lecita-vestizione delle utilità. Inoltre, in uno scambio bifasico (ricezione e sostituzione) senza ostacolare la tracciabilità dei proventi, integra la fattispecie di ricettazione e non di riciclaggio»<sup>88</sup>.

La seconda condotta è invece quella di trasferimento, inteso come passaggio del bene da un titolare all'altro<sup>89</sup>, a mezzo di operazioni fittizie o meno, che rendano nel loro complesso e nella loro somma più difficoltoso l'accertamento della derivazione illecita dei beni.

Sulla natura del trasferimento si sono contrapposte in dottrina due visioni: la prima – basata su una interpretazione letterale – riferibile solo al trasferimento in senso giuridico, cioè al trasferimento di proprietà tra più soggetti diversi<sup>90</sup>; la seconda – riconducibile alla visione criminologica del reato – ricomprendente il trasferimento in senso fisico.<sup>91</sup>

La terza condotta prevista dalla norma è quella di compimento di altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dell'oggetto materiale.

Prima della riforma del 1993 «la condotta di “chiunque sostituisce” costituiva alternativa a quella di chi “ostacola l'identificazione della loro provenienza da delitti. Si riteneva che il legislatore del 1990 avesse disciplinato la

---

<sup>88</sup> MUSCO, *Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego*, cit., 61.

<sup>89</sup> FIANDANCA, MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, cit., 263.

<sup>90</sup> FIANDANCA, MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, cit., 263.

<sup>91</sup> ANGELINI, voce *Riciclaggio*, in *Digesto penale*, cit., 1403. Similmente si è espressa anche la Cassazione nella sentenza Cass. pen., sez. II, 03 maggio 2007, n. 21667 in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it): «L'attività materiale di trasferimento da un luogo ad altro è idonea ad integrare il reato, ove valga a rendere di fatto più difficoltosa l'identificazione dell'origine illecita».

fattispecie abbandonando, per entrambe le ipotesi, la configurazione del reato a consumazione anticipata. Il reato si consumava, pertanto, con la realizzazione di una sostituzione o di un ostacolo»<sup>92</sup>.

Secondo l'attuale assetto della disciplina invece «non viene più contrapposta la condotta di sostituzione a quella di ostacolo, ma, in una sorta di elencazione esemplificativa, accanto alle modalità di condotte tipizzate come “sostituire” “trasferire”, viene inserita la condotta atipica di chiusura “altre operazioni in modo da ostacolare” »<sup>93</sup>.

Lo scopo di tale parte della norma è quella di poter intercettare qualunque comportamento che risulti «idoneo ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene ricevuto».<sup>94</sup> Inoltre, si è osservato in dottrina come il vantaggio della clausola generale risieda proprio nella capacità di «attrarre i fatti di *laundrying* non autonomamente tipizzabili: il riciclaggio è un fenomeno estremamente complesso, poliedrico e, per definizione, proteso all'inafferrabilità; qualsiasi sforzo di isolarne alcune modalità di manifestazione concreta è, dunque, fatalmente destinato a rimanere sterile»<sup>95</sup>.

Si è inoltre dibattuto sulla possibilità della rilevanza, in tema di riciclaggio, della condotta omissiva.

Per la dottrina maggioritaria questa non appare configurabile, in quanto le condotte descritte dalla norma sono condotte di tipo commissivo – senza dubbio per la sostituzione e il trasferimento, mentre per le altre operazioni lo si riconduce alla presenza del verbo “compiere”.<sup>96</sup>

---

<sup>92</sup> MUSCO, *Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego*, cit., 62.

<sup>93</sup> MUSCO, *Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego*, cit., 62. Nello stesso senso anche ANGELINI, voce *Riciclaggio*, in *Digesto penale*, cit., 1399.

<sup>94</sup> Cass. pen., sez. II, 03 maggio 2007, n. 21667, in *www.iusexplorer.it*.

<sup>95</sup> DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale*, cit. 107.

<sup>96</sup> MUSCO, *Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego*, cit., 65.

Uno spazio di rilevanza per la condotta omissiva potrebbe residuare nel caso di reato omissivo improprio<sup>97</sup> plurisoggettivo: in presenza di una posizione di garanzia, sarà possibile configurare una responsabilità in capo al soggetto garante.<sup>98</sup>

#### 1.1.4. L'elemento soggettivo

Nella formulazione originaria, imperniata sull'archetipo dei molteplici reati presupposto, il dolo – nella forma di dolo specifico – appariva particolarmente difficile da dimostrare; era infatti necessario provare la conoscenza della provenienza illecita del denaro da uno dei reati presupposto. A tal proposito si osserva come «la prova del solo poteva essere raccolta, di fatto, solo quando si fosse dimostrato un legame organico tra chi riciclava il capitale illecito e chi l'aveva illecitamente prodotto (l'autore del reato presupposto). Ma in questo caso, quasi certamente si sarebbe ravvisato un concorso nel reato presupposto con la conseguenza che la punibilità restava esplicitamente esclusa»<sup>99</sup>.

Di segno opposto è invece l'attuale formulazione, che, grazie all'ampiezza del novero dei reati presupposto, non prevede più la necessità della prova della conoscenza da parte del soggetto della provenienza del denaro da uno dei reati presupposto, essendo sufficiente la conoscenza del soggetto della provenienza illecita del denaro.

In base all'attuale formulazione<sup>100</sup> l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico<sup>101</sup>, il quale si identifica come consapevolezza che il denaro, i beni o le altre

---

<sup>97</sup> MARINUCCI, DOLCINI, GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., 269 ss. I reati omissivi impropri sono qualificati come quei reati per i quali la legge incrimina il mancato compimento di una azione giuridicamente doverosa imposta per impedire il verificarsi di un evento. Tali tipi di reato sono il risultato della combinazione tra l'art 40 comma 2 c.p. e le norme incriminatrici di parte speciale.

<sup>98</sup> L'art. 55 del d.lgs. 231/2007 ha penalmente sanzionato il mancato ossequio dell'obbligo per l'Organismo di vigilanza; tuttavia, appare problematico individuare una posizione di garanzia a carico dei suoi componenti, non riuscendo ad individuare un vero e proprio potere impeditivo in capo ai componenti. MUSCO, *Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego*, cit., 67.

<sup>99</sup> MUSCO, *Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego*, cit., 68.

<sup>100</sup> Da segnalare come, mentre il nostro ordinamento, alla stregua di quello francese, è ancorato ad un modello doloso, esistono invece ordinamenti, quali quelli di Germania, Svizzera o Spagna, nei quali ha rilievo anche la condotta colposa, sotto la forma di imprudenza grave. MANES, *Il riciclaggio dei proventi illeciti: teoria e prassi dell'intervento penale*, cit., 18.

<sup>101</sup> MARINUCCI, DOLCINI, GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., 382. Nei reati a dolo generico le finalità perseguite dall'agente tramite la commissione del reato sono irrilevanti per l'esistenza del dolo.

utilità provengano da un reato e che attraverso le attività di sostituzione, trasferimento e le altre operazioni si ostacoli l'identificazione della loro provenienza illecita.<sup>102</sup>

Non vi è alcun riferimento espresso al dolo specifico, il quale, si ritiene, possa quindi solo rafforzare la prova del dolo generico.<sup>103</sup>

Nel caso in cui il soggetto sia incorso in falsa rappresentazione o ignoranza circa la provenienza illecita del denaro, dei beni o delle altre utilità, ciò «comporterà un errore su norme extrapenali ai sensi dell'art. 47, comma 3 c.p. e, di conseguenza, il venir meno del dolo. Ugualmente laddove il soggetto agente ritenga che il bene provenga da una contravvenzione i cui limiti edittali sono inferiori a quelli di cui a comma 2 dell'art. 648-*bis* c.p.»<sup>104</sup>.

Controverso è stata la possibilità di considerare anche la punibilità a titolo di dolo eventuale<sup>105</sup> nel reato di riciclaggio.

La giurisprudenza, per poter rendere applicabile il dolo eventuale alla fattispecie di riciclaggio, ha esteso ad essa il percorso di accettazione precedentemente effettuato con la ricettazione.<sup>106</sup> La Corte ritiene, per la ricettazione come per il riciclaggio, che «la certezza nell'agente della provenienza delittuosa della cosa può desumersi anche dagli elementi delineati dall'art. 712 c.p., purché i sospetti siano così gravi e univoci da ingenerare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale e secondo la più comun esperienza, la certezza che non possa trattarsi di cose legittimamente detenute da chi le offre»<sup>107</sup>. Ancora, la Corte

---

<sup>102</sup> «L'elemento soggettivo del delitto di riciclaggio (art. 648 bis cod. pen.) è integrato dal dolo generico che consiste nella coscienza e volontà di ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa dei beni e nella consapevolezza di tale provenienza»; Cass. pen., sez. V, 02 febbraio 2017, n. 25924, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it); nello stesso senso Cass. pen., sez. II, 7 gennaio 2011 n. 546, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it), Cass. pen., sez. IV, 30 gennaio 2007, n. 6350, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it); Cass. pen., sez. VI, 18 dicembre 2007, n. 16980, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it).

<sup>103</sup> Cass. pen., sez. II, 13 marzo 2015, n. 10746, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it).

<sup>104</sup> MUSCO, *Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego*, cit., 69.

<sup>105</sup> MARINUCCI, DOLCINI, GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., 375 ss. Il dolo eventuale si ha quando il soggetto non persegue la realizzazione del fatto ma si rappresenta questa come altamente probabile e, pur di non rinunciare all'azione e ai vantaggi conseguenti da essa, decide di agire in ogni caso.

<sup>106</sup> Cass. pen., sez. II, 28 settembre 2022, n. 38196, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it). Secondo la Corte «In tema di riciclaggio, come nella ricettazione, l'elemento soggettivo può essere integrato anche dal dolo eventuale, quando l'agente si rappresenta la concreta possibilità, accettandone il rischio, della provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito».

<sup>107</sup> Cass. sez. un., 26 novembre 2011, n. 12433, in [www.archiviodpc.archiviopenaleuomo.org](http://www.archiviodpc.archiviopenaleuomo.org).

considera il dolo eventuale in una posizione più alta rispetto al mero sospetto, in quanto «Nel delitto di riciclaggio, come nel delitto di ricettazione, l'elemento soggettivo può essere integrato anche dal dolo eventuale quando l'agente si rappresenta la concreta possibilità, accettandone il rischio, della provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito»<sup>108</sup>.

Da tenere a mente è il rischio di scivolare in un ancoraggio meramente presuntivo rispetto a quelli che sono identificati come indici - propri del riciclaggio - del dolo eventuale, quali, ad esempio, operazioni anomale<sup>109</sup>.

## **1.2. Il delitto di impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita**

L'impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita è disciplinato dall'art. 648-ter c.p.<sup>110</sup> Il delitto è costruito in modo tale da contenere: la fattispecie; una circostanza aggravante, nel caso in cui il fatto sia commesso in circostanza di un'attività professionale; una circostanza attenuante consistente nella particolare tenuità del fatto; da ultimo, l'applicabilità dell'ultimo comma dell'art. 648 c.p.

Si presenta come un reato di competenza del Tribunale collegiale, la cui procedibilità è d'ufficio.

Con l'introduzione della norma si è voluta evitare ulteriormente la contaminazione tra proventi illeciti e leciti. Il legislatore ha quindi preso in considerazione una condotta successiva a quella di riciclaggio, in virtù della quale i proventi, ormai "ripuliti", vengono immessi nel mercato, contaminandolo.

---

<sup>108</sup> Cass. pen., sez. II, 17 dicembre 2008, n. 56663, in *www.iusexplorer.it*, nello stesso senso anche Cass. sez. un., 26 novembre 2011, n. 12433, cit.

<sup>109</sup> MUSCO, *Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego*, cit., 73.

<sup>110</sup> L'art. 648-ter c.p. prevede: «Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

La struttura del reato è analoga a quella del riciclaggio e, come in questa, è prevista una clausola di riserva che rende inapplicabile la fattispecie in caso di concorso nel reato presupposto.

*Quid pluris*, a livello strutturale rispetto al riciclaggio, è la presenza di una ulteriore clausola di riserva di tipo sussidiario. Questa esclude la possibilità di applicare l'impiego nei casi in cui ricorrano i presupposti di cui agli articoli 648 e 648-bis c.p.<sup>111</sup>

Tuttavia, proprio in ragione della presenza di questa duplice clausola, si registra una scarsa applicazione della fattispecie, essendo nettamente superiori i casi in cui le condotte realizzate, anche se astrattamente sussumibili sotto il reato di impiego, vanno a ricadere sotto uno dei casi di esclusione previsti.<sup>112</sup>

### **1.2.1. L'evoluzione normativa**

L'art. 648-ter c.p. è stato introdotto con l'art. 24 della legge n. 55/1990, in circostanza della ratifica della Convenzione di Vienna, riguardante il narcotraffico.

Nel 1993, a mezzo dell'art. 5 della legge n. 328/1993, è stato modificato, con l'eliminazione della rosa tassativa di reati presupposto, senza però specificare la natura dolosa degli stessi. Dimenticanza che verrà superata solo con il d.lgs. n. 195 del 2021.

Successivamente, ancora, così come il riciclaggio, nel 2014, il delitto di reimpiego è stato oggetto di una modifica che ha comportato l'inasprimento del trattamento sanzionatorio, a mezzo dell'art. 3 della legge n. 186/2014.

Da ultimo, il d.lgs. n. 195/2021 ha introdotto un nuovo secondo comma nell'art. 648-ter c.p., andando ad estendere, anche per l'impiego, la possibilità di avere come reati presupposto anche contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno e nel minimo a sei mesi.

---

<sup>111</sup> BARTOLI, *I delitti contro il patrimonio*, cit., 387. Serve che il provento sia oggetto di un delitto presupposto, poi deve essere passato nelle mani di un altro soggetto, per poi arrivare al soggetto agente. Tale ricezione non può però costituire concorso nel riciclaggio.

<sup>112</sup> D'AVIRRO, *Reimpiego di denaro*, in MAIELLO, DELLA RAGIONE (a cura di), *Riciclaggio e reati nella gestione di flussi di denaro sporco*, Milano, 2018, 267. L'Autore definisce la doppia clausola di riserva come un «tipico esempio di normazione di tipo simbolico-repressivo, in cui lo Stato mostra i muscoli, con scarsa considerazione della realtà normativa e sociale sottostante».

### 1.2.2. Il bene giuridico tutelato

Come osservato per la fattispecie di riciclaggio, anche con riguardo al reimpiego si sono avvicendate molteplici ricostruzioni e interpretazioni rispetto a quale sia il bene giuridico tutelato dalla norma.

Prima di tutte si individua una ricostruzione per la quale bene oggetto di tutela sarebbe il sistema economico<sup>113</sup>. Secondo tale tesi, la norma intende ostacolare l'inserimento di capitali di provenienza illecita nell'economia legale e salvaguardare gli interessi dei singoli operatori, i quali rischiano di vedere compromesse le loro posizioni per l'ingresso di capitali illeciti sul mercato e la perturbazione dello stesso.<sup>114</sup>

Altra ipotesi ricostruttiva ritiene che il bene tutelato sia il patrimonio. Questo deve essere però inteso in una «accezione ampia e superindividuale: una lettura evoluta e dinamica del concetto di patrimonio porta a identificarlo con l'investimento con conseguente spostamento del bene giuridico dall'ambito di tutela costituzionale della proprietà (art. 42 Cost.) alla tutela del risparmio ( art. 47 Cost.). In sostanza, il legislatore minerebbe in questo modo a tutelare il risparmio al fine di garantire la parità delle condizioni di rischio degli investitori e, così, prevenire turbamenti anomali delle condizioni di rischio che vengono considerate normali per il mercato». <sup>115</sup>

Il rischio di tale ricostruzione data la «tutela di interessi di così ampia portata rischia di attrarre nel perimetro applicativo della norma condotte di sfuggente dannosità»<sup>116</sup>; nella pratica, tuttavia, tale rischio parrebbe rimanere solo ipotetico, in quanto, come si è già detto, la norma riceve scarsa applicazione.

Contrariamente a quanto si è precedentemente osservato per il riciclaggio, parte della dottrina<sup>117</sup>, ha escluso che si possa ricondurre il reato *ex art. 648-ter c.p.*

---

<sup>113</sup> D'AVIRRO, *Reimpiego di denaro*, cit., 268; FIANDANCA, MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, cit., 267.

<sup>114</sup> FIANDANCA, MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, cit., 267.

<sup>115</sup> MUSCO, *Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego*, cit., 102. Nello stesso senso anche LONGOBARDO, *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*, in FIORE (diretto da) *I reati contro il patrimonio*, Torino, 2010, 886 ss.

<sup>116</sup> MUSCO, *Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego*, cit., 102.

<sup>117</sup> ZANCHETTI, *Il riciclaggio di denaro proveniente da reato*, Milano 1997, 455. Di opinione contraria la relazione della Commissione Greco la quale sottolineava come «i fatti di cui agli artt. 648-bis e 648-ter Cp, unitamente considerati, costituiscono una minaccia non tanto per il bene patrimonio, quanto piuttosto per l'ordine economico e finanziario, nonché per l'amministrazione

al novero dei reati posti a salvaguardia dell'amministrazione della giustizia, in quanto «Il fatto che manchi la menzione “in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa” del bene, nella quale avevamo identificato il nucleo fondante di disvalore del riciclaggio come fattispecie contro l'amministrazione della giustizia, implica che la norma sull'impiego (prescindendo per un momento dai suoi problemi di applicabilità, che la rendono poco idonea a tutelare alcunché) mira a salvaguardare non il bene giuridico della efficiente amministrazione della giustizia, ma quello del risparmio-investimento. Proprio la fase del reinvestimento finale, nel mercato lecito, dei capitali di provenienza criminosa è, infatti, carica di pericolo per la collettività dei risparmiatori onesti. Non vi è modo, come più volte abbiamo rilevato, per un'impresa o un esercizio commerciale che si reggono sui faticosi guadagni del proprio lavoro, di reggere la concorrenza con un'analogha impresa od esercizio finanziati con il fiume di denaro liquido che proviene, ad esempio, dallo spaccio di stupefacenti»<sup>118</sup>.

La giurisprudenza ha, di fatto, infine accolto la tesi per la quale il reato di reimpiego avrebbe natura plurioffensiva, identificando i beni oggetto di tutela come il patrimonio, la corretta amministrazione della giustizia e sull'economia. A sostegno della tesi giurisprudenziale si ha poi l'elevata pena edittale, anche in relazione alla maggiore severità che presenta rispetto al delitto di ricettazione.<sup>119</sup>

In senso concorde si è espressa la Corte costituzionale, secondo la quale «A dispetto, infatti, dell'inclusione fra i delitti contro il patrimonio — suggerita da una certa affinità di struttura con il reato di ricettazione, e peraltro da molti giudicata riduttiva ed inadeguata — è opinione largamente condivisa che le figure criminose di cui agli artt. 648-*bis* e 648-*ter* cod. pen. delineino reati plurioffensivi, i quali vedono relegata in secondo piano la tutela del patrimonio individuale rispetto alla salvaguardia di interessi pubblici identificati, volta a volta, nell'amministrazione della giustizia, nell'ordine pubblico o nell'ordine economico»<sup>120</sup>.

---

della giustizia». FAZIO, *Il cangiante profilo offensivo dei delitti di riciclaggio*, in [www.la legislazione penale.eu](http://www.la legislazione penale.eu), 4 settembre 2020.

<sup>118</sup> ZANCHETTI, *Il riciclaggio di denaro proveniente da reato*, cit., 455.

<sup>119</sup> Cass. pen., sez II, 10 gennaio 2003, n 18103, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it).

<sup>120</sup> C. Cost., 19 luglio 2000, n. 302, in <https://giurcost.org/decisioni/2000/0302s-00.html>.

### 1.2.3. L'elemento oggettivo

La condotta censurata dalla norma è quella di impiego, la quale, tuttavia, risulta alquanto indeterminata nei suoi estremi.<sup>121</sup>

Proprio per la sua indeterminatezza, alcuni si sono interrogati se all'“impiego”<sup>122</sup> fosse necessario dare un'interpretazione restrittiva, in modo da far coincidere il relativo significato o con quello di investimento<sup>123</sup> o con ogni tipo di utilizzo di denaro o beni, prescindendo da uno specifico fine perseguito dal soggetto attivo.<sup>124</sup>

Con riguardo alle “attività economiche e finanziarie”<sup>125</sup>, le prime devono essere interpretate alla luce dell'art 2082 c.c.<sup>126</sup>, quindi come attività di prestazione e scambio di beni o servizi, mentre le seconde devono essere lette come operazioni aventi ad oggetto il trasferimento di denaro, titoli o beni<sup>127</sup>.

Ha assunto rilievo nell'ambito del dibattito la possibilità di far rientrare sotto l'applicazione della norma anche operazioni sporadiche. Mentre una parte della

---

<sup>121</sup> Cass. pen., sez. II, 10 giugno 202, n. 26796, in *www.iusexplorer.it*. La Corte evidenzia come: «reato di reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa, previsto dall'art. 648 *ter* c.p., è un delitto a forma libera realizzabile attraverso condotte caratterizzate da un tipico effetto dissimulatorio e finalizzate ad ostacolare l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità che si intendono occultare».

<sup>122</sup> Cass. pen., sez. II, 14 luglio 2016, n. 33076, in *www.iusexplorer.it*: «Il termine "impiego" rimanda a nozioni volutamente non tecniche, dovendosi intendere per tale qualsiasi tipo e qualsiasi forma di "utilizzazione" e/o di "investimento" dei capitali illeciti, con l'unica specificazione e limitazione che si tratti di un impiego in attività economiche o finanziarie. Si può pertanto affermare come la figura criminosa del reimpiego si ponga come "norma di chiusura", a completamento del sistema sanzionatorio delle attività *lato sensu* di riciclaggio».

<sup>123</sup> FIANDANCA, MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, cit., 268.

<sup>124</sup> LONGOBARDO, *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*, cit., 939.

<sup>125</sup> Cass. pen., sez. II, 14 luglio 2016, n. 22076, in *www.iusexplorer.it* con riferimento alle “attività economiche o finanziarie” rileva come : «nel difetto di esplicite indicazioni ricavabili dallo stesso art. 648-*ter* c.p., si deve necessariamente totale colui che "esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi", e nei successivi artt. 2135 e 2195 c.c. che, a loro volta, qualificano l'imprenditore agricolo e quello commerciale. Perché possa parlarsi di attività economica (anche ai fini sanzionatori del "reimpiego" illecito) occorre la presenza di un'attività finalizzata alla "produzione" o allo "scambio" di beni o di servizi, dovendosi intendere per tale, comunque, non solo l'attività produttiva in senso stretto, ossia quella diretta a creare nuovi beni o servizi, ma anche l'attività di scambio e di distribuzione dei beni nel mercato del consumo, ed altresì ogni altra attività che possa rientrare in una di quelle elencate nelle sopra menzionate norme del codice civile arre da altre norme, contenenti la relativa definizione».

<sup>126</sup> L'art. 2082 qualifica la figura dell'imprenditore come: «È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi».

<sup>127</sup> LONGOBARDO, *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*, cit., 891; FIANDANCA, MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, cit., 268.

dottrina<sup>128</sup> sostiene la tesi negativa, identificando la continuità delle condotte di impiego come elemento strutturale della fattispecie stessa, la Suprema Corte di cassazione<sup>129</sup> sostiene la tesi opposta, poggiando la propria argomentazione sulla previsione al comma due dello stesso articolo 648-ter c.p. dell'aggravante della commissione del reato in circostanza di esercizio di attività professionale.

Altro punto critico della fattispecie è rappresentato dal carattere illecito o meno del denaro oggetto delle condotte di reimpiego. Sul tema, la giurisprudenza sostiene che «tenuto conto delle finalità perseguite dall'art.648-ter c.p. [...], per configurare il delitto di reimpiego non è neanche necessario che la somma di provenienza illecita sia impiegata in attività economiche o finanziarie lecite. Nessuna rilevanza diretta può, quindi, assumere, per escludere la configurabilità del reato, l'eventuale illiceità dell'attività economica o finanziaria nella quale siano impiegate le somme di denaro di provenienza illecita, poiché in tal caso l'offesa arrecata dalla condotta al bene tutelato è anche maggiore. Va, in proposito, affermato il seguente principio di diritto: “ Integra il delitto di cui all'art. 648-ter c.p. anche l'impiego di denaro di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie lecite”»<sup>130</sup>.

#### **1.2.4. L'elemento soggettivo**

L'elemento soggettivo previsto dall'art 648-ter c.p. è quello del dolo generico.

Il dolo in questo caso è rappresentato dalla coscienza e dalla volontà di destinare il denaro, i beni o le altre utilità ad un impiego economicamente utile, nella consapevolezza della loro provenienza illecita.<sup>131</sup>

Per effetto dell'art. 47 comma 3 c.p. l'errore sulla liceità della condotta del reato presupposto esclude il dolo.

Come precedentemente osservato in tema di riciclaggio, il delitto di impiego è configurabile anche ove l'elemento soggettivo assuma forma di dolo eventuale; a tal fine, è necessario provare che vi siano elementi concreti volti a indicare che l'agente si sia rappresentato come altamente probabile la possibilità

---

<sup>128</sup> FIANDANCA, MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, cit., 268.

<sup>129</sup> Cass. pen., sez. II, 5 novembre 2013, n. 9026 , in *www.iusexplorer.it*.

<sup>130</sup> Cass. pen. sez. II, 5 novembre 2013, n. 9026 , cit.

<sup>131</sup> MUSCO, *Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego*, cit., 102.

che i proventi fossero di provenienza illecita e ne abbia conseguentemente accettato il rischio, proseguendo nella condotta.

### 1.3. Il delitto di autoriciclaggio

Il delitto di autoriciclaggio è previsto nell'ordinamento penale italiano dall'art. 648-ter.1 c.p.<sup>132</sup> ed è stato introdotto con l'articolo 3 della legge n. 186/2014, come conseguenza di numerose pressioni internazionali, quali quelle connesse alla Convenzione di Strasburgo del 1999<sup>133</sup>, alla Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale del 2000<sup>134</sup> e alla risoluzione del Parlamento europeo sulla criminalità organizzata adottata nel 2011<sup>135</sup>.

L'attenzione internazionale sull'incriminazione della condotta rifletteva un «tentativo di in qualche modo congelare il profitto in mano al soggetto che ha commesso il reato presupposto, in modo da impedirne la sua utilizzazione maggiormente offensiva, cioè quella che espone a pericolo o addirittura lede l'ordine economico»<sup>136</sup>.

Fino al 2014, la scelta di non incriminare la condotta in esame poggiava sulla lettura che veniva data della clausola di riserva contenuta negli articoli 648-

---

<sup>132</sup> L'art. 648-ter.1. c.p. statuisce che: «Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

<sup>133</sup> La Convenzione è stata ratificata dall'Italia con l. 110/2012.

<sup>134</sup> La Convenzione è stata ratificata dall'Italia con l. 146/2006.

<sup>135</sup> Pur non avendo efficacia vincolante, esorta gli Stati membri ad incriminare la condotta di autoriciclaggio.

<sup>136</sup> MUSCO, *Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego*, cit., 114.

*bis* e 648-ter c.p.: da una parte si riteneva che la stessa fosse necessaria per evitare un eccesso sanzionatorio derivante dalla somma delle pene previste per il reato presupposto e per i reati di riciclaggio e reimpiego; dall'altra parte, si riteneva che la stessa fosse fondamentale per evitare di cadere in una violazione del *ne bis in idem* sostanziale<sup>137</sup> e di violare il principio del *nemo tenetur se detegere*<sup>138</sup>.

Con riguardo alle prime due considerazioni, è da osservare come queste «siano state superate nel momento in cui la progressiva rarefazione del reato presupposto (non più specifiche ipotesi di reato ma ogni “delitto non colposo” ed ora, ogni delitto sia esso doloso e le contravvenzioni punite in misura superiore a determinati limiti edittali) e il suo affrancamento dalla condotta di riciclaggio, hanno portato a escludere che la condotta del riciclatore fosse già ricompresa nel disvalore espresso dall'incriminazione del reato presupposto e che il “privilegio dell'autoriciclaggio” fosse il tributo da pagare al *ne bis in idem*». <sup>139</sup>.

È utile osservare dal punto di vista comparatistico la fattispecie dell'autoriciclaggio, osservando come sia i sistemi di *common law* sia quelli di *civil law*.

Per quanto riguarda i primi, si ricordi che, in Paesi quali Regno Unito e Stati Uniti, non è prevista, nella norma incriminatrice del riciclaggio, alcuna clausola di riserva che eviti l'incriminazione della condotta di chi ricicli il provento di un precedente reato, del quale sia autore o concorrente, ma tale ampiezza della fattispecie è mitigata dalla discrezionalità dell'azione penale.

Nei paesi di *civil law*, geneticamente più vicini all'ordinamento italiano, si può osservare prima di tutto l'ordinamento francese, nel quale, in assenza di una norma espressa che incrimini la fattispecie in esame, la *Cour de Cassation* ha

---

<sup>137</sup> BALDUCCI, MACRILLÒ, *Esecuzione penale e ordinamento penitenziario*, Milano, 2020, 19 s..Il *ne bis in idem* sostanziale tende ad impedire una doppia punizione di una medesima persona per la stessa condotta, quando questa vada a ricadere sotto le previsioni di più norme incriminatrici.

<sup>138</sup> TONINI, *Manuale di procedura penale*, Milano, 2021, 304. Il principio di *nemo tenetur se detegere* è un principio processuale in forza del quale un soggetto non può essere obbligato a rendere una dichiarazione auto-incriminante e per questo è assistito da un privilegio, sancito dall'art 198 comma 2 c.p.p., in forza del quale può sottrarsi dal rendere dichiarazioni dalle quali potrebbe emergere una propria responsabilità penale.

<sup>139</sup> MUSCO, *Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego*, cit., 115; nello stesso senso anche BASILE, *L'autoriciclaggio nel sistema penalistico di contrasto al money laundering e il nodo gordiano del concorso di persone*, in *Cass. pen.*, 2017, 3, 1281. L'autore osserva come l'auto-accusa che si contesta come lesiva del privilegio contro l'autoincriminazione non risieda nel mero godimento ed impiego delle utilità ottenute a mezzo del reato presupposto.

riconosciuto sussistente l'incriminazione per riciclaggio del soggetto che abbia compiuto anche il reato presupposto.

Si consideri, poi, che l'ordinamento svizzero prevede e punisce, con sola pena pecuniaria, il delitto di autoriciclaggio, mentre quello spagnolo prevede espressamente la punibilità della fattispecie con riferimento ad un numero ristretto di reati presupposto.<sup>140</sup>

Tornando all'evoluzione normativa nazionale, si segnala come anche la norma incriminatrice dell'autoriciclaggio abbia ricevuto non poche critiche.

Queste poggiano, principalmente, sui lavori delle numerose commissioni ministeriali che negli anni sono state istituite in materia.

La prima commissione, la commissione Greco<sup>141</sup>, formatasi nel 2013, proponeva l'introduzione di un nuovo reato di riciclaggio da introdurre tra i reati contro l'ordine economico e finanziario, che non prevedesse alcuna clausola di riserva, comprendendo quindi anche le condotte di autoriciclaggio. In alternativa, si poteva prevedere la punibilità dell'autoriciclaggio, salvo che in caso di godimento personale della *res*.

Veniva costituita anche una seconda commissione, presieduta dal professor Fiandaca<sup>142</sup>, la quale suggeriva di inserire in un'unica previsione legislativa le ipotesi di riciclaggio e autoriciclaggio, prevedendo per quest'ultima una pena meno grave. Tratto peculiare delle risultanze del lavoro della commissione fu quello di proporre l'introduzione di un esplicito riferimento ai reati tributari come reati presupposto della fattispecie, in modo tale da fugare ogni dubbio circa la relativa natura.

Infine, il legislatore ha introdotto il delitto di autoriciclaggio in una specifica norma, fortemente legata ai reati presupposto, come evincibile dalla previsione di una pena più mite in caso di commissione di determinati reati presupposto come

---

<sup>140</sup> MUSCO, *Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego*, cit., 117.

<sup>141</sup> Le conclusioni a cui è pervenuta la commissione sono rinvenibili nella relazione contenuta nell'apposita sezione del sito del Ministero della Giustizia, rinvenibile al seguente link: [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_12\\_1.wp?facetNode\\_1=0\\_15&facetNode\\_2=4\\_57&previousPage=mg\\_1\\_12&contentId=SPS914213](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?facetNode_1=0_15&facetNode_2=4_57&previousPage=mg_1_12&contentId=SPS914213).

<sup>142</sup> I risultati dei lavori della commissione Fiandaca sono rintracciabili nella sezione apposita del sito, [seguendo il link https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1391681025relazione\\_Commissione\\_Fiandaca.pdf](https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1391681025relazione_Commissione_Fiandaca.pdf).

anche dal richiamo all'ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa che ancora il reato a quello "a monte"<sup>143</sup>.

Lo stesso contesto di introduzione della fattispecie denota una sua natura ancillare rispetto al reato presupposto. La sua genesi, infatti, è da rinvenire nell'ambito della disciplina della *voluntary disclosure*: si è andati a inserire il delitto di autoriciclaggio «in funzione complementare ai meccanismi di premialità previsti in favore di contribuenti che vogliano spontaneamente denunciare le proprie disponibilità estere, aderendo alla procedura»<sup>144</sup>.

In tale ottica, lo strumento penale diviene "arma" della politica fiscale, andando a «snaturarne così la funzione»<sup>145</sup>.

Profilo altamente critico, all'indomani dell'introduzione della normativa, è quello rappresentato dai possibili profili di retroattività.

I profili di problematicità intertemporale emergevano in relazione a una ipotetica condotta di riciclaggio posteriore alla legge n. 186/2014, ma riferita a un reato presupposto anteriore all'entrata in vigore di tale legge.

La giurisprudenza ha chiarito come non si ravvisi una violazione del principio di irretroattività nel caso di applicazione della nuova norma incriminatrice per fatti di autoriciclaggio aventi ad oggetto il provento di un reato presupposto consumatosi prima dell'entrata in vigore della legge del 2014. La Corte di Cassazione sostiene che «impropriamente viene invocato il principio di irretroattività della legge penale di cui all'art. 2 c.p., in relazione a un reato, quale quello di autoriciclaggio, nel quale soltanto il reato presupposto si assume commesso in epoca antecedente l'entrata in vigore della l. 15 dicembre 2014, n. 186, ma quando comunque lo stesso reato era già previsto come tale dalla legge, mentre l'elemento materiale del reato di cui all'art. 648-ter.1, risulta posto in essere [...] ben successivamente all'introduzione della predetta normativa»<sup>146</sup>.

---

<sup>143</sup> GULLO, *Autoriciclaggio*, cit., 7.

<sup>144</sup> MUSCO, *Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego*, cit., 119

<sup>145</sup> MUSCO, *Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego*, cit., 119.

<sup>146</sup> Cass. pen., sez. II, 15 dicembre 2016, n. 3691, in *www.iusexplorer.it*.

In aggiunta si può constatare come lo stesso legislatore, abbia indicato come l'attività di riciclaggio rilevi anche se derivante da proventi ottenuti tramite la commissione di un reato prima dell'entrata in vigore della norma incriminatrice<sup>147</sup>.

### **1.3.2. Il bene giuridico tutelato**

Riguardo al bene giuridico tutelato, in dottrina si possono distinguere due orientamenti.

Il primo ritiene che oggetto della tutela sia, alla stregua di quanto rilevato per il delitto di riciclaggio, l'amministrazione della giustizia. Si argomenta osservando come il disvalore della condotta sia orientato verso la predisposizione di ostacoli volti a ostacolare concretamente l'identificazione della natura illecita dell'oggetto materiale, mentre la tutela dell'ordine economico si pone sullo sfondo<sup>148</sup>.

Secondo un diverso orientamento, muovendo le fila dal comma 4 della norma di riferimento, si dovrebbe ritenere che la norma miri a tutelare prima di tutto l'ordine economico<sup>149</sup>. Di fatti, secondo il quarto comma in esame la punibilità resterebbe esclusa quando i proventi derivanti dal reato presupposto siano utilizzati allo scopo unico di arricchimento personale. Secondo questa visione i ruoli descritti dalla prima interpretazione verrebbero nettamente rovesciati, favorendo la rilevanza della tutela dell'ordine economico.

### **1.3.3. L'elemento oggettivo**

La struttura oggettiva della norma prevede la punibilità della condotta di impiego, sostituzione e trasferimento di denaro, beni o altre utilità di provenienza criminosa in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza.

All'interno dell'articolo stesso il legislatore ha inteso inserire un elemento, caratterizzante la condotta, ossia l'avverbio "concretamente"<sup>150</sup>, al fine di limitare

---

<sup>147</sup> MUSCO, *Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego*, cit., 122.

<sup>148</sup> MUSCO, *Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego*, cit., 122 ss.; nello stesso senso anche DELL'OSSO, *Riciclaggio dei proventi illeciti e sistema penale*, cit., 127.

<sup>149</sup> BARTOLI, *I delitti contro il patrimonio*, cit., 390. GULLO, *Autoriciclaggio*, cit., 3.

<sup>150</sup> GULLO, *Autoriciclaggio*, cit., 8.

le interpretazioni giurisprudenziali eccessivamente espansive. Infatti, la presenza dell'avverbio fa sì che vengano eliminate dal perimetro della norma tutte quelle condotte che siano solo astrattamente idonee a porre ostacoli all'identificazione dell'origine delittuosa dei proventi, o che, comunque, rechino un connotato di "trasparenza".

La sorte di queste condotte va collegata all'interpretazione della clausola di riserva: se la si intende come un elemento volto ad individuare «un ulteriore carattere della condotta. La norma svolge quindi una funzione definitoria, capace di delimitare ulteriormente il tipo criminoso, espungendo dal perimetro di tipicità del delitto quegli impieghi (economici e ostacolanti, già tipici sulla base del primo comma), sorretti da finalità di mero consumo, consistenti nella sostanza nella mera spendita e quindi incapaci di alterare l'ordine economico. [...]. È evidente come questa interpretazione sia coerente con una ricostruzione dell'autoriciclaggio a tutela dell'ordine economico. Dall'altro lato, v'è un'interpretazione, che si può considerare ormai pienamente affermata in giurisprudenza<sup>151</sup>, secondo cui "fuori dai casi ..." null'altro significa che la fattispecie prevista dal comma 4 è diversa ed autonoma rispetto a quella prevista dai commi precedenti»<sup>152</sup>.

Le condotte incriminate previste dall'art 648-*ter*.1. sono - similmente a quanto precedentemente osservato per il reato di riciclaggio e reimpiego - l'impiego, la sostituzione - quindi l'attività di scambio tra beni di medesimo o diverso genere a mezzo, di solito, di attività commerciali, bancarie, finanziarie o tramite cambio di valute; e il trasferimento - inteso come una traslazione di titolarità e disponibilità dal patrimonio di un soggetto a quello di un altro.

A questo punto sorge un dilemma interpretativo legato alla poca chiarezza nella formulazione della norma: occorre chiedersi se la destinazione del provento illecito tipizzata dalla norma (attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o

---

<sup>151</sup> Cass. pen., sez. VI, 4 maggio 2020, n. 13571, in *www.iusexplorer.it*: «Pertanto, non emergeva all'evidenza l'ipotesi di non punibilità di cui all'art. 648 *ter*.1, quarto comma, cod. pen., che è integrata soltanto nel caso in cui l'agente utilizzi o goda dei beni provento del delitto presupposto in modo diretto e senza compiere su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa». Allo stesso tempo la giurisprudenza ha chiarito anche come sia necessario, che la condotta sia caratterizzata da «particolare capacità dissimulativa idonea a far ritenere che l'autore del delitto presupposto abbia effettivamente voluto effettuare un impiego di qualsiasi tipo ma sempre finalizzato a occultare l'origine illecita del denaro o dei beni». Cass. pen., sez. II, 9 agosto 2018, n. 38422, in *www.iusexplorer.it*.

<sup>152</sup> BARTOLI, *I delitti contro il patrimonio*, cit., 393- 394.

speculative) sia riferita unicamente alla condotta di trasferimento o se la stessa si riferisca anche alle condotte di impiego e sostituzione. Sul punto, la dottrina maggioritaria e la giurisprudenza sostengono che questa sia la soluzione da preferire «in quanto maggiormente in linea con la ratio dell'autoriciclaggio che è appunto quella di evitare inquinamenti dell'economia legale, con l'effetto peraltro che sostituzione e trasferimento finiranno con il confondersi all'interno della prima condotta, non presentandosi che quali forme di impiego»<sup>153</sup>.

Come evidenziato in dottrina, le condotte debbono essere destinate ad ambiti leciti dell'economia, proprio perché è nell'inquinamento del sistema economico lecito che si risolve il disvalore della condotta oggetto della fattispecie<sup>154</sup>.

Passando all'analisi dell'oggetto materiale della condotta, si fa riferimento, stando al dettato della norma, a denaro, beni o altre utilità<sup>155</sup>.

Oggetto del reato può essere quindi qualunque entità suscettibile di valutazione economica o patrimoniale, che abbia un valore di scambio apprezzabile, anche derivante da una precedente condotta di riciclaggio o di autoriciclaggio<sup>156</sup>.

Come già verificatosi con il riciclaggio, anche per l'autoriciclaggio si pone il problema di poter considerare i proventi derivanti da reati tributari oggetto del reato.

Anche in tal caso, si riscontra una tesi che sostiene che l'autoriciclaggio possa avere ad oggetto anche il provento di reati tributari e una tesi contraria a tale eventualità.

Si osserva, di fatti, come, se da una parte la giurisprudenza sembra aver confermato la possibilità di reputare compatibili i reati tributari con il delitto di autoriciclaggio<sup>157</sup>; dall'altra in dottrina si sono avvicendate numerose critiche

---

<sup>153</sup> GULLO, *Autoriciclaggio*, cit., 8.

<sup>154</sup> MUSCO, *Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego*, cit., 130.

<sup>155</sup> Cass. pen., sez. V, 7 gennaio 2021, n. 331 in [www.iuinitinere.it](http://www.iuinitinere.it).

<sup>156</sup> SGUBBI, *Il nuovo delitto di autoriciclaggio: una fonte inesauribile di effetti perversi dell'azione legislativa*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, 1,140. L'autore per spiegare il caso di un fatto di autoriciclaggio il cui reato presupposto sia un altro fatto di autoriciclaggio utilizza la metafora degli specchi paralleli che riproducono all'infinito l'immagine, sottolineando come in questo caso non vi sia la moltiplicazione illusoria della figura ma la moltiplicazione reale del reato.

<sup>157</sup> Cass. pen., sez. II, 13 febbraio 2015, n. 3691, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it).

all'indirizzo seguito dalla Suprema Corte, sottolineando come « così procedendo però [...] si finirebbe con l'aprire automaticamente alla contestazione a titolo di autoriciclaggio, [...], ma senza preoccuparsi a ben vedere di accertare se esso corrisponda alla imposta evasa e se ricorra davvero il dolo di autoriciclaggio in capo all'agente»<sup>158</sup>.

Il rischio evidenziato dalla dottrina appare essere quello che «il dolo del delitto tributario finirà con l'assorbire quello dell'autoriciclaggio»<sup>159</sup>.

#### **1.3.4. L'elemento soggettivo**

L'autoriciclaggio è punito solo a titolo di dolo, nella forma di dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di attuare le condotte previste dall'articolo, con la consapevolezza che il denaro, i beni o le altre utilità abbiano provenienza illecita e che le azioni compiute siano idonee ad ostacolare l'identificazione della stessa.

Tuttavia, l'accertamento di tale ultimo requisito, ossia quello della provenienza illecita dell'oggetto materiale del delitto, appare più agevole rispetto a quanto avviene per gli altri delitti, in quanto il soggetto attivo dell'autoriciclaggio è anche autore o concorrente del reato presupposto.<sup>160</sup>

Bisogna però considerare l'ipotesi, seppur rara, che il soggetto ignori di impiegare i proventi derivanti da un delitto nel quale ha concorso: in tale ipotesi, pare possa trovare applicazione l'art. 47 c.p., escludendosi, dunque, il dolo.

La prova circa la rappresentazione e volizione dell'intralcio concreto rispetto alla ricostruzione della genesi dei proventi continua ad essere soggetta a prova rigorosa.

La giurisprudenza ha inoltre accolto, come per il riciclaggio e la ricettazione, la punibilità a titolo di dolo eventuale<sup>161</sup>.

---

<sup>158</sup> GULLO, *Autoriciclaggio e reati tributari*, cit., 14.

<sup>159</sup> GULLO, *Autoriciclaggio e reati tributari*, cit., 14.

<sup>160</sup> GULLO, *Autoriciclaggio*, cit., 9.

<sup>161</sup> Decisivo come precursore è stata la pronuncia delle Sez. Un. n.124333/2009, in *www.iusexplorer.it*, in tema di ricettazione, che ha ammesso la configurabilità del reato anche a titolo di dolo eventuale.

### 1.3.5. La realizzazione plurisoggettiva dell'autoriciclaggio

Il reato di autoriciclaggio è, a differenza del riciclaggio, un reato proprio.<sup>162</sup>

Volendo esaminare il caso del concorso di persone nello stesso, occorre distinguere due ipotesi, le quali portano a considerazioni molto diverse.

Da una parte vi è l'ipotesi, che non crea alcun problema interpretativo, nella quale un soggetto abbia concorso sia nel reato presupposto sia nell'autoriciclaggio: in questo caso lo stesso risponderà senz'altro di entrambi i delitti, assieme all'autore principale<sup>163</sup>.

Controversa è invece la situazione nella quale l'*extraneus* abbia contribuito alla verificazione del delitto di cui all'articolo 648-ter.1 c.p., ma non anche a quella del reato presupposto.

Per risolvere tale questione sono state elaborate diverse tesi.

Una prima tesi lega la realizzazione plurisoggettiva dell'autoriciclaggio al concorso di persone nel reato proprio. È necessario però distinguere due correnti di pensiero nell'ambito di tale tesi: la prima, secondo cui, poiché «anche in ottica plurisoggettiva, il fatto tipico deve essere realizzato dal soggetto qualificato, si avrà concorso in autoriciclaggio ogniqualvolta sia l'autore o il concorrente nel delitto presupposto a realizzare l'impiego»<sup>164</sup>; la seconda, per cui «ai fini della integrazione della tipicità plurisoggettiva eventuale, ad esclusione dei c.d. reati di mano propria, sarebbe irrilevante la ripartizione dei ruoli tra intraneo ed estraneo»<sup>165</sup>.

In entrambi i casi prospettati si osserva come «si materializzerebbe [...] lo spettro evocato di un delitto di autoriciclaggio “onnivoro” e, sul piano della risposta sanzionatoria, una punizione più lieve anche nei confronti del terzo»<sup>166</sup>.

---

<sup>162</sup> MARINUCCI, DOLCINI, GATTA, *Manuale di diritto penale*, cit., 254. Il reato proprio può essere commesso solo da chi possiede determinate qualità o si trovi in determinate relazioni con altre persone.

Si fa riferimento quindi a una particolare posizione del soggetto, che sia in grado di riflettere un particolare rapporto con il bene giuridico oggetto di tutela.

<sup>163</sup> MUSCO, *Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego*, cit., 125.

<sup>164</sup> GULLO, *Realizzazione plurisoggettiva dell'autoriciclaggio: la Cassazione opta per la differenziazione dei titoli di reato*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, 6, 263.

<sup>165</sup> GULLO, *Realizzazione plurisoggettiva dell'autoriciclaggio: la Cassazione opta per la differenziazione dei titoli di reato*, cit. 263.

<sup>166</sup> GULLO, *Realizzazione plurisoggettiva dell'autoriciclaggio: la Cassazione opta per la differenziazione dei titoli di reato*, cit. 263.

La seconda opzione interpretativa poggia le basi sul concorso apparente di norme e sulla conseguente applicazione del principio di assorbimento. In questo caso, dunque, la condotta sarebbe sussumibile sotto la fattispecie di riciclaggio, valutata singolarmente, ma vista in combinazione con quella *dell'intraneus*. La conclusione alla quale si perviene è quella di applicare l'art. 648-*bis* c.p., dato che, essendo punito più gravemente, assorbe in sé il delitto di autoriciclaggio.

Ulteriore tesi prospettata è quella infine accolta anche dalla Suprema Corte di cassazione<sup>167</sup>, secondo la quale si dovrebbe intendere superato il «dogma dell'unicità del titolo di reato»<sup>168</sup>, considerando differenti i titoli di responsabilità.

La Corte argomenta come una soluzione del genere non debba meravigliare in quanto non è nuova al panorama delle fattispecie a realizzazione plurisoggettiva a soggettività ristretta. Secondo la Corte di cassazione, le «condotte concorsuali poste in essere da terzi *extranei* per agevolare la condotta di autoriciclaggio posta in essere dal soggetto che abbia commesso o concorso a commettere il delitto non colposo presupposto, titolare del bene di provenienza delittuosa “riciclato”, conservano rilevanza penale quale fatto di compartecipazione previsto e punito dall'articolo 648-*bis* c.p. più gravemente di quanto non avverrebbe in applicazione delle norme sul concorso di persone nel reato, *ex artt.* 110 e 117 c.p. e art. 648-*ter*.1 c.p.»<sup>169</sup>.

Tuttavia, la ricostruzione della giurisprudenza non appare appieno soddisfacente, tanto è che si è sostenuto che «L'art. 648-*bis* c.p., salvo una evidente forzatura della norma, non sanziona in via autonoma, come sostenuto dai Giudici di legittimità, le condotte di agevolazione dell'autoriciclaggio realizzate dall'autore del delitto presupposto [...] ma si limita a punire nei medesimi termini del passato le condotte dell'estraneo di sostituzione, trasferimento, etc. Il legislatore avrebbe potuto evitare di inserire l'ennesima norma in un contesto normativo già nutrito di previsioni criminose, seguendo una delle soluzioni prospettate dalle numerose commissioni di studio in materia»<sup>170</sup>.

---

<sup>167</sup> Cass. pen., sez. II, 17 gennaio 2018, n.17235 in *www.iusexplorer.it*.

<sup>168</sup> GULLO, *Realizzazione plurisoggettiva dell'autoriciclaggio: la Cassazione opta per la differenziazione dei titoli di reato*, cit., 265.

<sup>169</sup> Cass. pen., sez. II, 17 gennaio 2018, n.17235, cit.

<sup>170</sup> GULLO, *Realizzazione plurisoggettiva dell'autoriciclaggio: la Cassazione opta per la differenziazione dei titoli di reato*, cit., 267.

Infine, si aggiunge come «una lettura della Cassazione che avesse fatto applicazione di quelle che ci sembrano dover essere le normali dinamiche concorsuali – e dunque affermato il concorso dell'autoriciclaggio, laddove avesse inteso seguire il suo indirizzo prevalente, o, diversamente, negato la natura di reato proprio dell'art. 648-ter1. c.p. – avrebbe forse nell'immediato concesso all'imputato un poco giustificato sconto di pena, ma avrebbe al contempo spinto il legislatore a rivedere un assetto di tutela poco felice, emendando i diversi punti oscuri della fattispecie»<sup>171</sup>.

## **2. La prevenzione del riciclaggio: il d.lgs. n. 231/2007**

La disciplina contenuta all'interno del decreto legislativo n. 231/2007, di tipo prettamente amministrativo, affianca la disciplina penale-codicistica contenuta negli articoli 648-bis c.p. e 648-ter c.p.

La *ratio* seguita dal legislatore con l'introduzione del decreto è quella di contrastare i fenomeni di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, tramite un approccio «spiccatamente preventivo»<sup>172</sup>, così come rinvenibile anche nel corpo stesso del testo normativo<sup>173</sup>.

Il decreto in esame si pone come cornice legislativa nella materia dell'antiriciclaggio, contribuendo a creare un sistema attraverso il quale si «persegue l'obiettivo di prevenire l'ingresso nel sistema legale di risorse di origine criminale; esso contribuisce, quindi, a preservare la stabilità, la concorrenza, il corretto funzionamento dei mercati finanziari e, più in generale, l'integrità dell'economia complessivamente intesa. Nel contempo l'azione di prevenzione è un importante complemento dell'attività di repressione dei reati, in quanto intercetta e ostacola l'impiego e la dissimulazione dei relativi proventi. L'apparato antiriciclaggio, per la sua capacità di individuare e ricostruire condotte criminali, è

---

<sup>171</sup> GULLO, *Realizzazione plurisoggettiva dell'autoriciclaggio: la Cassazione opta per la differenziazione dei titoli di reato*, cit., 267.

<sup>172</sup> [https://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC\\_SEZIONE\\_DOCUMENTI/ATTIVITA\\_PROFESZIONALE/Antiriciclaggio/Vademecum\\_Antiriciclaggio\\_web.pdf](https://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_SEZIONE_DOCUMENTI/ATTIVITA_PROFESZIONALE/Antiriciclaggio/Vademecum_Antiriciclaggio_web.pdf), 2020, 6.

<sup>173</sup> Art. 2, comma 5 d.lgs. 231/2007: «Al fine di prevenire l'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il presente decreto detta misure volte a tutelare l'integrità di tali sistemi e la correttezza dei comportamenti» e art. 2, comma 6 d.lgs. 231/2007: «L'azione di prevenzione di cui al comma 5 è svolta in coordinamento con le attività di repressione dei reati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo».

utilizzato anche per contrastare il finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa»<sup>174</sup>.

Il meccanismo di prevenzione citato si attua concretamente tramite un meccanismo di collaborazione tra apparato pubblico e componente privata, fondato su una serie di obblighi collaborazione di tipo attivo e passivo<sup>175</sup>, dove i primi sono volti a garantire la conoscenza dei clienti e la tracciabilità delle transazioni; mentre gli obblighi attivi i concretizzano in veri e propri obblighi di segnalazione delle operazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF)<sup>176</sup>.

La componente pubblica del meccanismo è formata dalla citata UIF, istituita tramite l'articolo 6 del d.lgs. 231/2007<sup>177</sup>, che si occupa di analizzare le

---

<sup>174</sup> UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA, *Ordinamento italiano*, in <https://uif.bancaditalia.it/sistema-antiriciclaggio/ordinamento-italiano/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102>.

<sup>175</sup> CASTALDI, *Il d.lgs. 231/2007 e la normativa d'attuazione. Il contributo dell'UIF alla lotta alla corruzione*, Courmayeur, 2012, 8 s.

<sup>176</sup> CASTALDI, *Il d.lgs. 231/2007 e la normativa d'attuazione. Il contributo dell'UIF alla lotta alla corruzione*, cit., 8 s.

<sup>177</sup> Per chiarezza si riporta di seguito il testo completo dell'art. 6 d.lgs. 231/2007: «1. Presso la Banca d'Italia è istituita l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF).

2. La UIF esercita le proprie funzioni in piena autonomia e indipendenza. In attuazione di tali principi la Banca d'Italia disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento della UIF, ivi compresa la riservatezza delle informazioni acquisite. La Banca d'Italia attribuisce alla UIF mezzi finanziari e risorse idonei ad assicurare l'efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali.

3. Il Direttore della UIF, al quale compete in autonomia la responsabilità della gestione, è nominato con provvedimento del Direttorio della Banca d'Italia, su proposta del Governatore della medesima Banca d'Italia, tra persone dotate di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e conoscenza del sistema finanziario. Il mandato ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.

4. Per l'efficace svolgimento dei compiti fissati dalla legge e dagli obblighi internazionali, presso la UIF è costituito un Comitato di esperti del quale fanno parte il Direttore e quattro membri, dotati di adeguati requisiti di onorabilità e professionalità. I membri del Comitato sono nominati, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Governatore della Banca d'Italia, e restano in carica tre anni, rinnovabili per altri tre. La partecipazione al Comitato non dà luogo a compensi, né a rimborso spese. Il Comitato è convocato dal Direttore della UIF con cadenza almeno semestrale. Esso cura la redazione di un parere sull'azione dell'UIF che forma parte integrante della documentazione trasmessa al Parlamento ai sensi del comma 510.

5. Entro il 30 maggio di ogni anno il Direttore della UIF trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, un rapporto sull'attività svolta, unitamente a una relazione della Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse attribuite alla UIF 11.

6. La UIF svolge le seguenti attività:

- a) analizza i flussi finanziari al fine di individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo;
- b) riceve le segnalazioni di operazioni sospette di cui all'articolo 41 e ne effettua l'analisi finanziaria;
- c) acquisisce ulteriori dati e informazioni, finalizzati allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, presso i soggetti tenuti alle segnalazioni di operazioni sospette di cui all'articolo 41;
- d) riceve le comunicazioni dei dati aggregati di cui all'articolo 40;
- e) si avvale dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e nell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

informazioni ottenute ed elaborare modelli di comportamento che evidenzino rischi di riciclaggio.

Di concerto con questa operano anche le Autorità di vigilanza di settore le quali «sovraintendono al rispetto degli obblighi stabiliti dal presente decreto da parte dei soggetti rispettivamente vigilati»<sup>178</sup>.

La controparte privata si identifica con soggetti, diversi di volta in volta, identificati dagli articoli 11 e seguenti del decreto e dal comma 2 dell'art. 10<sup>179</sup>, come destinatari degli obblighi previsti dalla normativa.

---

e-bis) in materia di segnalazione di operazioni sospette, emana istruzioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sui dati e le informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni di cui all'articolo 4112.

7. La UIF, avvalendosi delle informazioni raccolte nello svolgimento delle proprie attività:

- a) svolge analisi e studi su singole anomalie, riferibili a ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, su specifici settori dell'economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realtà economiche territoriali;
- b) elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

- c) può sospendere, anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, della DIA e dell'autorità giudiziaria, per un massimo di cinque giorni lavorativi, sempre che ciò non pregiudichi il corso delle indagini, operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, dandone immediata notizia a tali organi.

7-bis. Alla UIF e al personale addetto si applica l'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 26213».

<sup>178</sup> Art. 7 d.lgs. 231/2007. Per completezza espositiva si riporta l'intero testo della norma: «1. Le Autorità di vigilanza di settore sovraintendono al rispetto degli obblighi stabiliti dal presente decreto da parte dei soggetti rispettivamente vigilati con le modalità di cui all'articolo 53. I soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), che siano contemporaneamente iscritti anche al Registro dei revisori, sono vigilati dalla CONSOB.

2. Nel rispetto delle finalità e nell'ambito dei poteri regolamentari previsti dai rispettivi ordinamenti di settore, le Autorità di vigilanza, d'intesa tra di loro, emanano disposizioni circa le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente, l'organizzazione, la registrazione, le procedure e i controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria di cui all'articolo 11 e di quelli previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera a), a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Per i soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), contemporaneamente iscritti al registro dei revisori, tali disposizioni sono emanate dalla CONSOB. Per i soggetti di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), tali disposizioni sono emanate dalla Banca d'Italia.

2-bis. Le autorità di vigilanza di settore cooperano con le Autorità di vigilanza europee e forniscono tutte le informazioni necessarie all'espletamento dei loro compiti».

<sup>179</sup> Art. 10, comma 2 d.lgs. 231/2007: «Le disposizioni contenute nel presente decreto, fatta eccezione per gli obblighi di identificazione e registrazione indicati nel Titolo II, Capi I e II, si applicano altresì:

- a) alle società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
- b) alle società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari;
- c) alle società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari;
- d) alle società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari;
- e) alle seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al possesso di licenze, di autorizzazioni,

Sono destinatari degli obblighi: gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria<sup>180</sup>, i professionisti<sup>181</sup>, i revisori contabili<sup>182</sup> e gli altri soggetti definiti dall'art. 14 del d.lgs. n. 231/2007.

La genesi del d.lgs. n. 231/2007 è dovuta al recepimento, da parte del legislatore italiano, della Direttiva n. 2005/60/CE – c.d. Terza Direttiva Antiriciclaggio.

Conformemente al modello europeo il decreto adotta una nozione ampia di riciclaggio comprendente «anche le attività di autoriciclaggio, vale a dire l'impiego in attività economiche o finanziarie dei proventi illeciti da parte di coloro che hanno commesso o concorso a commettere il reato presupposto»<sup>183</sup>, così come descritta dall'art. 2 del testo normativo<sup>184</sup>.

---

iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività 17; specificamente richieste dalle norme a fianco di esse riportate:

- 1) commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalità industriali o di investimento, per il quale è prevista la dichiarazione di cui all'articolo 1 della legge 17 gennaio 2000, n. 7;
- 2) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, per il quale è prevista la licenza di cui all'articolo 127 del TULPS;
- 3) fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, all'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- 4) commercio di cose antiche di cui alla dichiarazione preventiva prevista dall'articolo 126 del TULPS;
- 5) esercizio di case d'asta o galleria d'arte per il quale è prevista la licenza prevista dall'articolo 115 del TULPS;
- 5-bis) mediazione, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 6918;
- f) alle succursali italiane dei soggetti indicati nelle lettere precedenti aventi sede legale in uno stato estero;
- g) agli uffici della pubblica amministrazione».

<sup>180</sup> Art. 11 d.lgs. 231/2007.

<sup>181</sup> Art. 12 d.lgs. 231/2007.

<sup>182</sup> Art. 13 d.lgs. 231/2007.

<sup>183</sup> UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA, *Ordinamento italiano*, in <https://uif.bancaditalia.it/sistema-antiriciclaggio/ordinamento-italiano/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102>.

<sup>184</sup> Art. 2 d.lgs. 231/2007 recita: «1. Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

La prima modifica consistente della normativa si è avuta ad opera del d.lgs. n. 90/2017, il quale ha recepito la Direttiva UE/2015/849 – la c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio.

L'obiettivo perseguito dalla Direttiva è stato quello di far fronte alla minaccia del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, impedendo l'uso dei mercati finanziari a tali scopi, andando a sostituire la previgente Terza Direttiva Antiriciclaggio del 2007, eliminare qualunque tipo di ambiguità esistente nella normativa e coordinare al meglio le diverse strategie antiriciclaggio negli Stati Membri dell'Unione europea<sup>185</sup>.

La modifica del 2017 ha inciso su aspetti cruciali del decreto, quali: l'eliminazione del concetto di tardività della segnalazione, l'eliminazione, per i professionisti, dell'obbligo di tenuta del registro antiriciclaggio e la modifica dell'apparato sanzionatorio<sup>186</sup>.

Con riguardo al primo aspetto, la modifica ha riscritto il secondo comma dell'art. 35 del d.lgs. n. 231/2007, andando ad eliminare la parte in cui si considerava tardiva la segnalazione effettuata successivamente rispetto all'avvio delle attività ispettive delle autorità presso il soggetto obbligato, o comunque dopo 30 giorni dal compimento dell'operazione.

La novella del 2017 ha poi espunto l'obbligo, per professionisti quali commercialisti, notai o avvocati, di tenere presso sé un registro antiriciclaggio; è

---

d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

2. Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo.

3. La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di cui al comma 1, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.

4. Ai fini del presente decreto per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.

5. Al fine di prevenire l'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il presente decreto detta misure volte a tutelare l'integrità di tali sistemi e la correttezza dei comportamenti.

6. L'azione di prevenzione di cui al comma 5 è svolta in coordinamento con le attività di repressione dei reati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo».

<sup>185</sup> Per una spiegazione della Direttiva UE 2015/849 si veda <https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/preventing-abuse-of-the-financial-system-for-money-laundering-and-terrorism-purposes.html>.

<sup>186</sup> CAVALLETTI, *La Normativa Antiriciclaggio: Focus sulle novità introdotte dal D. lgs. N. 90/2017*, in *www.4clegal.com*, 11 gennaio 2018.

tuttavia rimasto in capo agli stessi l'obbligo di tenere le scritture che servano a comprovare l'ossequio delle procedure antiriciclaggio<sup>187</sup>.

Dal punto di vista sanzionatorio il d.lgs. n. 90/2017 ha, non solo introdotto una fattispecie penale, di cui all'art. 55, ma ha, soprattutto, operato un temperamento delle sanzioni amministrative, sotto le quali, si sottolinea, «ormai ricadono la maggior parte delle condotte che violano la normativa antiriciclaggio»<sup>188</sup>.

La nuova formulazione dell'art. 55 d.lgs. n. 231/2007 contempla cinque differenti ipotesi di reato, di tipo commissivo, declinate nel corpo dell'articolo. Le condotte sono descritte come: la falsificazione di dati e informazioni relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e natura del rapporto continuativo o prestazione professionale all'operazione; l'utilizzo di dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione; l'acquisizione o conservazione di dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione, uso di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei dati; la conservazione di dati falsi o informazioni non veritiere; la violazione del divieto di comunicazione della segnalazione di operazione sospetta o del flusso di ritorno delle informazioni<sup>189</sup>.

Con riguardo alle sanzioni di tipo amministrativo, la riforma ha totalmente riscritto il Capo II del Titolo V, a queste dedicato, descrivendo quattro differenti ipotesi sanzionabili<sup>190</sup>, quali: l'inosservanza degli obblighi di conservazione; l'inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette; l'inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei

---

<sup>187</sup> CAVALLETTI, *La Normativa Antiriciclaggio: Focus sulle novità introdotte dal D. lgs. N. 90/2017*, cit.

<sup>188</sup> CAVALLETTI, *La Normativa Antiriciclaggio: Focus sulle novità introdotte dal D. lgs. N. 90/2017*, cit.

<sup>189</sup> Per una trattazione completa sulle ipotesi di reato di cui all'art. 55 d.lgs. 231/2007 si veda MUSCO, *Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego*, cit., 195 ss.

<sup>190</sup> Artt. Da 56 a 60 d.lgs. 231/2007.

componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati; l'inosservanza degli obblighi informativi nei riguardi dell'UIF e degli ispettori del MEF<sup>191</sup>.

Il d.lgs. n. 90/2017 ha inoltre introdotto alcune modifiche allo scopo di prevenire il riciclaggio connesso all'impiego di criptovalute.

Innanzitutto, ha fornito la definizione di valuta virtuale, quale: «la rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente»<sup>192</sup>.

*In secundis* ha inserito tra i soggetti destinatari degli obblighi di prevenzione anche i prestatori “di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso”, i c.d. *exchanger*<sup>193</sup>.

La seconda modifica significativa apportata al d.lgs. n. 231/2007 è stata fatta ad opera del d.lgs. n. 125/2019, il quale recepisce la Direttiva UE/2018/843 – nota anche come V Direttiva Antiriciclaggio.

Il *main goal* perseguito dalla Direttiva è stato quello di «tracciare con ampio grado di certezza i flussi finanziari nell'ottica dell'azione di contrasto al riciclaggio di denaro di illecita provenienza e di finanziamento del terrorismo. [...] L'ultima Direttiva, si è posta come obiettivo quello di ostacolare le attività criminali senza limitare, però, il normale funzionamento dei sistemi di pagamento»<sup>194</sup>.

Sono molteplici le modifiche apportate dal decreto in esame e la maggior parte attengono proprio al settore del *cyberlaundering* e alla sua prevenzione.

Prima di tutto è stata ampliata la nozione di valuta virtuale, la quale è mutata in «rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente»<sup>195</sup>.

---

<sup>191</sup> In <https://www.studioferrajoli.it/le-nuove-sanzioni-amministrative-antiriciclaggio/>.

<sup>192</sup> Art. 1, comma 2, lett. qq) d.lgs. 231/2007 secondo la formulazione data dal d.lgs. 90/2017.

<sup>193</sup> Art. 3, comma 5, lett. i) d.lgs. 231/2007.

<sup>194</sup> GIORDANA, *Antiriciclaggio: le nuove disposizioni*, in *www.altalex.com*, 6 novembre 2019.

<sup>195</sup> Art. 1, comma 2, lett. qq) d.lgs. 231/2007 secondo la formulazione data dal d.lgs. 125/2019.

Riguardo i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio, risulta ampliato il novero di essi, in quanto vengono estesi anche ai c.d. *wallet providers*, definiti come «ogni persona fisica o giuridica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche *on line*, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali»<sup>196</sup>.

È inoltre da sottolineare come la ricomprensione di tali soggetti come destinatari del decreto li renda anche esposti all'applicazione delle sanzioni penali contenute nello stesso, all'art. 55 d.lgs. n. 231/2007, «in particolare per i reati propri consistenti nell'utilizzo, acquisizione e formazione, ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione, di dati ed informazioni false relativi al titolare dell'operazione o al suo contenuto»<sup>197</sup>.

Per quanto concerne la parte prescrittiva del decreto n. 231/2007, questa prevede numerosi obblighi in capo ai soggetti designati come destinatari della normativa. Questi possono essere divisi in quattro macro-aree<sup>198</sup>: obblighi di adeguata verifica della clientela<sup>199</sup>, obblighi di registrazione<sup>200</sup>, obblighi di segnalazione<sup>201</sup>, misure ulteriori – tra queste si ritrovano anche le limitazioni all'uso del contante dei titoli al portatore, e il divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia<sup>202</sup>.

Passando in rassegna il contenuto di tali prescrizioni si può individuare, partendo dagli obblighi di adeguata verifica della clientela, come questi riguardino il dovere per gli intermediari finanziari e gli esercenti attività finanziaria di «provvedere ad un'adeguata verifica della clientela in relazione ai rapporti ed alle operazioni riguardanti lo svolgimento della loro attività istituzionale o professionale.

In particolare gli intermediari finanziari *ex art. 11* del nuovo Testo Unico e gli

---

<sup>196</sup> Art. 1, comma 2, lett. ff-bis) d.lgs. 231/2007.

<sup>197</sup> VADALÀ, *Criptovalute e cyberlaundering: novità antiriciclaggio nell'attesa del recepimento della direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 6 maggio 2020.

<sup>198</sup> Contributo reperibile in <https://studiofinetti.eu/2021/07/16/la-normativa-antiriciclaggio-meglio-nota-come-d-lgs-231-2007/>.

<sup>199</sup> Artt. Da 13 a 35 d.lgs. 231/2007.

<sup>200</sup> Artt. Da 36 a 40 d.lgs. 231/2007.

<sup>201</sup> Artt. Da 41 a 48 d.lgs. 231/2007.

<sup>202</sup> Artt. 49 e 50 d.lgs. 231/2007.

esercenti attività finanziaria dovranno procedere alla verifica della clientela quando instaureranno un rapporto di tipo continuativo ovvero un rapporto che dia luogo a più operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di mezzi di pagamento non esauribile in un'unica operazione. Il dovere di adempiere ad un obbligo di adeguata verifica della clientela dovrà essere in ogni caso osservato anche nell'ipotesi in cui l'intermediario esegua delle mere operazioni occasionali disposte dai clienti, la cui esecuzione comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 Euro indipendentemente dal fatto che il trasferimento sia effettuato mediante un'unica operazione ovvero tramite operazioni collegate o frazionate. Non solo, la verifica del cliente dovrà comunque essere sempre garantita non solo quando l'operazione faccia insorgere nell'intermediario finanziario il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo a prescindere da qualsiasi deroga, esenzione o soglia, ma anche nel caso in cui insorgano dei dubbi in ordine alla veridicità ed all'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione del cliente»<sup>203</sup>.

Con riguardo all'obbligo di registrazione invece questo riguarda «i documenti acquisiti per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela (le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari)»<sup>204</sup>.

Gli obblighi di segnalazione, da ultimo, prevedono di «portare a conoscenza della UIF, mediante l'invio di una segnalazione di operazioni sospette, le operazioni per le quali "sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa"»<sup>205</sup>.

---

<sup>203</sup> FERRAJOLI, *Obblighi di adeguata verifica della clientela del nuovo decreto antiriciclaggio*, in [www.fiscoetasse.com](http://www.fiscoetasse.com), 17 dicembre 2012.

<sup>204</sup> Contributo reperibile su <https://www.notaio-busani.it/it-IT/antiriciclaggio-obblighi-registrazione.aspx>.

<sup>205</sup> UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA, *Segnalazioni di operazioni sospette*, in <https://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/segnalazioni-sos/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102>.

È utile, intanto, chiarire cosa si intenda per operazione sospetta, ovvero un'operazione rispetto alla quale vi sia stata una «valutazione compiuta di tutti gli elementi delle operazioni – oggettivi e soggettivi – a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico»<sup>206</sup>, sulla base di un sospetto «desunto da caratteristiche, entità e natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsiasi altra circostanza conosciuta dai segnalanti in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica o dell'attività svolta dai soggetti cui le operazioni sono riferite»<sup>207</sup>.

Tutte le segnalazioni che pervengono all'UIF costituiscono la base sulla quale questa svolge «analisi e studi su singole anomalie, riferibili a ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo su specifici settori dell'economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realtà economiche territoriali, anche sulla base dell'analisi nazionale dei rischi elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria»<sup>208</sup>.

Una volta compiute le analisi l'UIF comunica i risultati ad una serie di soggetti, quali: forze di polizia, Autorità di vigilanza di settore, Ministero dell'economia e delle finanze, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, Ministero della giustizia ed al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo<sup>209</sup>.

---

<sup>206</sup> UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA, *Segnalazioni di operazioni sospette*, in <https://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/segnalazioni-sos/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102>.

<sup>207</sup> UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA, *Segnalazioni di operazioni sospette*, in <https://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/segnalazioni-sos/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102>.

<sup>208</sup> Art. 6, comma 7, lett. a) d.lgs. 231/2007.

<sup>209</sup> Art. 12, comma 5, d.lgs. 231/2007.

## CAPITOLO II

### IL *CYBERLAUNDERING*

#### 1. L'evoluzione storico-normativa delle *cryptocurrencies*

L'evoluzione tecnologica alla quale si è assistito negli ultimi decenni ha finito per inglobare ormai la totalità dei settori della vita quotidiana di ogni individuo, ivi compresi quello finanziario, quello economico e quello giuridico.

I progressi nel campo della crittografia e del web hanno favorito le nuove tecnologie, determinando un mutamento profondo nell'economia globale – soprattutto nel settore finanziario – modificando le modalità di scambio di beni e servizi, ivi compresi quelli finanziari.

Una delle più significative innovazioni digitali applicate al mondo finanziario è costituita dalle "criptovalute" o "valute virtuali", la più nota delle quali è il *bitcoin*.

L'ascesa e l'implementazione del *bitcoin* e delle altre criptovalute hanno «inaugurato una nuova fase dell'informatica applicata alla società»<sup>1</sup>.

Le criptovalute vengono definite come «rappresentazioni digitali di valore, utilizzate – su base volontaria – come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi. Esse possono essere trasferite, conservate e negoziate elettronicamente. Le valute virtuali non sono emesse da banche centrali o da autorità pubbliche, non costituiscono moneta legale né sono assimilabili alla moneta elettronica»<sup>2</sup>.

Al fine di comprendere cosa si intenda per criptovaluta, è però necessario innanzitutto analizzare la parola stessa. Essa è composta da due parole: cripto e valuta. Si può quindi individuare, seguendo una prima interpretazione superficiale, la criptovaluta come una moneta nascosta. Il carattere nascosto di questa origina

---

<sup>1</sup> SICIGNANO, *Bitcoin e riciclaggio*, Torino, 2019, 1.

<sup>2</sup> in *Utilizzo anomalo di valute virtuali*, Unità di informazione finanziaria per l'Italia, [https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/comunicazione\\_uif\\_su\\_vv.pdf](https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/comunicazione_uif_su_vv.pdf).

dal fatto che è utilizzabile e visibile solo tramite la conoscenza di una determinata “chiave di accesso”<sup>3</sup>.

Inoltre, questa esiste esclusivamente nella forma virtuale e si scambia solo per via telematica (non esistendo una sua forma fisica) con operazioni *peer-to-peer*, ossia tramite una «rete informatica nella quale i computer degli utenti connessi fungono nello stesso tempo da *client* e da *server*. In tal modo, gli utenti sono in grado di accedere direttamente l'uno al computer dell'altro, visionando e prelevando i *file* presenti nelle memorie di massa e mettendo a loro volta a disposizione i *file* che desiderano condividere»<sup>4</sup>.

Ulteriori attributi riferibili alla valuta virtuale sono: “chiusa”, “unidirezionale” o “bidirezionale”: «la differenza tra le tre fattispecie risiede nella possibilità o meno di poter scambiare la criptovaluta con moneta a corso legale (o valuta ‘ufficiale’ o ‘moneta *fiat*’, secondo altre comuni denominazioni) e nella tipologia di beni/servizi acquistabili. Il *bitcoin*, ad esempio, è una moneta virtuale bidirezionale in quanto può essere facilmente convertita con le principali valute ufficiali e viceversa»<sup>5</sup>.

I principali elementi costitutivi delle valute virtuali sono i seguenti: un protocollo, ovvero un codice informatico che specifica come i partecipanti possono effettuare le transazioni; la *blockchain*, che consente di conservare ogni aspetto delle transazioni in modo immodificabile; una rete decentralizzata di partecipanti che agiscono secondo ciò che viene statuito nel protocollo<sup>6</sup>.

La creazione e la distribuzione di criptovalute non è riservata ad una particolare cerchia di soggetti, ma è rivolta a chiunque. Si ricorre a tal fine ad una “*initial coin offering*” (ICO), che rappresenta un «meccanismo finalizzato alla raccolta di fondi necessari a finanziare un progetto imprenditoriale, in maniera simile alle “*Initial Public Offering*” (IPO) e all’*equity crowdfunding*. A differenza di questi ultimi, l’ICO implica l’emissione di c.d. *coin* o *token* digitali in luogo di strumenti finanziari tradizionali (es. azioni). I *token* vengono offerti agli investitori

---

<sup>3</sup> Sul tema si veda: <https://www.consob.it/web/investor-education/criptovalute>.

<sup>4</sup> Voce: *peer-to-peer* in Enciclopedia Treccani online: <https://www.treccani.it/enciclopedia/peer-to-peer/>.

<sup>5</sup> Sul tema si veda: <https://www.consob.it/web/investor-education/criptovalute>.

<sup>6</sup> <https://www.consob.it/web/investor-education/criptovalute>.

che li acquistano contro *cash* (USD, EUR...) oppure, più spesso, criptovalute (principalmente Bitcoin e Ether). La creazione, l'emissione ed il trasferimento di *token* avviene per mezzo della tecnologia "*distributed ledger*" (DLT)<sup>7</sup>.

Le ICO constano delle seguenti fasi: costituzione di un progetto "innovativo" da sviluppare e finanziare; redazione e pubblicazione su *internet* di un documento informativo non standardizzato che riguarda l'emittente, il progetto e *il coin/token* (il cosiddetto "*white paper*"); ricorso alla tecnologia *blockchain* per la raccolta di fondi da parte degli investitori.

Dal punto di vista normativo, il legislatore ha inserito per la prima volta una definizione di valuta virtuale nell'articolo 1, comma 2, lett. qq), del d.lgs. n. 231/2007 - emanato in attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo - individuandola come una «rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente».

Tale definizione è stata poi modificata dall'articolo 1, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 125/2019 come segue: «rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente».

In merito alla scelta del legislatore rispetto a tale formulazione, si può osservare come lo stesso «non usa l'espressione "moneta virtuale" – bensì "valuta virtuale" – e chiarisce che la "rappresentazione digitale" del valore non è riconducibile direttamente (si usa la locuzione "non necessariamente") ad una disponibilità finanziaria in moneta avente corso legale, con ciò distinguendosi dalla "moneta elettronica", anche se adoperata come mezzo di scambio. Nella definizione legislativa si presuppone che, non trattandosi di valuta emessa "da una banca centrale o da un'autorità pubblica", la valuta virtuale sia accettata solo su base

---

<sup>7</sup> <https://www.consob.it/web/investor-education/criptovalute>.

consensuale. I debiti pecuniari, infatti, ai sensi dell'art. 1277 c.c.<sup>8</sup> si estinguono con moneta avente corso legale».<sup>9</sup>

A tal proposito occorre precisare come ai sensi della legge, più precisamente ai sensi dell'articolo 1278 c.c.<sup>10</sup>, «se la somma dovuta è determinata in una moneta non avente corso legale nello Stato, il debitore ha facoltà di pagare in moneta legale, al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento». In questi casi il debitore è tenuto ad adempiere tramite la corresponsione di una somma della moneta determinata, ma può adempiere anche corrispondendo una somma equivalente di moneta legale<sup>11</sup>.

D'altra parte, bisogna anche considerare che i *bitcoin*, e in generale le valute virtuali, non sono rimborsabili alla stregua delle monete legali, non essendo rappresentazioni alternative alla moneta *fiat*<sup>12</sup>.

Nel 2017 il legislatore è intervenuto nuovamente sulla disciplina della valuta virtuale, modificando il precedente testo normativo, con l'emanazione del d.lgs. n. 90/2017. Questo recepiva la IV direttiva antiriciclaggio – direttiva UE/2015/849<sup>13</sup> – ampliando il novero dei soggetti destinatari degli obblighi di prevenzione, comprendendovi anche i prestatori di servizi “di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso”, i c.d. *exchanger*.

Successivamente, in attuazione della V direttiva antiriciclaggio – direttiva UE/2018/843<sup>14</sup> - è stato emanato il d.lgs. n. 125/2019, il quale, recependo le indicazioni della direttiva, ha incluso tra i destinatari della disciplina antiriciclaggio, quali prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, di cui all'art. 1

---

<sup>8</sup> La norma recita «I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale. Se la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha più corso legale al tempo del pagamento, questo deve farsi in moneta legale raggugliata per valore alla prima».

<sup>9</sup> DE RITIS, *Virtuale, la quarta generazione di moneta*, in *Riv. not.*, 2018, 6, 1314.

<sup>10</sup> L'art. prevede «Se la somma dovuta è determinata in una moneta non avente corso legale nello Stato, il debitore ha facoltà di pagare in moneta legale, al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento».

<sup>11</sup> BORRONI, *Bitcoin e blockchain: un'analisi comparatistica dalla nascita alla potenziale regolamentazione*, in *Ianus*, 2019, 19, 309.

<sup>12</sup> FAUCEGLIA, *Moneta e denaro: il tema del conferimento societario in criptovalute. Note introduttive*, in *Riv. not.*, 2018, 6, 1290.

<sup>13</sup> Il testo integrale della direttiva è rinvenibile presso il sito <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0843&from=IT>.

<sup>14</sup> Il testo integrale della direttiva è presente sul sito <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0843&from=IT>.

comma 2, lett. ff), del decreto<sup>15</sup>, «ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o all'intermediazione nello scambio delle medesime valute». Vengono quindi inclusi nella categoria di cui sopra anche i prestatori di servizi di portafoglio digitale, c.d. *wallet provider*, i quali vengono definiti dall'art. 1, comma 2, lett. ff-*bis*), come «ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche *on line*, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali».

Tramite tale intervento legislativo «si recepisce a livello normativo la tendenza dei sistemi di valute virtuali a porsi come del tutto alternativi ed autonomi rispetto ai sistemi di pagamento o d'investimento in moneta fisica o elettronica, con i quali possono anche non interagire mai»<sup>16</sup>.

Se è vero che il fenomeno delle criptovalute e il loro crescente sviluppo rappresenta una forma di informatica applicata alla società, che potrebbe finire per pervadere quasi ogni aspetto della vita della comunità, è stato osservato come l'utilizzo del protocollo *Bitcoin* potrebbe rivoluzionare numerosi settori della società, quali la politica e il settore contrattualistico. Ad esempio, esso potrebbe essere utilizzato per permettere ai cittadini di votare tramite i propri *smartphone* o ancora, come è già avvenuto negli Emirati Arabi Uniti, di tenere un contatto diretto tra i consociati e le forze dell'ordine<sup>17</sup>.

---

<sup>15</sup> Testo integrale del d.lgs. 231/2007 così come modificato da ultimo dal d.lgs 125/2019 disponibile in <https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2007-12-14&atto.codiceRedazionale=007X0246&atto.articolo.numero=0&qId=f07edcf2-86f5-406c-9a13-652b3d0e706a&tabID=0.3657660206551908&title=lbl.dettaglioAtto>.

<sup>16</sup> VADALÀ, *Criptovalute e cyberlaundering: novità antiriciclaggio nell'attesa del recepimento della direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale*, in *Sist. Pen.*, 6 maggio 2020.

<sup>17</sup> ACHKANIAN, *Dubai Police app is now even more advanced*, in *www.gulfNews.com*, 24 dicembre 2016.

Con riguardo al settore dei contratti, la crescita degli *smart contracts* potrebbe essere abbinata ad un sistema attraverso il quale, in caso di inadempimento contrattuale, il cittadino può richiedere e ottenere autonomamente il rimborso<sup>18</sup>.

Venendo quindi alle motivazioni per le quali i *bitcoin*, e in generale le criptovalute, hanno registrato un così elevato consenso nella popolazione degli investitori del *web*, occorre prima di tutto rilevare che le transazioni aventi ad oggetto le valute virtuali sono interamente tracciate e garantiscono uno pseudo-anonimato.

Si parla di pseudo-anonimato perché «le transazioni avvengono da un portafoglio elettronico (*wallet*), che non ha nomi o identificativi di persone, ma solo un lungo codice di lettere e cifre. Tuttavia, incrociando più transazioni effettuate dallo stesso *wallet*, è possibile risalire al proprietario fisico; spesso, inoltre, le transazioni rivelano dettagli importanti sul computer utilizzato per effettuarle, come ad esempio l'indirizzo Ip. Inoltre, tutte le transazioni effettuate nella storia di *Bitcoin* saranno sempre pubbliche. Pertanto, è più corretto dire che *Bitcoin* è un sistema “pseudo-anonimo”, e non garantisce anonimità»<sup>19</sup>.

Per quanto parziale, tale tratto di anonimato attrae soggetti interessati ad un impiego criminale della tecnologia orbitante intorno al mondo delle criptovalute.

Difatti, i *bitcoin* sono utilizzati, ad esempio, come moneta di scambio nel *deep web*, ovvero «quella parte sommersa di internet non tracciata dai tradizionali motori di ricerca. Si accede mediante un programma denominato Tor, che consente l'anonimizzazione dell'utente. Nell'ambito del *deep web* ci sono molte piattaforme *on line* dedicate alla vendita di beni illegali»<sup>20</sup>.

Ancora, i *bitcoin* sono anche utilizzati come strumento di finanziamento al terrorismo<sup>21</sup>.

Proprio per tale motivo – essendo le criptovalute «la babele del riciclaggio»<sup>22</sup>- l'uso delle valute virtuali ha incontrato lo scetticismo di molti

---

<sup>18</sup> SICIGNANO, *Bitcoin e riciclaggio*, cit., 2.

<sup>19</sup> CHIRIATTI, *I nove (falsi) miti più comuni di bitcoin e delle valute virtuali*, in [www.ilsole24ore.com](http://www.ilsole24ore.com), 3 febbraio 2016.

<sup>20</sup> SICIGNANO, *Bitcoin e riciclaggio*, cit., 6.

<sup>21</sup> SANDERS, *Bitcoin: Islamic States's online currency venture*, in [www.dw.com](http://www.dw.com), 20 settembre 2015.

<sup>22</sup> PEZZANI, *Bitcoin, finanza mitologica*, in [www.italiaoggi.it](http://www.italiaoggi.it), 28 dicembre 2017.

governi – quali quelli di Vietnam, Bolivia, Arabia Saudita, Ecuador, Marocco, Cina e Corea del Sud<sup>23</sup> - e di autorità internazionali<sup>24</sup>.

Quanto alla realtà italiana, si consideri che, in tema di criminalità organizzata, la Direzione Investigativa Antimafia (DIA) ha recentemente affermato come sempre più emerge l'interesse delle associazioni criminali per l'utilizzo degli strumenti tecnologici e i pagamenti a mezzo di criptovalute<sup>25</sup>.

Sul piano comunitario, poi, la Commissione europea, che già da tempo ha ribadito l'importanza di attenzionare il fenomeno delle *cryptocurrencies* e dei loro utilizzi criminali, ha esteso le sanzioni riguardanti la Russia e le entità russe a seguito dell'approccio sanzionatorio conseguente l'attacco russo in Ucraina anche al commercio delle criptovalute<sup>26</sup>. Tale scelta è giustificata sulla base della ricomprensione delle valute virtuali all'interno dell'ambito di applicazione del regolamento UE n. 269/2014<sup>27</sup>, il quale non fornisce una definizione esaustiva di "fondi" e, pertanto, consente di ritenere "coperto" anche il panorama delle criptovalute.

Sulla scia di un generale riconoscimento da parte delle istituzioni comunitarie dell'importanza di adottare misure unitarie di contenimento dell'avanzata del fenomeno tecnologico criminoso, il quadro regolamentare europeo sulla materia del riciclaggio a mezzo di criptovalute non risulta, tuttavia, ancora ultimato.

Nel 2022 è stato presentato il regolamento *Markets-in-Crypto-Assets* (MiCA), il quale dovrebbe avere lo scopo di regolamentare «l'offerta e la

---

<sup>23</sup> SICIGNANO, *Bitcoin e riciclaggio*, cit.,4. Sul punto anche SOLDAVINI, *Ecco perché Cina e Corea del Sud dichiarano guerra al bitcoin*, in [www.ilsole24ore.com](http://www.ilsole24ore.com), 16 gennaio 2018.

<sup>24</sup> MADDALENA, *Allarme Bitcoin. L'UE mette in guardia dai rischi*, in [www.inno3.it](http://www.inno3.it), 15 febbraio 2018. Nello stesso senso anche SICIGNANO, *Bitcoin e riciclaggio*, cit.,7 «L'Autorità Bancaria Europea, la Banca Centrale di Francoforte e l'Autorità Europea di vigilanza sui mercati (Esma) hanno pubblicamente denunciato il rischio che le monete virtuali possono essere utilizzate ai fini di riciclaggio. Appello condiviso anche dall'Unità di informazione finanziaria per l'Italia e dalla Banca d'Italia».

<sup>25</sup> Sul punto la relazione della DIA al Ministro dell'Interno presso il Parlamento [https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/wp-content/uploads/2022/03/Relazione\\_Sem\\_I\\_2021.pdf](https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/wp-content/uploads/2022/03/Relazione_Sem_I_2021.pdf)

<sup>26</sup> Sul tema <https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20220324STO26154/pericoli-delle-criptovalute-e-vantaggi-della-legislazione-europea>.

<sup>27</sup> Per il testo integrale del regolamento si veda <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0269&from=ET>.

commercializzazione dei *crypto-asset*, l'emissione di *asset-referenced tokens* e di *e-money tokens*, l'autorizzazione e le condizioni operative per i fornitori di servizi di *crypto-asset*, la prevenzione degli abusi di posizioni dominanti sul mercato dei *crypto-asset* e infine il ruolo sempre più determinante di Autorità competenti quali l'ESMA – l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati – e l'EBA – l'Autorità bancaria europea»<sup>28</sup>.

Il regolamento dovrebbe entrare in vigore entro il 2024, pur lasciando zone d'ombra nei settori non citati dalla normativa, come quello dei *Non-fungible-tokens* (NFT)<sup>29</sup>.

### 1.1. Nascita e sviluppo delle *cryptocurrencies*

Il contesto storico in cui le *cryptocurrencies* sono venute alla luce e hanno proliferato è quello della comunità degli attivisti *cyber-punk* degli anni Novanta.

La comunità deve la sua nascita a Eric Hughes, matematico americano, Timothy C. May, ex dipendente Intel, e John Gilmore, informatico in pensione, ossia a tre esperti del settore dell'informatica<sup>30</sup>.

Nello specifico, secondo Hughes, la crittografia e l'anonimato erano indispensabili per donare la garanzia di un *internet* veramente libero da un qualsivoglia controllo centrale. Nel suo *Cyberpunk's Manifesto*, Hughes rimarca l'importanza di assicurare la *privacy* nelle transazioni sul *web* e sottolinea come la comunità *cyberpunk* si dedichi allo sviluppo di un sistema crittografico che assicuri la segretezza delle transazioni stesse. Nello scritto citato si legge infatti: «*We cannot expect governments, corporations, or other large, faceless organizations to grant us privacy out of their beneficence. [...] We must defend our own privacy if we expect to have any. We must come together and create systems which allow anonymous transactions to take place. People have been defending their own privacy for centuries with whispers, darkness, envelopes, closed doors, secret handshakes, and couriers. The technologies of the past did not allow for strong privacy, but electronic technologies do. We the Cypherpunks are dedicated to*

---

<sup>28</sup> ECONOPOLY, *Nft e DeFi grandi assenti nelle nuove regole Ue sui crypto-asset*, in [www.ilsole24ore.com](http://www.ilsole24ore.com), 26 ottobre 2022.

<sup>29</sup> ECONOPOLY, *Nft e DeFi grandi assenti nelle nuove regole Ue sui crypto-asset*, cit., 2022.

<sup>30</sup> SICIGNANO, *Bitcoin e riciclaggio*, cit., 11 ss.

*building anonymous systems. We are defending our privacy with cryptography, with anonymous mail forwarding systems, with digital signatures, and with electronic money»<sup>31</sup>.*

È bastato poco affinché le idee innovative del gruppo coinvolgessero e attirassero una platea estremamente numerosa di interessati<sup>32</sup> e proprio per questo si è passati da incontri fisici alla creazione di una *mailing list* con un numero di partecipanti aperto, all'interno della quale ognuno poteva liberamente scambiare le proprie idee e riflessioni sulla crittografia e sui suoi utilizzi. La comunità non seguiva un sistema gerarchico, il lavoro aveva carattere collettivo e appena un membro della comunità sviluppava parte di un *software* lo inviava tramite la *mailing list* agli altri, che poi collaboravano con il primo in modo da completare e perfezionare il *software* stesso<sup>33</sup>.

Il 31 ottobre del 2008 viene caricato sulla *mailing list* un documento, firmato da Satoshi Nakamoto, il quale asseriva di aver elaborato il Bitcoin, ossia «*an electronic payment system based on cryptographic proof instead of trust, allowing any two willing parties to transact directly with each other without the need for a trusted third party. Transactions that are computationally impractical to reverse would protect sellers from fraud, and routine escrow mechanisms could easily be implemented to protect buyers. In this paper, we propose a solution to the double-spending problem using a peer-to-peer distributed timestamp server to generate computational proof of the chronological order of transactions. The system is secure as long as honest nodes collectively control more CPU power than any cooperating group of attacker nodes»<sup>34</sup>.*

Interessante è osservare il particolare periodo storico nel quale *Bitcoin* è nato, ovvero il periodo susseguente alla recessione economica provocata dall'esplosione della bolla speculativa dei mutui *sub-prime* dopo il fallimento della

---

<sup>31</sup> Il testo integrale del *Cyberpunk's Manifesto* è consultabile su <https://nakamotoinstitute.org/static/docs/cypherpunk-manifesto.txt>.

<sup>32</sup> Si consideri come anche personalità note al mondo della cronaca e del *web* sono state parte della *mailing list*, esempio è Julian Assange, giornalista e crittografo australiano, tra i creatori del sito *WikiLeaks*, divenuto il centro del caso di cronaca riguardante la pubblicazione di documenti segreti statunitensi riguardo le guerre in Iraq e Afghanistan. SICIGNANO, *Bitcoin e riciclaggio*, Torino, 2019, 17.

<sup>33</sup> SICIGNANO, *Bitcoin e riciclaggio*, cit., 17.

<sup>34</sup> Per il testo integrale del documento di Satoshi Nakamoto consultare <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>.

*Lehman Brothers*<sup>35</sup>, un periodo quindi nel quale l'emergere dell'inflazione aveva provocato una perdita di valore del risparmio privato<sup>36</sup>.

La prima operazione in *bitcoin* è avvenuta il 3 gennaio del 2009 ad opera dello stesso Nakamoto: trattasi della cosiddetta “*genesis block*” con la quale sono stati rilasciati 50 *bitcoin*<sup>37</sup>.

Il 22 maggio 2010, invece, si è verificato il primo acquisto a mezzo di *bitcoin*: un tale Laszlo Hayecz offrì, infatti, dieci mila *bitcoin* per vedersi recapitare presso la propria abitazione in Florida una pizza<sup>38</sup>. Risulta curioso che, secondo l'attuale quotazione dei *bitcoin*, il prezzo pagato da Hayecz sarebbe stato di circa 262 milioni di euro<sup>39</sup>.

Nel luglio del 2010 è nato poi *Mt.Gox*, uno dei più importanti *exchangers* esistenti, il quale ha però poi dichiarato il fallimento nel 2014, con conseguente scomparsa di ben ottocentocinquantamila *bitcoin* dal sito stesso<sup>40</sup>.

Nel medesimo periodo è emersa anche un'altra piattaforma, *Silk Road*, che si occupava primariamente di *e-commerce*, poi chiusa definitivamente nel 2013 a seguito dell'arresto del fondatore, Ross Ulbricht, nel contesto di un'indagine condotta dall'FBI, a cui è seguito il sequestro di circa 3,6 milioni di dollari in *bitcoin*<sup>41</sup>.

Sempre nello stesso periodo, nel 2011, è nata la *startup* per lo scambio di *bitcoin* denominata “*BitIstant*”, caratterizzata anch'essa da una breve vita, essendo stata chiusa a seguito dell'arresto, nel 2014, di Charlie Shrem, uno dei creatori, nell'ambito di un'indagine per riciclaggio di denaro<sup>42</sup>.

Date tali vicende, ben presto è stata avvertita la necessità di elaborare una regolamentazione specifica dei *bitcoin*. È in tale contesto che si inserisce la *BitLicense* dello Stato di New York, che consisteva in una speciale licenza rilasciata

---

<sup>35</sup> Per un approfondimento sul fallimento della *Lehman Brothers* e sulla vicenda che ha coinvolto i mutui *sub-prime* DE LUCA, *Il fallimento della Lehman Brothers*, in [www.ilpost.it](http://www.ilpost.it), 15 settembre 2012.

<sup>36</sup> SICIGNANO, *Bitcoin e riciclaggio*, cit., 24.

<sup>37</sup> ANTONOPOULOS, *Mastering bitcoin: Programming the Open Blockchain*, Sebastopol, 2017, 166 ss.

<sup>38</sup> SICIGNANO, *Bitcoin e riciclaggio*, cit., 27, sul punto anche MACK, *The Bitcoin Pizza Purchase That's Worth \$7 Milion Today*, in [www.forbes.com](http://www.forbes.com), 23 dicembre 2013.

<sup>39</sup> Valutazione al 21 marzo 2023 secondo il sito [www.money.it](http://www.money.it)

<sup>40</sup> SICIGNANO, *Bitcoin e riciclaggio*, cit., 29.

<sup>41</sup> SICIGNANO, *Bitcoin e riciclaggio*, cit., 29, sul punto anche REDAZIONE LAREPUBBLICA, *Ergastolo per il fondatore di Silk Road mercato nero del web*, in [www.repubblica.it](http://www.repubblica.it), 30 maggio 2015.

<sup>42</sup> SICIGNANO, *Bitcoin e riciclaggio*, cit., 31.

dal Dipartimento dei servizi finanziari dello Stato, il cui possesso rappresentava un requisito necessario per chiunque avesse voluto svolgere attività relative alle valute virtuali<sup>43</sup>.

Nel 2010, anche *Facebook* annunciava di voler creare una propria valuta virtuale, sotto il nome di “*Facebook Credits*”, al fine di rendere più semplici i pagamenti sulle applicazioni e sui giochi connessi al *social network*. Tuttavia, tale processo si è arrestato due anni dopo, a seguito di una *class action* portata avanti dai genitori di utenti minorenni che avevano acquistato valute virtuali senza il previo consenso di questi<sup>44</sup>.

Anni dopo *Facebook* ha elaborato un nuovo progetto di criptovaluta, sotto il nome di *Libra*, destinata a divenire operativa entro la prima metà del 2020. Il progetto di *Libra* era diverso da quello delle altre criptovalute presenti sul mercato, in quanto *Libra* era assimilabile «alle cc.dd. *stablecoin*, assicurata da una riserva di diverse valute nazionali e titoli di debito, in modo da garantire una maggior stabilità del valore, diventando, in tal modo, una valuta digitale di dimensione globale, figlia della stessa economia mondiale con l’obiettivo di mitigare l’impatto della volatilità dei prezzi, e dotata di un proprio valore intrinseco»<sup>45</sup>.

Esistono alcune differenze tra *Libra* e *Bitcoin* che possono essere sintetizzate nell’osservazione per cui, mentre il *bitcoin* si basa su «una *blockchain* decentralizzata, in cui tutti possono diventare nodi della rete, senza alcuna autorità centrale [...] *Libra* è una piattaforma *permissioned*: i nodi sono i membri dell’associazione e sono loro a gestire le regole della rete, magari anche cambiandole in corsa»<sup>46</sup>.

Nel 2019, tuttavia, il progetto di *Libra* è stato abbandonato in quanto «non ha mai ricevuto l’approvazione delle autorità di regolamentazione degli Stati Uniti, ha da subito avuto problemi e subito diversi rallentamenti. [...] Tra i motivi dell’abbandono del progetto il timore di non poter soddisfare tutte le richieste delle

---

<sup>43</sup> CASEY, *NY Financial Regulator Lawsky Relases Final BitLicense Rules for Bitcoin Firms*, in [www.wsj.com](http://www.wsj.com), 3 giugno 2015.

<sup>44</sup> HUGHES, MIDDLEBOOK, *Regulating Cryptocurrencies in the United States: Current Issues and Future Directions*, in *William Michell law Review*, vol. 40, 2014, 822.

<sup>45</sup> BORRONI, SEGHEISIO, *Bitcoin e blockchain: un’analisi comparatistica dalla nascita alla potenziale regolazione*, cit., 294.

<sup>46</sup> GENNAI, *Libra, il tuo profilo Facebook diventa un conto corrente*, in [www.ilsole24ore.com](http://www.ilsole24ore.com), 22 giugno 2019.

istituzioni finanziarie americane, preoccupate che la nuova valuta potesse essere sfruttata per il riciclo di denaro e altre attività illecite. Jerome Powell, presidente della *Federal Reserve*, la banca centrale degli Stati Uniti, aveva espresso inoltre “serie preoccupazioni” sulla stabilità finanziaria della criptovaluta. E la Commissione Europea aveva richiesto maggiori informazioni sul progetto ritenendo che potesse ledere la libera concorrenza *online*, considerate le dimensioni di *Facebook* e il fatto che la società controlla alcune delle app più utilizzate sul mercato, come *WhatsApp* e *Instagram*»<sup>47</sup>.

Occorre rilevare che il creatore di *Facebook* non ha rinunciato totalmente a creare una propria valuta virtuale: è, infatti, in fase di realizzazione il progetto *Zuck Bucks*, avente ad oggetto una moneta che può essere spesa solo sulle piattaforme appartenenti a Meta<sup>48</sup>.

## **1.2. La natura giuridica delle *cryptocurrencies*: tentativi di classificazione**

Definire la natura giuridica delle valute virtuali è fondamentale soprattutto per individuare l’eventuale rilevanza penale dell’acquisto delle stesse e delle altre operazioni connesse ad esse.

Fin dal principio, la dottrina si è cimentata in numerose ricostruzioni al fine di sussumere le valute virtuali nell’ambito di una specifica categoria giuridica. A tal proposito, secondo l’opinione di alcuni autori, sarebbe impossibile applicare a queste una legge *ad hoc*, data la loro intrinseca natura anarchica e decentralizzata<sup>49</sup>.

Una delle prime ricostruzioni del *bitcoin* ne ha stabilito la natura di moneta, sullo spunto di quanto scritto da Nakamoto nel *White Paper* del 2008, nel quale *bitcoin* era definito uno strumento di pagamento anonimo e decentrato fondato sulla tecnologia della *blockchain*<sup>50</sup>.

Tale teoria pare non tener conto delle molteplici e complesse tesi orbitanti attorno al concetto stesso di moneta, riscontrabili anche nelle parole di Karl Marx,

---

<sup>47</sup> BOFFA, *Per uscire dalla crisi Meta dice addio alle cripto: nasce "Zuck Bucks", token che non fa paura a dollaro ed euro*, in [www.huffingtonpost.it](http://www.huffingtonpost.it), 7 aprile 2022.

<sup>48</sup> BOFFA, *Per uscire dalla crisi Meta dice addio alle cripto: nasce "Zuck Bucks", token che non fa paura a dollaro ed euro*, cit.

<sup>49</sup> CAPACCIOLI, *Criptovalute e bitcoin: un’analisi giuridica*, Milano, 2015, 6 ss.

<sup>50</sup> Per il testo integrale del *White Paper* consultare [www.bitcoin.org](http://www.bitcoin.org).

secondo cui «nemmeno l'amore ha fatto ammattire tanti uomini, quanto lo scervellarsi sulla nozione di moneta»<sup>51</sup>.

Prima di tutte si può ritrovare la teoria economica<sup>52</sup>, secondo la quale «*what functions as money is money*»<sup>53</sup>.

Secondo i sostenitori di tale teoria, la moneta è qualunque cosa che assurga a mezzo di scambio, unità di misura e riserva di liquidità<sup>54</sup>.

Nello specifico, il carattere di mezzo di scambio comporta che il bene sia fungibile, trasportabile, divisibile, riconoscibile e resistente alla contraffazione<sup>55</sup>; il carattere di unità di misura fa sì che la moneta sia un criterio per individuare il valore dei beni; la riserva di liquidità è invece il potere della moneta di rappresentare uno «strumento di conservazione del valore del potere di acquisto»<sup>56</sup>.

Data la ricostruzione degli elementi essenziali della moneta, secondo alcuni autori, il *bitcoin* potrebbe essere sussunto sotto tale definizione<sup>57</sup>, in quanto sarebbe mezzo di scambio, unità di misura e riserva di valore<sup>58</sup>.

Di opinione contraria è altra parte della dottrina, secondo la quale i *bitcoin* assolverebbero solo in maniera parziale alle funzioni del denaro, considerando il loro elevato tasso di volatilità e il fatto che sono fondati su basi meramente convenzionali<sup>59</sup>.

---

<sup>51</sup> MARX, *Zur Kritik der politischen Ökonomie*, Berlino, 1858, 49.

<sup>52</sup> Sulla teoria economica in generale ELLIS, *German Monetary Theory*, Harvard, 1934; MISES, *The Theory of Money and Credit*, Indianapolis, 1980; WALKER, *Political Economy*, New York, 2006.

<sup>53</sup> ELLIS, *German Monetary Theory*, Harvard, 1934, 32.

<sup>54</sup> DI MAJO, *Obbligazione in generale. Art. 1173-1176*, in GALGANO (a cura di), *Commentario del Codice civile*, Milano, 1985, 228.

<sup>55</sup> AMETRANO, *Hayek Money: The Cryptocurrency Price Stability Solution*, in [www.ssrn.com](http://www.ssrn.com), 17 aprile 2014.

<sup>56</sup> INZITARI, *Moneta e valuta*, Padova, 1983, 397. Tale ricostruzione non incontra il consenso della totalità della dottrina, di fatti per alcuni autori la nozione di riserva di valore non indicherebbe che la moneta non dovrebbe perdere il suo potere di acquisto ma, piuttosto, che non dovrebbe essere deperibile e non deve avere alti costi di conservazione, in questo senso AMETRANO, *Bitcoin e Blockchain Technology: Hayek Money*, visibile su [www.youtube.com](http://www.youtube.com), 13 agosto 2017.

<sup>57</sup> CAPACCIOLI, *Criptovalute e bitcoin: un'analisi giuridica*, cit., 112

<sup>58</sup> CAPACCIOLI, *Criptovalute e bitcoin: un'analisi giuridica*, cit., 112. Secondo l'autore si otterrebbe questo perché i *bitcoin* esistono in quantità limitata e il procedimento potrebbe astrattamente ricordare quello del sistema monetario per cui la base monetaria è data da una quantità fissata di oro.

<sup>59</sup> GASPARRI, *Riflessioni sulla natura giuridica del bitcoin tra aspetti strutturali e profili funzionali*, in [www.diritto bancario.it](http://www.diritto bancario.it), 2 dicembre 2021. Secondo l'autore «il *bitcoin* non può godere dello *status* di genere monetario, in quanto privo dell'indicata liberatorietà, giacché nessuno Stato, nell'esercizio del suo potere sovrano di definire la propria unità monetaria di riferimento, lo ha sinora individuato come moneta avente corso legale nel proprio ordinamento giuridico. Ne consegue, per un verso, che il debitore di una somma di denaro che intenda adempiere il suo debito pagando in *bitcoin* dovrà previamente ottenere l'accordo espresso del suo creditore acché il loro

Bisogna comunque considerare che la riconduzione dei *bitcoin* alla moneta si scontra anche con l'accezione di questa data dalla concezione statalista<sup>60</sup>. Tale teoria definisce la moneta come uno strumento di pagamento creato e gestito dallo Stato, caratterizzato dall'aver corso legale, quindi il potere di estinguere le obbligazioni pecuniarie, e corso forzoso, cioè dall'impossibilità di poter essere rifiutata come metodo di pagamento.

Seguendo questa impostazione, è evidente che il *bitcoin* non può essere considerato una moneta in quanto non creato da alcuno Stato e sprovvisto di potere solutorio *ex lege*<sup>61</sup>.

Parte degli autori non accetta però la tesi statalista ed evidenzia come i «mutamenti che hanno interessato i processi e i soggetti che presiedono alla produzione della moneta, nonché dei concreti strumenti attualmente utilizzati per i trasferimenti di denaro nei mercati finanziari»<sup>62</sup> la rendano superata.

Su questa scia si è fatta strada la *society theory of money*, secondo cui è la società, e non lo Stato, a decidere «*whether coin and paper will function as and so be money*»<sup>63</sup>.

Seguendo questa visione, la moneta è tale se vi è una generale accettazione e fiducia da parte dei consociati nella capacità della stessa di essere utilizzata come moneta<sup>64</sup>.

La fiducia a cui si riferisce la teoria può essere tripartita in metodica, gerarchica ed etica. Per quanto riguarda la prima, ci si riferisce alla capacità di gestire i rischi tipici dell'attività finanziaria; la fiducia gerarchica è invece l'affidamento dei cittadini nei confronti dell'*auctoritas* di una terza parte; quella etica costituisce un limite alla precedente fiducia gerarchica, in quanto subordina il sistema finanziario al soddisfacimento e alla realizzazione del singolo individuo<sup>65</sup>.

---

rapporto obbligatorio sia regolato mediante tale "pseudomoneta" convenzionale, dovendo altrimenti considerarsi inadempiente».

<sup>60</sup> Per un approfondimento sulla concezione stalistica in generale consultare MANN, *The Legal Aspects of Money: With Special Reference to Comparative Private and Public International Law*, Oxford, 1992, 8.

<sup>61</sup> CAGGIANO, *Circolazione del denaro e strumenti di tutela*, Napoli, 2012, 20.

<sup>62</sup> ASCARELLI, *La moneta, considerazioni di diritto privato*, Padova, 1928, 55, secondo l'autore la teoria statalista incorrerebbe in un «errore metodico».

<sup>63</sup> NAUSSBAUM, *Money in the Law*, Chicago, 1939, 28.

<sup>64</sup> NEWLIN, *Theory of Money*, Oxford, 1971, 35.

<sup>65</sup> GASPARRI, *Riflessioni sulla natura giuridica del bitcoin tra aspetti strutturali e profili funzionali*, cit.

Il *bitcoin* non potrebbe, però, rientrare nella nozione di moneta nemmeno in base a tale teoria, in quanto, pur potendo ravvisarsi, rispetto ad esso, la fiducia metodica, dato il suo funzionamento secondo la tecnologia *peer-to-peer*, non si potrebbe riscontrare una fiducia gerarchica né etica<sup>66</sup>.

È interessante anche osservare come, in merito all'impossibilità di considerare le criptovalute alla stregua della moneta, si sia pronunciato anche Mario Draghi, nella veste di presidente della Banca Centrale Europea, chiarendo che le motivazioni per le quali non si può arrivare a tale affermazione risiedono nelle seguenti caratteristiche dei *bitcoin*: non essere emessi da una banca centrale, non essere generalmente accettati come metodo di pagamento, assenza di presidi volti ad immunizzare gli utenti da possibili attacchi *hacker* e, da ultimo, elevata volatilità<sup>67</sup>.

Una parte della dottrina è giunta a considerare il *bitcoin* come una moneta complementare, per tale intendendosi una moneta privata accettata su basi contrattuali da persone che fanno parte di un determinato circuito, ma totalmente estranea e svincolata da qualunque monopolio e controllo governativo o di un'autorità centrale, che sopravvive convivendo con le altre monete aventi corso legale<sup>68</sup>.

Vi è poi una ulteriore tesi, che ravvisa la possibilità di ricondurre i *bitcoin* al concetto di moneta, seppure elettronica, definita come «il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 4, punto 5), della direttiva 2007/64/CE e che sia accettato da persone fisiche o giuridiche diverse dall'emittente di moneta elettronica»<sup>69</sup>.

Le critiche avverso tale ricostruzione si basano sull'impossibilità di ricondurre ai *bitcoin* gli elementi richiesti dalla direttiva<sup>70</sup>, considerando che dagli

---

<sup>66</sup> GASPARRI, *Riflessioni sulla natura giuridica del bitcoin tra aspetti strutturali e profili funzionali*, cit.

<sup>67</sup> SESANA, *Come considerano Bitcoin davvero la Banca Centrale Europea e Mario Draghi?* In [www.nextgenerationcurrency.com](http://www.nextgenerationcurrency.com), 13 febbraio 2018.

<sup>68</sup> ARAGUENA, *Bitcoin: una sfida per policymakers e regolatori*, in <https://www.dimt.it/larivista/mercato-concorrenza-e-regolazione/54bitcoin-una-sfida-per-policymakers-e-regolatori/>

<sup>69</sup> Art. 2 par.2 direttiva 110/2009/CE.

<sup>70</sup> CAPACCIOLI, *Criptovalute e bitcoin: un'analisi giuridica*, cit., 108.

articoli 2 e 11 si evince come la moneta elettronica sia il valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente ottenuto dietro il ricevimento di fondi per effettuare le operazioni di pagamento (e debba essere assicurato dallo Stato che gli emittenti moneta elettronica rimborsino in qualunque momento il valore nominale della valuta)<sup>71</sup>.

Si può notare come tali requisiti non siano conciliabili con la natura del *bitcoin*, in quanto «quest'ultimi, infatti, non sono emessi in cambio di fondi di valore corrispondenti espressi in valuta reale, e mai possono essere riconvertiti in valuta reale a richiesta del detentore. Inoltre, i *bitcoin*, in ragione della loro particolare struttura, non potrebbero mai essere emessi da una banca o da un altro istituto elettronico»<sup>72</sup>.

Con il recepimento da parte dell'ordinamento italiano della direttiva 64/2007/CE<sup>73</sup>, a mezzo del d.lgs. n. 11/2010, si è ipotizzato di ricondurre la natura giuridica dei *bitcoin* a uno strumento di pagamento.

Nello specifico l'articolo 1 della direttiva definisce come strumento di pagamento «qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l'utente e il prestatore di servizi di pagamento e di cui l'utente di servizi di pagamento si avvale per impartire un ordine di pagamento»<sup>74</sup>.

La dottrina appare però divisa, in quanto alcuni autori sostengono che «il riconosciuto valore 'monetario' non implica invece che il *Bitcoin* sia considerato (o meglio confuso) con la moneta elettronica, per quanto il supporto digitale possa facilmente indurre in errore sul punto. Non risponde infatti né al requisito previsto dalla Direttiva sulla moneta elettronica 110/2009/CE per cui quest'ultima viene emessa in cambio di fondi di valore corrispondente espressi in valuta reale, (art. 2, n. 2 e art. 11, Direttiva 110/2009/CE) né al requisito per cui la stessa moneta elettronica deve essere riconvertibile/rimborsabile in valuta reale a richiesta del detentore (art. 11 Direttiva 110/2009/CE) »<sup>75</sup>.

---

<sup>71</sup> Art. 11 Direttiva 100/2009/CE.

<sup>72</sup> SICIGNANO, *Bitcoin e riciclaggio*, cit., 84.

<sup>73</sup> Testo integrale della Direttiva disponibile presso <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007L0064-20091207&from=EN>

<sup>74</sup> Art. 1 comma 1, lett. s) d.lgs. 11/2010.

<sup>75</sup> VARDI, *Criptovalute e dintorni: alcune considerazioni sulla natura giuridica dei bitcoin*, in *Il diritto dell'informazione giuridica*, 2015, 3, 443.

Nel 2015, con la sentenza C-264/14<sup>76</sup>, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata sulla natura dei *bitcoin*, qualificandoli come «banconota e/o moneta con valore liberatorio».

La CGUE era stata interpellata dalla Corte suprema amministrativa svedese sulla possibilità (o meno) di esimere dal pagamento dell'IVA le operazioni di cambio di *bitcoin*.

La Corte ha stabilito come l'attività di commercializzazione del *bitcoin* debba essere qualificata come attività a titolo oneroso e che «l'articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112 va interpretato nel senso che prestazioni di servizi, come quelle oggetto del procedimento principale, che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale «*bitcoin*» e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra, da una parte, il prezzo al quale l'operatore interessato acquista le valute e, dall'altra, il prezzo al quale le vende ai suoi clienti, costituiscono operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi di tale disposizione»<sup>77</sup>.

Tale interpretazione è stata condivisa anche dall'Agenzia delle Entrate italiana nella risoluzione del 2 settembre 2016, n. 72/E<sup>78</sup>.

Con pronuncia del 26 gennaio 2017, il Tribunale di Verona ha qualificato per la prima volta i *bitcoin* come strumento finanziario<sup>79</sup> in un caso nel quale le parti in giudizio avevano stipulato un contratto il cui oggetto consisteva nell'acquisto di valuta virtuale in cambio di valuta ordinaria<sup>80</sup>.

---

<sup>76</sup> Per consultare il testo del dispositivo <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62014CA0264&from=IT>.

<sup>77</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62014CA0264&from=IT>.

<sup>78</sup> Testo completo della risoluzione in <https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7B16E02095-584D-4CB3-A59B-62657D7B9BFF%7D>.

<sup>79</sup> Trib. Verona, sez. II civ., 26 gennaio 2017 n. 195, in [www.dirittobancario.it](http://www.dirittobancario.it).

<sup>80</sup> BARESI, *Contratto di cambio» in bitcoin: applicabilità della disciplina sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari*, in [www.dirittobancario.it](http://www.dirittobancario.it), 28 marzo 2017. Nello stesso senso SICIGNANO, *Riciclaggio e Bitcoin*, cit., 97 ss.

Da ultimo la Corte di cassazione, sulla scia di quanto affermato nel 2017 dal Tribunale di Verona, con la sentenza n. 44378 del 22 novembre 2022<sup>81</sup>, ha qualificato le criptovalute come prodotti finanziari.

Richiamando le conclusioni della precedente sentenza, la Cassazione ha evidenziato che «la valuta virtuale deve essere considerata strumento di investimento perché consiste in un prodotto finanziario, per cui deve essere disciplinata con le norme in tema di intermediazione finanziaria (art. 94 ss. T.U.F.), le quali garantiscono attraverso la disciplina unitaria di diritto speciale la tutela dell'investimento»<sup>82</sup>.

### 1.3. La *blockchain*: funzionamento e caratteristiche

Si definisce *blockchain*<sup>83</sup> una particolare tecnologia, sulla quale è basato anche il *bitcoin*, funzionante come un «libro mastro distribuito e decentralizzato dove sono riportate tutte le transazioni raggruppate in una catena di blocchi collegati tra loro in successione cronologica»<sup>84</sup>. Può essere descritta anche come «un protocollo di comunicazione che identifica una tecnologia basata sulla logica del *database* distribuito (un *database* in cui i dati non sono memorizzati su un solo computer ma su più macchine collegate tra loro, chiamate nodi). La *Blockchain* è un grande *database* per la gestione di transazioni crittografate su una rete centralizzata di tipo *peer-to-peer* decentralizzato che dà il nome a una nuova piattaforma tecnologica, che permette di ridefinire e reimpostare il modo in cui creiamo, otteniamo e scambiamo valore»<sup>85</sup>.

La *blockchain* è caratterizzata dall'immodificabilità dei blocchi creati. Inoltre, una volta validati dagli utenti della rete, i dati presenti nei blocchi sono tracciabili e trasparenti<sup>86</sup>.

---

<sup>81</sup> Cass. pen., sez. II, 26 ottobre 2022, n. 44378, in *www.dirittobancario.it*.

<sup>82</sup> Cass. pen., sez. II, 26 ottobre 2022, n. 44378, cit.

<sup>83</sup> La prima teorizzazione della tecnologia *blockchain* risale alla pubblicazione di Haber e Stornetta "How to time-stamp a digital document" nel 1991, ma, in generale, si riconduce la sua nascita con la pubblicazione del *White Paper* da parte di Nakamoto nel 2008. In questo senso ROSATO, *Profili penali delle criptovalute*, Pisa, 2021, 7.

<sup>84</sup> ROSATO, *Profili penali delle criptovalute*, cit., 7.

<sup>85</sup> PARODI, *Tecnologia blockchain, bitcoin e riciclaggio: il futuro è adesso*, in *www.ilpenalista.it*, 14 maggio 2018.

<sup>86</sup> PASCUCCI, *La natura giuridica dei Bitcoin*, in *Riv. Corte Conti*, 2018, 5-6, 357 ss.

La validazione delle operazioni nella catena di blocchi avviene tramite l'analisi di ogni singola porzione e, dato che questa costituisce una sorta di registro storico di tutte le transazioni, queste possono essere modificate solo con il consenso di tutti i nodi della rete<sup>87</sup>.

Tale sistema di funzionamento prende anche il nome di *distributed ledger*, al fine di indicare che gli utenti si consociano tra di loro e gestiscono autonomamente le proprie transazioni inserendole nel sistema, facendole così diventare imm modificabili e garantendone l'autenticità<sup>88</sup>; inoltre è presente una garanzia, poiché presso ogni nodo della rete è conservata una copia del *ledger*<sup>89</sup>.

Per creare un nuovo blocco, questo deve «“incatenarsi” ai blocchi già presenti nella *blockchain* [...] attraverso il *mining*, ossia l'attività dei “*miners*” (estrattori) del risolvere “l'indovinello crittografico” che richiede una notevole quantità di risorse computazionali (e di energia elettrica). La risoluzione dell'algoritmo sarà la prova di aver dedicato ingenti risorse computazionali (la *proof of work*) e gli altri nodi andranno a verificare la correttezza della soluzione. In caso di esito positivo, il blocco “risolto” sarà aggiunto alla *blockchain*, in virtù del principio del consenso basato sulla *proof of work*»<sup>90</sup>.

L'attività di *mining* è quindi il processo di convalida delle transazioni e allo stesso tempo l'unico mezzo per la creazione di nuovi *bitcoin*. Si articola su base volontaria, ma il sistema prevede anche un risvolto premiale per i *miners*, ovvero l'attribuzione di cinquanta *bitcoin* a chi per primo risolve il problema matematico costituente la chiavi di accesso<sup>91</sup>.

Il sistema può essere *permissionless* o *permissioned*, nel primo caso, schema utilizzato anche per i *bitcoin*, gli utenti possono essere tutti *miner*, cioè nodi del sistema; nel secondo caso, solo alcuni utenti possono esserlo<sup>92</sup>.

---

<sup>87</sup> PARODI, *Tecnologia blockchain, bitcoin e riciclaggio: il futuro è adesso*, cit.

<sup>88</sup> PARODI, *Tecnologia blockchain, bitcoin e riciclaggio: il futuro è adesso*, cit.

<sup>89</sup> ROSATO, *Profili penali delle criptovalute*, cit., 7.

<sup>90</sup> ROSATO, *Profili penali delle criptovalute*, cit., 15

<sup>91</sup> POMES, *Le valute virtuali e gli ontologici rischi di riciclaggio: tecniche di repressione*, in *Riv. trim. dir. pen. cont.*, 2019, 2, 163.

<sup>92</sup> SICIGNANO, *Riciclaggio e Bitcoin*, cit. 57.

Ruolo centrale nella tecnologia *blockchain* è svolto dalla crittografia che assicura la segretezza dell'identità del mittente, ma anche l'autenticità delle transazioni.

La crittografia utilizzata è di tipo asimmetrico<sup>93</sup>: il mittente genera due chiavi al momento della transazione, una privata e una pubblica. Secondo questo schema il mittente firmerà con la propria chiave privata e il destinatario verificherà l'autenticità della firma attraverso la chiave pubblica<sup>94</sup>.

Dal punto di vista normativo il nostro ordinamento ha fornito una definizione di *blockchain* per la prima volta nel d.l. n. 135/2018, cosiddetto decreto "Semplificazioni", poi convertito in legge n. 12/2019, stabilendo che «si definiscono "tecnologie basate su registri distribuiti" le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetture decentralizzate su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili»<sup>95</sup>.

Tuttavia, la definizione data dalla norma non illustra in maniera puntuale cosa sia la *blockchain*, anzi, sembra piuttosto definire in generale cosa si intenda per *distributed ledger technology* (DLT)<sup>96</sup>. Inoltre, all'interno della previsione legislativa manca qualunque tipo di riferimento al *minning* o alla *proof of work*<sup>97</sup>.

## 2. La nuova frontiera del riciclaggio: il *cyberlaundering*

---

<sup>93</sup> Dal lato opposto si ha la crittografia simmetrica, che affonda le proprie radici già nell'Impero Romano, di utilizzo più semplice con un'unica chiave di lettura, che non richiede alcuna infrastruttura apposita per la decriptazione. Tuttavia, la maggiore semplicità di tale sistema espone ad un maggiore rischio di intrusione da soggetti terzi. Per un approfondimento sulla crittografia simmetrica vedere *Crittografia simmetrica cosa è e come usarla*, su [www.it-impresa.it](http://www.it-impresa.it).

<sup>94</sup> ROSATO, *Profili penali delle criptovalute*, cit., 23.

<sup>95</sup> Art. 8-ter d.l. 135/2019.

<sup>96</sup> La *blockchain* appartiene alla tecnologia DLT ma si differenzia rispetto a questa per la sua formazione secondo blocchi, sul punto ROSATO, *Profili penali delle criptovalute*, cit., 17.

<sup>97</sup> ROSATO, *Profili penali delle criptovalute*, cit., 17.

Il crescente impiego delle criptovalute ha fatto sì che parallelamente sia cresciuto anche il tasso di reati compiuti a mezzo di esse, facenti parte del gruppo, ben più esteso, dei *cybercrime*<sup>98</sup>.

Caratteristiche fondamentali dei crimini commessi *online* sono «la percepita anonimità, la mancanza di un contatto fisico o quantomeno visivo con le vittime, l'annullamento dei confini geografici, ed anche le differenti norme giuridiche nelle diverse giurisdizioni»<sup>99</sup>.

Inoltre, è da considerare come anche dal punto di vista morale la commissione dei *cybercrime* sia facilitata dall'assenza di contatto, fisico e visivo, tra il soggetto agente e la vittima: pertanto il disvalore sociale del comportamento viene avvertito in maniera minore e ciò si traduce in un'assenza, più marcata, di remore morali<sup>100</sup>. Si osserva come sono «singolari le questioni criminologiche che determinano una più facile commissione di reati soprattutto da parte di persone insospettabili, che nella vita *offline*, non commetterebbero alcun illecito; nel mondo virtuale però i suddetti individui sono invece più propensi a porre in essere comportamenti criminogeni»<sup>101</sup>.

Inoltre, sul fronte processuale, non è dimostrabile “al di là di ogni ragionevole dubbio” che il soggetto accusato di aver commesso un crimine *online* sia effettivamente colpevole, in quanto identificabile con certezza con lo specifico indirizzo IP attraverso il quale sia stato commesso il reato<sup>102</sup>.

I reati commessi nel *cyberspazio* possono essere divisi in due distinti gruppi: il primo, di reati informatici in senso stretto, comprendente gli illeciti che non possono essere commessi in assenza di strumenti informatici o telematici; il secondo, di reati informatici in senso lato, è formato da reati commessi anche al di

---

<sup>98</sup> CROCE, *Cyberlaundering e valute virtuali. La lotta al riciclaggio nell'era della distributed economy*, in *Sist. pen.*, 2021, 4, 128. Nello stesso senso RAZZANTE, *Il cyberlaundering*, in [www.ranierirazzante.it](http://www.ranierirazzante.it), 10 gennaio 2021. Anche l'Internet Cybercrime Center (EC3) costituito presso l'Europol ha espresso la presenza di un rapporto di proporzionalità diretta tra l'aumento di capitalizzazione di mercato delle valute virtuali e l'incremento di reati commessi a mezzo di sistemi informatici, in *rapporto Internet Organised Crime Threat Assesment* rinvenibile presso [www.europol.europa.eu](http://www.europol.europa.eu).

<sup>99</sup> ROSATO, *Profili penali delle criptovalute*, cit., 62.

<sup>100</sup> ROSATO, *Profili penali delle criptovalute*, cit., 62.

<sup>101</sup> ROSATO, *Profili penali delle criptovalute*, cit., 62.

<sup>102</sup> ROSATO, *Profili penali delle criptovalute*, cit., 62.

fuori del *cyberspazio*<sup>103</sup>. Il *cyberlaundering* rientra proprio in quest'ultima categoria, dato che si tratta di un'ipotesi di riciclaggio comune che si distingue per essersi avvalsi del mezzo del *computer*<sup>104</sup>.

Il rischio di riciclaggio connesso ai *bitcoin* è stato più volte evidenziato da istituzioni e rappresentanti delle forze dell'ordine; a tal proposito è stato evidenziato come «il sistema meccanicistico di valutazione e di incremento dei vari conti su cui si fonda il sistema *bitcoin* non offre ampia chiarezza nella tracciabilità dei percorsi sia nella identificazione dei soggetti, sia nelle conseguenti ulteriori operazioni, e si offre come mezzo per riciclaggio di danaro, finanziamento del terrorismo e delle varie mafie, traffici illeciti»<sup>105</sup>. Di qui l'auspicio della scrittura di norme più precise e rigorose volte alla regolamentazione delle transazioni in criptovalute, per evitare che il presidio di anonimato di cui beneficiano gli utenti possa essere un vero e proprio schermo di impunità<sup>106</sup>.

I *bitcoin* sono stati anche definiti come «un'invenzione geniale: solo che è un'invenzione criminale!»<sup>107</sup>, sottolineando come le criptovalute possano essere utilizzate per compiere al meglio reati tipici delle organizzazioni criminali, quali traffici illegali di armi e stupefacenti, ormai largamente diffusi nel *deep web*.

Per contrastare il fenomeno del *cyber-riciclaggio*, e la sua genetica dimensione transnazionale, serve una risposta globale, in quanto «tra le pieghe dell'opacità delle transazioni e nel fatto che l'innovazione finanziaria viaggia velocemente, le mafie sguazzano perché la risposta delle istituzioni statali è sempre più lenta»<sup>108</sup>.

## 2.1. Definizione e tipologie di *cyberlaundering*

---

<sup>103</sup> DI PRISCO, *Cybersecurity e reati informatici: due ipotesi a confronto*, in [www.iusinitinere.it](http://www.iusinitinere.it), 27 gennaio 2020 sul punto anche PALAZZOLO, *Il cybercrime in Italia: una visione d'insieme*, in [www.iusinitinere.it](http://www.iusinitinere.it), 24 settembre 2018.

<sup>104</sup> CROCE, *Cyberlaundering e valute virtuali. La lotta al riciclaggio nell'era della distributed economy*, cit., 127.

<sup>105</sup> QUARANTINO, *Allarme del Pg di Roma, da bitcoin rischi riciclaggio e terrorismo*, in [www.ansa.it](http://www.ansa.it), 9 luglio 2014.

<sup>106</sup> QUARANTINO, *Allarme del Pg di Roma, da bitcoin rischi riciclaggio e terrorismo*, cit.

<sup>107</sup> STEFANINI, *Il bitcoin? Un'invenzione criminale*, in [www.ilfoglio.it](http://www.ilfoglio.it), 10 aprile 2018.

<sup>108</sup> GALULLO, *Padoan: «Le mafie sguazzano nella finanza opaca»*, in [www.ilsole24ore.com](http://www.ilsole24ore.com), 23 novembre 2017.

Si definisce *cyberlaundering* il riciclaggio compiuto servendosi del *cyberspace*. Questo comprende «tutte le attività illecite finalizzate a “ripulire” (letteralmente: “lavare”) non solo il denaro (*money laundering*), ma più in generale i capitali, i beni, i valori o le altre “utilità” di provenienza delittuosa, ricorrendo a sistemi o mezzi elettronici o, meglio, “cibernetici”, resi disponibili dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), che coinvolgono oggi soprattutto la rete»<sup>109</sup>.

L’origine del *cyber-riciclaggio* è, certamente, quella della nascita e dello sviluppo delle criptovalute e dell’ecosistema da loro creato. I caratteri di decentralizzazione e parziale anonimato delle valute virtuali, assieme alla possibilità di movimentare in poco tempo ingenti somme di denaro<sup>110</sup>, ne rendono appetibile l’uso per scopi criminali<sup>111</sup>.

Per effetto dell’evoluzione tecnologica si distingue tra due tipi di *cyber-riciclaggio*: il riciclaggio digitale strumentale e il riciclaggio digitale integrale<sup>112</sup>.

Nel riciclaggio digitale strumentale l’apporto tecnologico si inserisce nella procedura facilitando qualche passaggio, ma il denaro oggetto della condotta di piazzamento non è dematerializzato *ex ante*<sup>113</sup>.

Nel riciclaggio digitale integrale «la fase di *placement* si caratterizza per l’inserimento nel circuito legale dell’economia di capitali di provenienza illecita che già risultano disponibili su conti *on-line* allo ‘stato digitale’, senza la necessità di alcun contatto materiale tra il riciclatore ed il contante»<sup>114</sup>. Inoltre, in questo tipo di riciclaggio digitale il procedimento di *laundering* si realizza a mezzo di un’unica operazione, che avviene in forma integrale *online*: la fase di *placement* «apre e

---

<sup>109</sup> GERBINO, *Cyberlaundering: una nuova frontiera del riciclaggio nella distributed economy*, in [www.iusinitinere.it](http://www.iusinitinere.it), 22 novembre 2022.

<sup>110</sup> Questo risolve uno dei problemi maggiori del riciclaggio tradizionale costituito dalla possibilità di muovere grandi flussi di denaro senza però destare sospetti e incorrere in controlli, GERBINO, *Cyberlaundering: una nuova frontiera del riciclaggio nella distributed economy*, cit.

<sup>111</sup> GERBINO, *Cyberlaundering: una nuova frontiera del riciclaggio nella distributed economy*, cit.

<sup>112</sup> ACCINNI, *Profili di complessità e rischio delle criptovalute*, in [www.studioaccini.com](http://www.studioaccini.com), 21 novembre 2017.

<sup>113</sup> ACCINNI, *Profili di complessità e rischio delle criptovalute*, cit.

Della stessa idea anche CROCE, *Cyberlaundering e valute virtuali. La lotta al riciclaggio nell’era della distributed economy*, cit., 136.

<sup>114</sup> SIMONCINI, *Il cyberlaundering: la “nuova frontiera” del riciclaggio*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2015, 4, 900.

chiude il processo di “ripulitura” e assorbe, quindi, le due fasi successive del lavaggio e del reimpiego del denaro sporco digitale»<sup>115</sup>.

A differenza di quanto avvenuto per altri *computer crimes*<sup>116</sup>, come, ad esempio, il danneggiamento informatico<sup>117</sup>, non è stata introdotta una norma *ad hoc* per contrastare il fenomeno del *cyberlaundering*.

Si pone allora il dubbio se lo stesso sia sussumibile sotto le norme che individuano il delitto di riciclaggio e autoriciclaggio.

La questione incontra molteplici profili problematici, che sono lasciati alla risoluzione da parte dell’interprete.

Passando ad analizzare nello specifico la possibilità di ricondurre la fattispecie di riciclaggio a mezzo di criptovalute a quella di riciclaggio tradizionale, disciplinato dall’art. 648-*bis* c.p., occorre risolvere le seguenti questioni preliminari di tipo interpretativo.

Il primo nodo problematico è rappresentato dalla possibilità di ricondurre la valuta virtuale all’oggetto materiale del reato, così come descritto nella norma codicistica, quindi a «denaro, beni o altre utilità»<sup>118</sup>.

La dottrina prevalente tende ad escludere tale possibilità<sup>119</sup>, interpretando la nozione di moneta secondo la teoria statutale e quindi individuandola solo in quella regolamentata e avente corso legale. La riconduzione delle valute virtuali alla moneta, allora, finirebbe per incorrere in una analogia in *malam partem*<sup>120</sup>.

Sulla possibilità di individuare, invece, le criptovalute come beni, anch’essi possibili oggetti materiali del reato di riciclaggio, se provenienti da altro delitto non colposo, la dottrina appare divisa.

---

<sup>115</sup> POMES, *Le valute virtuali e gli ontologici rischi di riciclaggio: tecniche di repressione*, cit., 167.

<sup>116</sup> La legge n. 547/1993 ha introdotto nel codice penale alcune ipotesi di *computer crimes*.

<sup>117</sup> Art. 635-*bis* c.p.

<sup>118</sup> Art. 648-*bis* c.p.

<sup>119</sup> DI VIZIO, *Le cinte del diritto penale alla prova delle valute virtuali degli internauti*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, 10, 57. L’autore riprendendo le dichiarazioni della *European Banking Authority* (EBA), ha sottolineato come «Sulla base di un’accurata analisi costi/benefici, infatti, l’autorità europea ha ritenuto che, al momento, i rischi derivanti dall’uso delle valute virtuali superino i vantaggi che gli utilizzatori possono ricavarne e ha sollecitato le Istituzioni europee a promuovere una risposta regolamentare, secondo un duplice approccio, di lungo e di breve periodo. Nel 2015 l’EBA è tornata sul tema ed ha precisato di non considerare la valuta virtuale un’autentica forma di moneta».

<sup>120</sup> CROCE, *Cyberlaundering e valute virtuali. La lotta al riciclaggio nell’era della distributed economy*, cit., 138.

Da una parte si argomenta positivamente<sup>121</sup>, riprendendo la formulazione dell'art. 810 c.c. – secondo il quale «sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti» – e ricomprendendo le monete virtuali al di sotto della categoria dei beni immateriali<sup>122</sup>, secondo un'interpretazione di bene in senso giuridico<sup>123</sup>.

D'altra parte, però, alcuni autori contestano tale ricostruzione sostenendo che i beni immateriali costituiscono un *numerus clausus* nel nostro ordinamento<sup>124</sup>, o ancora che beni possano definirsi solo come «ogni oggetto corporale o fisico: in altri termini, ogni entità fisica del mondo esterno che presenti caratteri della definitezza spaziale e della esistenza autonoma»<sup>125</sup>.

Bisogna però tenere in considerazione il fatto che il legislatore, nell'articolo 648-bis c.p., abbia fatto ricorso a una formula di chiusura consistente in «altra utilità», nella quale si può ricomprendere di fatto tutto ciò che rappresenti il frutto dell'attività criminosa precedente<sup>126</sup>, e quindi anche le valute virtuali.

Data, allora, la riconducibilità anche delle valute virtuali nell'ambito dell'oggetto materiale del delitto di riciclaggio e passando all'analisi delle tecniche di *cyberlaundering*, bisogna prima di tutto partire dall'ipotesi in cui la condotta abbia ad oggetto proventi delittuosi in forma dematerializzata. Se questi non sono già disponibili in tale forma occorrerà operare un cambio in moneta elettronica<sup>127</sup> o criptomoneta.

Nel primo caso si dovrà depositare del denaro su conti correnti o carte prepagate per poi procedere all'acquisto di valuta digitale, mentre nel secondo, ben

---

<sup>121</sup> DI VIZIO, *Le cinte del diritto penale alla prova delle valute virtuali degli internauti*, cit.

<sup>122</sup> Sono definiti beni immateriali «beni incorporei che assurgono propriamente a nuovo bene nel momento in cui si estrinsecano in un elemento materiale e assumono la qualità di bene giuridico allorché riconosciuti dall'ordinamento come oggetto di una tutela specifica». (<https://www.treccani.it/enciclopedia/beni-immateriali/#:~:text=Si%20tratta%20di%20beni%20incorporei,oggetto%20di%20una%20tutela%20specifica>).

<sup>123</sup> GAMBARO, *I beni*, in CICU, MESSINEO, MENGONI (a cura di), *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano, 2012, 275.

<sup>124</sup> ZENOVICH, ZENO, voce *Cosa*, in *Dig. Priv.*, Torino, 1989, 460.

<sup>125</sup> FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale, parte speciale*, Milano, 2016, 23.

<sup>126</sup> POMES, *Le valute virtuali e gli ontologici rischi di riciclaggio: tecniche di repressione*, cit., 170.

<sup>127</sup> La definizione di moneta elettronica è data dall'art. 1, comma 2, lett. h-ter) del TUB che la definisce come «il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento come definite all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall'emittente».

più complesso, ci si dovrà recare presso appositi ATM che convertano denaro contante in una quantità di *bitcoin* equivalente<sup>128</sup>.

Inoltre, è possibile che il soggetto abbia già la disponibilità del provento sotto forma di moneta elettronica e che debba poi convertirla in valuta virtuale tramite una piattaforma di scambio<sup>129</sup>.

Si può notare come la prima fase del riciclaggio virtuale, il *placement stage*, sia particolarmente delicato, in quanto il soggetto agente può anche essere coadiuvato da ulteriori soggetti, ossia gli *exchange providers*, esperti proprio nelle attività di conversione<sup>130</sup>.

Tuttavia, la fase di *placement* non è necessaria qualora si abbia un riciclaggio digitale integrale, in quanto il provento del reato è già in forma digitalizzata. Trattasi di ipotesi tutt'altro che infrequente. A tal proposito è opportuno sottolineare come si stiano facendo strada nuove ipotesi di reati presupposto del *cyber-riciclaggio*. Tra queste si ricordano, ad esempio, quelle ravvisabili nel *phishing*, il quale si identifica con la condotta dell'autore che consista nell'indurre, tramite raggiri, un soggetto a fornire dati riservati di accesso ai servizi di *home-banking*, per poi utilizzarli al fine di compiere trasferimenti a danno del titolare del conto, conseguendo un ingiusto profitto a vantaggio proprio o di terzi (una volta ottenuta la somma di denaro il *phisher* trasferisce i fondi su un conto corrente intestato ad un soggetto terzo – il cosiddetto *financial manager* – che opera ulteriori spostamenti della somma su nuovi conti correnti collegati al *phisher* o a soggetti ad esso connessi, nascondendosi sotto l'apparente facciata di prestazione di un'intermediazione finanziaria<sup>131</sup>).

Dopo la prima fase, iniziale ed eventuale, di *placement*, si ha la successiva fase di *layering*, nella quale si ha la «movimentazione di valuta virtuale tra più

---

<sup>128</sup> CROCE, *Cyberlaundering e valute virtuali. La lotta al riciclaggio nell'era della distributed economy*, cit., 138.

<sup>129</sup> CROCE, *Cyberlaundering e valute virtuali. La lotta al riciclaggio nell'era della distributed economy*, cit., 139.

<sup>130</sup> CROCE, *Cyberlaundering e valute virtuali. La lotta al riciclaggio nell'era della distributed economy*, cit., 139.

<sup>131</sup> GERBINO, *Cyberlaundering: una nuova frontiera del riciclaggio nella distributed economy*, cit. Secondo l'autore, nel caso di specie «È evidente che al *financial manager* che sia consapevole della provenienza illecita delle somme dovrebbe applicarsi la disciplina del delitto di riciclaggio ex art. 648-bis c.p., mentre al *phisher*, che vi concorra e che comunque effettui il trasferimento delle somme ottenute da reati da lui stesso commessi, dovrebbe applicarsi la disciplina dell'autoriciclaggio ex art. 648-ter.1 c.p.».

indirizzi appartenenti allo stesso soggetto o a prestanome virtuali (*money mules*)»<sup>132</sup>.

Questa fase si può poi anche declinare nel *mixing* e cioè nel «“mescolare” o “mischiare” vari frammenti di criptovaluta distribuendoli su più indirizzi, in modo da rendere sempre più difficoltosa la tracciabilità della loro provenienza, che non può che sospettarsi come delittuosa»<sup>133</sup>.

Attualmente le più note piattaforme di *mixing* sono *Bitlaunder*, *Sharedcoin* e *Bitcoin Laundry*, le quali prestano i loro servizi a fronte di una remunerazione a titolo di commissione di servizio<sup>134</sup>.

Ai *mixers* spetta il compito di evitare che l'ammontare di denaro iniziale sia associabile al denaro ritirato alla fine<sup>135</sup>.

Il *mixing* si articola in due tecniche differenti: la prima consiste nel trasferire diversi frammenti di un importo di criptovalute a più destinatari avvalendosi di conti detti “*bounce*”; la seconda modalità consiste, invece, nel trasferire le transazioni dei soggetti che sfruttano i servizi di *mixing* a un indirizzo unico, detto “*pool*”, il quale raccoglie i fondi e li smista presso più indirizzi<sup>136</sup>.

Il *mixing* si conclude quindi con «il rientro dei capitali ripuliti nel circuito della *licit economy* nelle forme tipiche del riciclaggio analogico oppure senza abbandonare la dimensione dell'economia virtuale»<sup>137</sup>.

---

<sup>132</sup> CROCE, *Cyberlaundering e valute virtuali. La lotta al riciclaggio nell'era della distributed economy*, cit., 139.

<sup>133</sup> GERBINO, *Cyberlaundering: una nuova frontiera del riciclaggio nella distributed economy*, cit. Il *mixing* viene anche esemplificato come «il pagamento da A ad A verrà perciò dirottato su B e quello da B a B (di importo corrispondente al primo) verrà dirottato su A, in modo che risultino confusi i nominativi degli ordinanti ed i rapporti in dare e avere tra questi e i riceventi». ACCINNI, *Profili di rilevanza penale delle “criptovalute” (nella riforma della disciplina antiriciclaggio del 2017)* in *Archivio Penale*, 2018, 1, 7.

<sup>134</sup> ACCINNI, *Profili di rilevanza penale delle “criptovalute” (nella riforma della disciplina antiriciclaggio del 2017)*, cit., 7.

<sup>135</sup> ACCINNI, *Profili di rilevanza penale delle “criptovalute” (nella riforma della disciplina antiriciclaggio del 2017)*, cit., 7. Nello stesso senso CROCE, *Cyberlaundering e valute virtuali. La lotta al riciclaggio nell'era della distributed economy*, cit., 139.

<sup>136</sup> ACCINNI, *Profili di rilevanza penale delle “criptovalute” (nella riforma della disciplina antiriciclaggio del 2017)*, cit., 7. Nello stesso senso CROCE, *Cyberlaundering e valute virtuali. La lotta al riciclaggio nell'era della distributed economy*, cit., 140.

<sup>137</sup> ACCINNI, *Profili di rilevanza penale delle “criptovalute” (nella riforma della disciplina antiriciclaggio del 2017)*, cit., 7.

Parte della dottrina<sup>138</sup> condiziona la riconducibilità delle condotte di *cyber-riciclaggio* all'ipotesi delittuosa dell'art. 648-*bis* c.p., guardando in particolare alla fase di *layering*, a seconda che si tratti di riciclaggio digitale strumentale o integrale.

Con riguardo al primo tipo, vi è chi sostiene che «se [...] una persona diversa dall'autore del reato presupposto acquista i *bitcoin*, con moneta contante, la condotta sembrerebbe rientrare nella fattispecie di cui all'art. 648-*bis* c.p.»<sup>139</sup>.

Altra sorte spetta invece all'acquisto di *bitcoin* con denaro di provenienza illecita, secondo lo schema del riciclaggio digitale integrale.

In questo caso, essendo il denaro già in forma dematerializzata, non sembra aversi una condotta idonea ad ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa del bene. Di fatti si osserva come «nel momento in cui i *bitcoin* sono scambiati in una valuta ufficiale l'intermediario identifica l'operatore, ed è perciò possibile risalire all'indietro attraverso i vari passaggi compiuti dal denaro»<sup>140</sup>.

Si sostiene, in particolare, che in tal caso, «l'intera operazione è tracciata. Con l'acquisto di *bitcoin*, non si verifica alcuna attività evidente di dissimulazione. Normalmente l'acquisto è remunerato mediante bonifico o con carta di credito e gli organi di polizia possono risalire all'illecito presupposto con estrema facilità. [...] I *bitcoin*, poi, sono registrati sulla *blockchain* e tutte le vicende che riguardano ogni singola unità sono visibile pubblicamente a costo zero e “per sempre”. Il sistema è talmente trasparente che, una volta identificato un determinato *bitcoin* sospetto, è possibile anche avere notizia di tutti coloro che sono stati i suoi utilizzatori, fin dall'origine della *blockchain*»<sup>141</sup>.

Inoltre, viene evidenziato da alcuni autori<sup>142</sup> come il riciclaggio integrale sia di difficile attuazione, soprattutto nelle fasi di *layering*, in quanto le attività che accettano *bitcoin* sono poche e, statisticamente, chi possiede criptovalute tende ad accumularle con lo scopo di speculare sul cambio con la moneta *fiat*.

---

<sup>138</sup> SICIGNANO, *Riciclaggio e Bitcoin*, cit, 121.

<sup>139</sup> SICIGNANO, *Riciclaggio e Bitcoin*, cit, 121.

<sup>140</sup> MAIELLO, *Il riciclaggio fenomenologia ed evoluzione della fattispecie normativa*, in MAIELLO, DELLA RAGIONE, *Riciclaggio e reati nella gestione dei flussi di denaro sporco*, Milano, 2018, 6.

<sup>141</sup> SICIGNANO, *Riciclaggio e Bitcoin*, cit., 138-139.

<sup>142</sup> CAPACCIOLI, *Criptovalute e bitcoin*, cit., 254.

Tuttavia, occorre considerare che il *layering* potrebbe trovare attuazione tramite l'utilizzo di carte prepagate sulle quali viene caricato il denaro illecito per poi effettuare acquisti di moneta virtuale<sup>143</sup>.

Con riguardo all'ultima fase del *cyberlaundering*, quella di *integration*, questa viene definita come «la fase in cui il denaro di provenienza illecita – ripulito attraverso una complessa serie di operazioni, previo trattenimento (di regola) da parte del riciclatore di una percentuale a titolo di compenso per l'attività prestata – torna nella disponibilità dell'autore del reato presupposto, in modo da poter essere reimpiegato nell'economia legale nei modi più disparati»<sup>144</sup>.

A valle di tali considerazioni si può osservare come «più che da strumento per criminali e riciclatori – la moneta virtuale si comporti – da vero e proprio “cavallo di Troia”»<sup>145</sup>.

Interessanti sono, però, i risultati di uno studio di *Agipronews*, in collaborazione con il Politecnico di Milano, che ha evidenziato come «il *Bitcoin* è una delle monete più tracciabili che oggi esistano – [...] ogni transazione, lecita o illecita che sia, rimane visionabile a costo zero e "per sempre". Non esistono stime ufficiali sul volume di transazioni illecite [...] ma la rischiosità delle criptovalute per il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo è stata valutata "bassa" in un *report* pubblicato nel 2015 dall'*HM Treasury* e dall'*Home Office UK*. Alcune ricerche sottolineano che utilizzare il *Bitcoin* per scopi illeciti è perfino più rischioso di usare denaro elettronico o trasferimenti bancari»<sup>146</sup>.

Alcuni autori hanno inoltre suggerito di sfruttare il risvolto virtuoso delle criptovalute e della *blockchain*, consistente nella possibilità di rintracciare l'intero corso delle transazioni avvenute, svolgendo due tipi di indagini: una di *live analysis*, ossia di tracciamento degli indirizzi al fine di prevenire possibili condotte criminose, e una di *post mortem analysis*, cioè di individuazione di un determinato utente dopo la scoperta di una transazione sospetta<sup>147</sup>.

---

<sup>143</sup> SICIGNANO, *Riciclaggio e Bitcoin*, cit., 139.

<sup>144</sup> CROCE, *Cyberlaundering e valute virtuali. La lotta al riciclaggio nell'era della distributed economy*, cit., 136.

<sup>145</sup> SICIGNANO, *Riciclaggio e Bitcoin*, cit., 140.

<sup>146</sup> TRIPODI, *Gaming, la “nuova era” del Bitcoin. Gli esperti: rischio riciclaggio resta basso*, in *www.ilsole24ore.com*, 5 ottobre 2017.

<sup>147</sup> CAPACCIOLI, *Criptovalute e bitcoin*, cit., 264.

Proprio su tali assunti nel 2016 è nata Neutrino s.r.l. una *startup* italiana, ora acquisita dal colosso americano *Coinbase Inc.*, che si occupa di analisi, indagini e identificazione delle transazioni illegali sulle *blockchain*, ideando uno «strumento di antiriciclaggio 2.0»<sup>148</sup>.

Dopo aver analizzato le principali questioni connesse alla possibilità di ricondurre le condotte di acquisto di *bitcoin* alla fattispecie codicistica di riciclaggio, *ex art. 648-bis c.p.*, è d'uopo interrogarsi sulla possibilità di poter ricondurre tali condotte, se commesse dal medesimo soggetto che ha posto in essere il reato presupposto, al delitto di autoriciclaggio, *ex art. 648 -ter.1 c.p.*

Parte della dottrina<sup>149</sup> ritiene che «non occorre che l'agente disponga di conoscenze tecnico-informatiche particolarmente raffinate né che sia in contatto con una certa rete criminale che si occupi dei passaggi intermedi del denaro. Infatti, nello scenario digitale, l'autore del delitto presupposto può agevolmente agire in totale autonomia, accendendo conti presso istituti di moneta elettronica, scommettendo *on-line*, convertendo il denaro in valuta virtuale, creando *fake accounts* su diverse piattaforme di scambio, generando plurimi indirizzi di transazione per rimbalzare il denaro e così via»<sup>150</sup>.

Tale orientamento interpretativo riconosce alla formulazione dell'art. 648-*ter.1 c.p.* una elasticità tale da consentire di ricondurvi numerose condotte, tra le quali anche quelle di autoriciclaggio a mezzo di criptovalute<sup>151</sup>. Infatti, si ritiene che «ciò che caratterizza la condotta autoriciclatoria è la fase d'*integration*, in cui il profitto illecito deve necessariamente essere destinato («impiega, sostituisce, trasferisce») ad «attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative» e la condotta in questione deve essere concretamente idonea ad ostacolare il riconoscimento della provenienza delittuosa dei proventi.

Da ciò si può facilmente dedurre che l'introduzione dell'art. 648-*ter.1 c.p.* permette di stigmatizzare anche quelle condotte di ripulitura del denaro poste in

---

<sup>148</sup> MILANO, *Il successo di Neutrino, la startup in coworking acquisita dal colosso Coinbase*, il [www.ilsole24ore.com](http://www.ilsole24ore.com), 19 febbraio 2019.

<sup>149</sup> CROCE, *Cyberlaundering e valute virtuali. La lotta al riciclaggio nell'era della distributed economy*, cit., 143.

<sup>150</sup> CROCE, *Cyberlaundering e valute virtuali. La lotta al riciclaggio nell'era della distributed economy*, cit., 143.

<sup>151</sup> PICOTTI, *Profili penali del cyberlaundering: le nuove tecniche di riciclaggio*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2018, 3, 608 ss.

essere nel *cyberspazio*. Grazie all'elasticità della formulazione dell'art. 648-ter.1 c.p., infatti, è possibile ricondurre le operazioni di pagamento, trasferimento o scambio che abbiano ad oggetto valute virtuali, considerandole «attività economiche, finanziarie, imprenditoriali» in cui vengono impiegati i proventi delittuosi ; qualora, invece, l'autore del delitto utilizzi le valute virtuali, provento di reato, per acquistare *virtual currencies*, a venire in rilievo è un'attività di tipo *speculativo*, integrante comunque il delitto di cui all'art. 648-ter.1 c.p.»<sup>152</sup>.

Si consideri ora il caso in cui l'autore di un delitto non colposo utilizzi valuta reale, provento di tale reato, per l'acquisto di *virtual currencies* .

Premesso che l'art. 1, comma 2, lett. qq), del d.lgs. 231/2007, da parte del d.lgs. 125/2019, riconosce oggi alle valute virtuali anche natura di strumenti di investimento<sup>153</sup>, «l'utilizzo di *fiat money* di origine criminosa per l'ottenimento di valute virtuali sia astrattamente riconducibile a un'ipotesi di impiego di proventi delittuosi in attività speculative ex art. 648-ter.1 c.p.»<sup>154</sup>.

D'altra parte, occorre considerare anche l'interpretazione estensiva<sup>155</sup> di attività speculativa data dalla Corte di cassazione, la quale sottolinea come «anche al di fuori dell'ambito delle Borse valori o delle Borse merci, molte altre attività (compravendite di beni immobiliari, lottizzazione di aree, modalità edificatore, ecc.) si caratterizzano per l'assunzione di posizioni in base ad aspettative sull'andamento futuro di una o più variabili aleatorie. Appare quindi difficile racchiudere la speculazione nel ristretto ambito della speculazione finanziaria e borsistica, poiché molte attività economiche si fondano su valori attesi di difficile quantificazione, e molti soggetti prendono decisioni strategiche sulla base di

---

<sup>152</sup> GERBINO, *Cyberlaundering: una nuova frontiera del riciclaggio nella distributed economy*, cit.

<sup>153</sup> La modifica normativa ha anche sedato la gran parte dei dubbi dottrinali circa la possibilità di configurare il delitto di autoriciclaggio rispetto ad operazioni in valute virtuali. Sul punto FAZIO, *Reati di riciclaggio e operazioni in criptovalute*, in *Riv. trim. dir. pen. cont.*, 2022, 2, 173.

<sup>154</sup> CROCE, *Cyberlaundering e valute virtuali. La lotta al riciclaggio nell'era della distributed economy*, cit., 144.

<sup>155</sup> Di opinione opposta è una precedente pronuncia della Cassazione, (Cass. pen., sez. II, 13 dicembre 2018, n. 9751, in [www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org](http://www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org)), la quale spinge per la necessità di un'interpretazione restrittiva della nozione di attività speculativa, sottolineando il rischio di incorrere in una analogia in *malam partem* e nella violazione dei principi di tassatività e determinatezza, in BASILE, *Autoriciclaggio e gioco d'azzardo: la speculazione al vaglio della Suprema Corte*, in [www.dirittopenaleuomo.org](http://www.dirittopenaleuomo.org), 29 maggio 2019

aspettative più o meno coerenti riguardo al futuro, non dissimilmente da quanto accade nel fenomeno delle scommesse sportive»<sup>156</sup>.

La Corte ha inoltre sottolineato come «la moneta virtuale [...] non può essere esclusa dall'ambito degli strumenti finanziari e speculativi ai fini di una corretta lettura dell'art. 648-ter.1 c.p.»<sup>157</sup>.

Al fine di completare la trattazione occorre anche adottare un punto di vista comparatistico, guardando soprattutto alla realtà statunitense<sup>158</sup>.

La prima normativa americana antiriciclaggio rilevante è stata la *Bank Records and Foreign Transaction Act*<sup>159</sup> degli anni Settanta, che poneva un obbligo di segnalazione e registrazione delle operazioni bancarie sospette agli istituti finanziari.

Nel 1986 il riciclaggio è diventato un reato federale a seguito dell'emanazione del *Money Laundering Control Act* (MLCA), introducendo il delitto nel Titolo 18 dello *US Code*, alle *sections* 1956<sup>160</sup>, *Laundering of monetary instruments*, e 1957<sup>161</sup>, *Engaging in monetary transactions in property derived from specified unlawful activity*.

---

<sup>156</sup> Cass. pen., sez. II, 7 marzo 2019, n. 13795, in BASILE, *Autoriciclaggio e gioco d'azzardo: la speculazione al vaglio della Suprema Corte*, cit.

<sup>157</sup> BASILE, *Autoriciclaggio e gioco d'azzardo: la speculazione al vaglio della Suprema Corte*, cit.

<sup>158</sup> In particolare il *Federal Bureau of Investigation* (FBI) ha espresso la sua preoccupazione asserendo «*Bitcoin will likely continue to attract cyber criminals who view it as a means to move or steal funds as well as a means of making donations to illicit groups. If Bitcoin stabilizes and grows in popularity, it will become an increasingly useful tool for various illegal activities beyond the cyber realm. Since Bitcoin does not have a centralized authority, law enforcement faces difficulties detecting suspicious activity, identifying users, and obtaining transaction records – problems that might attract malicious actors to Bitcoin. Bitcoin might also logically attract money launderers and other criminals who avoid traditional financial systems by using the Internet to conduct global monetary transfers*», in FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION, *Bitcoin Virtual Currency: Unique Features Present Distinct Challenges for Deterring Illicit Activity*, in [https://www.wired.com/images\\_blogs/threatlevel/2012/05/Bitcoin-FBI.pdf](https://www.wired.com/images_blogs/threatlevel/2012/05/Bitcoin-FBI.pdf).

<sup>159</sup> La normativa, conosciuta anche come *Bank Secrecy Act* (BSA) prevede «*U.S. financial institutions to assist U.S. government agencies to detect and prevent money laundering. Specifically, the act requires financial institutions to keep records of cash purchases of negotiable instruments, file reports of cash transactions exceeding \$10,000 (daily aggregate amount), and to report suspicious activity that might signify money laundering, tax evasion, or other criminal activities. It was passed by the Congress of the United States in 1970. The BSA is sometimes referred to as an "anti-money laundering" (AML) law or jointly as "BSA/AML."* », in <https://www.fincen.gov/resources/statutes-and-regulations/bnk-secrecy-act>.

<sup>160</sup> Si riporta per chiarezza la prima parte della *section* 1956 «*Whoever, knowing that the property involved in a financial transaction represents the proceeds of some form of unlawful activity, conducts or attempts to conduct such a financial transaction which in fact involves the proceeds of specified unlawful activity [...]*» in <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/1957>

<sup>161</sup> Per completezza si riporta la prima parte della *section* 1957 «*Whoever, in any of the circumstances set forth in subsection (d), knowingly engages or attempts to engage in a monetary*

Specificatamente riguardo il tema *bitcoin* sono interessanti due pronunce delle corti statunitensi.

La prima riguarda la vicenda di *BitInstant*, piattaforma di conversione da dollari a *bitcoin*, iniziata con l'arresto del suo sviluppatore, Charlie Shrem, e di un utente della piattaforma, Robert Faiella, avvenuto nel gennaio del 2014.

Le accuse gravanti sui due soggetti erano di aver trasportato, trasferito e trasmesso strumenti monetari attraverso le frontiere degli Stati Uniti; più nello specifico Shrem era stato accusato di «aver convertito un milione di dollari in *Bitcoin* per reati legati al traffico di narcotici, utilizzati per acquistare la merce su *Silk Road*, il più conosciuto tra i siti illegali di *e-commerce* chiuso dalle autorità americane il 1° ottobre 2013. Shrem è inoltre accusato di avere comprato personalmente droga da *Silk Road*»<sup>162</sup>.

Fin dagli albori della vicenda processuale, l'accusa scelse di considerare i *bitcoin* come uno strumento monetario, in modo da poterli ricondurre alla normativa federale antiriciclaggio, scelta che destò non poco stupore.

Nonostante il ricorso degli imputati, fondato sulla censura della ricostruzione dell'accusa per il reato di riciclaggio, la Corte newyorkese non ritenne fondato il ricorso in quanto appariva, a suo avviso, chiaro come i *bitcoin* potessero essere assimilati al denaro, potendo essere scambiati facilmente con valuta ordinaria ed essere utilizzati per transazioni finanziarie<sup>163</sup>.

La seconda pronuncia interessante è *The State of Florida vs. Michell Abner Espinoza*<sup>164</sup>, del 2016, risoltasi in modo opposto a quella prima citata (nel caso in questione, infatti, l'imputato, Espinoza, è stato assolto dall'accusa di riciclaggio di *bitcoin*).

---

*transaction in criminally derived property of a value greater than \$10,000 and is derived from specified unlawful activity, shall be punished as provided in subsection (b).[...]*» in <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/1957>.

<sup>162</sup> REDAZIONE IL POST, *È stato arrestato il capo di BitInstant*, in [www.ilpost.it](http://www.ilpost.it), 28 gennaio 2014.

<sup>163</sup> «*Bitcoin clearly qualifies as "money" or "funds" under these plain meaning definitions. Bitcoin can be easily purchased in exchange for ordinary currency, acts as a denominator of value, and is used to conduct financial transactions*». In *The United States of America vs Faiella* in <https://casetext.com/case/united-states-v-faiella>.

<sup>164</sup> *The State of Florida vs. Michell Abner Espinoza* in <https://casetext.com/case/state-v-espinoza-53>.

Le ragioni del proscioglimento poggiano sulla qualificazione della valuta virtuale data dal giudice, secondo il quale «anche se i *bitcoin* possono essere cambiati con altre valute, non sono comunemente compresi tra le monete oggetto di cambio. Sono accettati da alcuni soggetti, ma non da tutti gli operatori di commercio elettronico o dai *service providers*»<sup>165</sup>; inoltre, essi sono caratterizzati da elevata volatilità, mancanza di liquidità e da un meccanismo di stabilizzazione.<sup>166</sup> Per tali motivi si è ritenuto impossibile ricondurre il caso di specie all'accusa di *unauthorized money transmitter*.

Più che una moneta, i *bitcoin* costituirebbero «un *monetary instrument*, perché non sono una moneta dello Stato o un bene equipollente e non rilevarebbe alcune *financial transaction*, perché le transazioni finanziarie sono solo quelle che hanno ad oggetto strumenti di pagamento»<sup>167</sup>.

Considerando ancora l'esperienza di altri ordinamenti, è utile soffermarsi anche sul sistema canadese, il quale si è da subito mostrato favorevole alla circolazione delle criptovalute all'interno del Paese, richiedendo ai soggetti e alle società che ne facciano uso di conformarsi alle normative antiriciclaggio statali<sup>168</sup>.

Tuttavia, in tempi recenti, il dilagare di crimini commessi per mezzo di *bitcoin* ha spinto il governo canadese a cercare di regolare la materia tramite una normativa apposita. Si evidenzia, in particolare, che «la digitalizzazione del denaro rappresenta una sfida per le istituzioni democratiche di tutto il mondo. Negli ultimi mesi, i beni digitali e le criptovalute sono stati utilizzati per eludere le sanzioni globali e finanziare attività illegali, sia in Canada che nel resto del mondo»<sup>169</sup>.

Il governo federale canadese ha reso noto nel febbraio del 2023 «in un aggiornamento del bilancio pubblicato [...] – che - avvierà presto una consultazione sulle criptovalute, le *stablecoin* e altre valute digitali della banca centrale».<sup>170</sup>

---

<sup>165</sup> RAPETTO, *Bitcoin: se non è valuta, allora niente riciclaggio*, in [www.ilfattoquotidiano.it](http://www.ilfattoquotidiano.it), 29 luglio 2016.

<sup>166</sup> SICIGNANO, *Riciclaggio e Bitcoin*, cit., 213.

<sup>167</sup> SICIGNANO, *Riciclaggio e Bitcoin*, cit., 213.

<sup>168</sup> CROCE, *Cyberlaundering e valute virtuali. La lotta al riciclaggio nell'era della distributed economy*, cit., 150.

<sup>169</sup> REDAZIONE CRYPTONOMIST, *Una consultazione sulle criptovalute in Canada*, in [www.cryptonomist.ch](http://www.cryptonomist.ch), 17 febbraio 2023.

<sup>170</sup> REDAZIONE CRYPTONOMIST, *Una consultazione sulle criptovalute in Canada*, cit. L'autore descrive anche come il tema *bitcoin* sia motivo di rottura nell'ambito della politica canadese. Se

Passando al versante orientale, il Giappone si pone come primo Stato a decidere di donare alle criptovalute una regolamentazione *ad hoc*, ritenendole strumenti di pagamento e ricomprendendole nel *Payment Services Act*<sup>171</sup>.

Attualmente la normazione sul tema nel Paese è ancora in divenire ed include presidi antiriciclaggio. Da ultimo è stata proposta la possibilità agli organi di polizia di sequestrare, in circostanza di procedimenti penali, anche le criptovalute dei soggetti coinvolti<sup>172</sup>.

La Cina, invece, ha posto un divieto generale di utilizzo delle criptovalute, dichiarando «illegali tutte le transazioni finanziarie in cui sono utilizzate»<sup>173</sup>.

Nello specifico, la *People's Bank of China* ha dichiarato che «le attività commerciali legate alle monete virtuali sono attività finanziarie illegali [...] – e le criptovalute – mettono seriamente a rischio gli attivi delle persone»<sup>174</sup>.

I *bitcoin* e le valute virtuali sono considerati dal governo cinese come una vera e propria minaccia per la sicurezza nazionale e la stabilità sociale<sup>175</sup>.

D'altra parte, la Cina ha negli ultimi anni sviluppato un progetto pilota per lo sviluppo dello *yuan* digitale<sup>176</sup>. La particolarità dell'*e-yuan* rispetto alle altre criptovalute e ai *bitcoin* sta nel fatto che questi sarebbero emessi e controllati dalla Banca centrale cinese. Questa avrebbe così agilmente modo di tracciare le transazioni, in ottica di lotta contro il riciclaggio, il finanziamento di attività illegali e il terrorismo. Inoltre, con lo *yuan* digitale anche le banche sarebbero maggiormente garantite a livello di liquidità in situazioni di emergenza<sup>177</sup>.

---

infatti il primo ministro Trudeau si è mostrato non del tutto aperto alle criptovalute, di opinione opposta è il *leader* dell'opposizione, il quale spinge fortemente per un maggiore uso del *bitcoin* individuandoli anche come strumenti contro l'inflazione.

<sup>171</sup> Testo integrale dell'atto tradotto in inglese disponibile su <https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/3078/en>.

<sup>172</sup> CARRIOL, *Criptovalute: in Giappone la polizia potrà sequestrare le criptovalute*, in [www.wallstreetitalia.com](http://www.wallstreetitalia.com), 7 giugno 2022.

<sup>173</sup> SOLDAVINI, *Criptovalute, stretta finale della Cina: messe al bando tutte le transazioni*, il [www.ilsole24ore.com](http://www.ilsole24ore.com), 24 settembre 2021.

<sup>174</sup> Nota della *People's Bank of China* datata 15 settembre 2021, in <https://www.boc.cn/en/>.

<sup>175</sup> SOLDAVINI, *Criptovalute, stretta finale della Cina: messe al bando tutte le transazioni*, cit.

<sup>176</sup> REUTERS STAFF, *Spending with China's digital yuan around \$300 milion, PBOC says*, in [www.reuters.com](http://www.reuters.com), 1° novembre 2020.

<sup>177</sup> SUBACCHI, *Perché lo yuan digitale non è una sfida per la supremazia del dollaro*, in [www.ilsole24ore.it](http://www.ilsole24ore.it), 21 gennaio 2021.

Tuttavia, attorno allo sviluppo di una moneta virtuale propria della Cina orbitano non poche preoccupazioni: «si teme [...] che lo *yuan* digitale possa diventare uno strumento di sorveglianza e controllo dal momento che le autorità saranno in grado di tracciare e monitorare i flussi finanziari in tempo reale, accumulando dati sulle transazioni e quindi acquisendo opportunità di sorveglianza senza precedenti. Allo stesso tempo, lo *yuan* digitale potrebbe offrire alla Cina la possibilità di creare una rete di pagamenti internazionali alternativa a quella controllata dalle banche americane e europee. Paesi che sono sotto sanzioni americane e europee – per esempio la Russia – sono già entrati nell’orbita dello *yuan* e si teme che lo *yuan* digitale favorirebbe questa tendenza»<sup>178</sup>.

## **2.2. Lotta al *cyber*-riciclaggio: strategie di contrasto allo sfruttamento delle criptovalute per scopi riciclatori**

Dal punto di vista normativo, rispetto alla lotta al *cyber*-riciclaggio, l’Italia ha rappresentato un esempio virtuoso nel panorama europeo, finendo perfino a giocare d’anticipo rispetto all’Unione europea<sup>179</sup>.

Dopo l’introduzione del d.lgs. n. 231/2007, il legislatore è intervenuto in modo particolarmente incisivo su tale normativa a seguito dell’emanazione del d.lgs. 90/2017<sup>180</sup>, in attuazione della quarta direttiva antiriciclaggio<sup>181</sup>.

Le principali novità del decreto possono essere ravvisate nell’ampliamento della definizione di valuta virtuale e nella previsione di obblighi di prevenzione in capo agli *exchangers*.

Per quanto riguarda la nozione di valuta virtuale, questa viene identificata nella «rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso

---

<sup>178</sup> SUBACCHI, *Perché lo yuan digitale non è una sfida per la supremazia del dollaro*, cit.

<sup>179</sup> D’AGOSTINO, *Operazioni di emissione, cambio e trasferimento di criptovaluta: considerazioni sui profili di esercizio (abusivo) di attività finanziaria a seguito dell’emanazione del d.lgs. 90/2017*, in *Riv. dir. Banc.*, 2018, 1, 6 ss.

<sup>180</sup> Per il testo integrale del decreto consultare <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/19/17G00104/sg>

<sup>181</sup> Testo integrale della direttiva disponibile in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32015L0849>.

legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente.»<sup>182</sup>.

I prestatori di servizi relativi all'utilizzo della valuta virtuale sono definiti come «ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale»<sup>183</sup>, e a questi è stato imposto di seguire la normativa antiriciclaggio. Tali soggetti vengono fatti rientrare nel novero degli operatori non finanziari elencati dall'art. 3 comma 5<sup>184</sup> del decreto e quindi come tali sono soggetti a «obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione e conservazione della documentazione, nonché di segnalazione delle operazioni sospette»<sup>185</sup>.

Ulteriore modifica apportata dal decreto è quella di assoggettare gli *exchangers* all'iscrizione in una sezione speciale del registro dei cambiavalute presso l'Organismo degli agenti e dei mediatori creditizi<sup>186</sup>.

---

<sup>182</sup> Art. 1, comma 2, lett. qq) d.lgs. 231/2007 così come modificata dal d.lgs. 90/2017.

<sup>183</sup> Art. 1, comma 2, lett. ff) d.lgs. 231/2007 così come modificata dal d.lgs. 90/2017.

<sup>184</sup> Il comma 5 dell'art 3 del d.lgs. 231/2007 recita «Rientrano nella categoria di altri operatori non finanziari:

a) i prestatori di servizi relativi a società e *trust*, ove non obbligati in forza delle previsioni di cui ai commi 2 e 4, lettere a), b) e c), del presente articolo;

b) i soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche in virtù della dichiarazione preventiva prevista dall'articolo 126 TULPS;

c) i soggetti che esercitano l'attività di case d'asta o galleria d'arte ai sensi dell'articolo 115 TULPS;

d) gli operatori professionali in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7;

e) gli agenti in affari che svolgono attività in mediazione immobiliare in presenza dell'iscrizione al Registro delle imprese, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39;

f) i soggetti che esercitano l'attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 TULPS;

g) i soggetti che esercitano attività di mediazione civile, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

h) i soggetti che svolgono attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi, in presenza della licenza di cui all'articolo 115 TULPS, fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 128-quaterdecies TUB;

i) i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, limitatamente allo svolgimento dell'attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso».

<sup>185</sup> CROCE, *Cyberlaundering e valute virtuali. La lotta al riciclaggio nell'era della distributed economy*, cit., 132.

<sup>186</sup> Art. 8-bis d.lgs. 141/2010 prevede «Le previsioni di cui al presente articolo si applicano, altresì, ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, come definiti nell'articolo 1, comma 2, (( lettere ff) e ff-bis ))), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni tenuti, in forza della presente disposizione, all'iscrizione in una sezione speciale del registro di cui al comma 1».

Sulla scia di quanto previsto dall'ordinamento italiano è poi intervenuta l'Unione europea con l'emanazione della direttiva 2018/843/UE<sup>187</sup>.

A differenza del testo italiano, quello europeo inserisce nel novero degli operatori professionali anche i prestatori di servizi di portafoglio digitale, o *wallet providers*, tracciandone il profilo, corrispondente a quello del «soggetto che fornisce servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali»<sup>188</sup>.

La direttiva inoltre amplia anche a tali soggetti gli obblighi antiriciclaggio e in più aumenta la portata degli stessi, nel senso di porre l'obbligo di segnalare operazioni sospette alle Autorità nazionali competenti<sup>189</sup>.

Nel 2019, con il d.lgs. n. 125/2019, il legislatore italiano ha recepito la direttiva 2018/243/UE.

Le maggiori migliorie che si devono al nuovo decreto sono: l'integrazione della definizione di valuta virtuale, aggiungendo anche la funzione di strumento di pagamento; l'espansione della normativa ai *wallet providers*, in precedenza privi di copertura normativa interna<sup>190</sup>.

Tuttavia, rimangono ancora degli aspetti da affrontare, suggeriti sul piano europeo ma non recepiti a livello interno, quali «la possibilità, pur sollecitata al Considerando 9 della V direttiva, di munire le unità nazionali di informazione finanziaria (FIU) di appositi poteri per ottenere informazioni che consentano loro di associare gli indirizzi della valuta virtuale all'identità del proprietario di tale valuta. Occorre inoltre esaminare ulteriormente la possibilità di consentire agli utenti di presentare, su base volontaria, un'autodichiarazione alle autorità designate»<sup>191</sup>.

Da ultimo il legislatore interno è intervenuto con il d.lgs. n. 184/2021, in recepimento della direttiva 2019/713/UE<sup>192</sup> del Parlamento Europeo e del

---

<sup>187</sup> Testo integrale della direttiva disponibile in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32018L0843>.

<sup>188</sup> Art. 3 punto 19 della Direttiva 2015/849/UE così come modificato dalla Direttiva 2018/843/UE.

<sup>189</sup> STURZO, *Bitcoin e riciclaggio 2.0*, in *Dir. Pen. Cont.*, 2018, 5, 30.

<sup>190</sup> CROCE, *Cyberlaundering e valute virtuali. La lotta al riciclaggio nell'era della distributed economy*, cit., 134.

<sup>191</sup> VADALÀ, *Criptovalute e cyberlaundering: novità antiriciclaggio nell'attesa del recepimento della Direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale*, cit.

<sup>192</sup> Testo integrale della direttiva disponibile in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0713&from=IT>.

Consiglio, il quale ha «l'obiettivo [...] di prevenire un utilizzo indebito a scopo criminale delle operazioni in criptovaluta, con il quale si approfitti impropriamente della riservatezza che connota tali transazioni»<sup>193</sup>.

Il decreto definisce la valuta virtuale come «una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo *status* giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente»<sup>194</sup>.

Tuttavia, le modifiche introdotte con il decreto non risultano particolarmente innovative, forse proprio perché l'ordinamento italiano si mostrava già in larga parte aderente alle indicazioni europee in materia di antiriciclaggio<sup>195</sup>.

Occorre notare come, seppur «il considerando 6 della direttiva *de qua* menzioni rischi connessi all'uso delle valute virtuali, nell'articolato non viene mai fatto espresso riferimento a condotte di riciclaggio che si avvalgono di siffatti strumenti»<sup>196</sup>.

In una prospettiva *de iure condendo* si ravvisa la «necessità di una maggiore regolamentazione in materia, auspicando un intervento legislativo teso alla repressione del riciclaggio digitale. Oltre a intervenire con la previsione di una fattispecie *ad hoc*, si ritiene possibile anche l'introduzione di una circostanza aggravante speciale, sulla falsa riga di quanto fatto in tema di contrasto al terrorismo internazionale tramite la disposizione di cui all'art. 270-*quinquies* c.p., che espressamente riferisce all'utilizzo degli strumenti informatici o telematici»<sup>197</sup>.

### **3. I *Non-Fungible Tokens* (NFT) come strumenti di riciclaggio**

Da sempre il mercato dell'arte si è prestato ad attività di riciclaggio, essendo i prezzi estremamente aleatori e soggettivi.

---

<sup>193</sup> FAZIO, *Reati di riciclaggio e operazioni di criptovalute*, cit., 164.

<sup>194</sup> Art. 1, comma 2, lett. qq), d.lgs. 231/2007 così come modificata dal d.lgs. 184/202.1

<sup>195</sup> FAZIO, *Reati di riciclaggio e operazioni di criptovalute*, cit., 164.

<sup>196</sup> FAZIO, *Reati di riciclaggio e operazioni di criptovalute*, cit., 164.

<sup>197</sup> POMES, *Le valute virtuali e gli ontologici rischi di riciclaggio: tecniche di repressione*, cit.

Tuttavia, se da una parte il mercato tradizionale dell'arte ha ormai una serie di prassi consolidate nel tempo, quali servirsi di periti specializzati o di case d'asta, il crescente settore dell'arte digitale è sprovvisto di tali prassi, restando oggetto di una potenziale ascesa del riciclaggio<sup>198</sup>.

Il rischio di usi indebiti degli NFT è stato denunciato anche da *Chainalysis* sostenendo che «*the booming NFT market is ripe for fascinating new use cases and revenue streams. As demand grows, so does the importance of staying ahead of risks affiliated with NFTs and their transfers*»<sup>199</sup>.

Proprio in ragione della volatilità dei prezzi di vendita degli NFT, che possono oscillare da prezzi irrisori a decine di migliaia di dollari<sup>200</sup>, aumentano i rischi che questi possano divenire terreno fertile per attività di *trade-based money laundering* (TBML) definita come «attività e operazioni dirette a occultare e trasferire i proventi di reato attraverso operazioni commerciali, nel tentativo di dare una parvenza di legittimità agli stessi, attraverso la falsa rappresentazione dei prezzi, della quantità e della qualità dei beni importati o esportati»<sup>201</sup>.

Deve essere comunque sottolineato che, come per le criptovalute, gli NFT sono ancorati alla tecnologia *blockchain*, motivo per il quale qualunque transazione che li riguardi rimane tracciata in maniera indelebile sulla *blockchain* stessa; in più vi sono alcuni siti di *market place* su cui molti NFT hanno una pagina *ad hoc*, che mostrano uno storico non solo dei trasferimenti e delle operazioni, ma anche delle precedenti offerte<sup>202</sup>.

In prospettiva *de iure condendo*, «poiché gli NFT non rientrano nell'ambito di applicazione del recente Regolamento MiCA orientato proprio alle criptoattività, e non rientrano nemmeno tra gli strumenti finanziari disciplinati dalle regole MiFID II, l'orientamento attuale è quello di trattarli come beni simili alle opere d'arte, il che aprirebbe la porta a una regolamentazione efficace ampliando

---

<sup>198</sup> FIORE, *Truffe, riciclaggio, prezzi gonfiati: così i criminali usano gli NFT*, in [www.agi.it](http://www.agi.it), 9 aprile 2022.

<sup>199</sup> Report disponibile su <https://www.chainalysis.com/solutions/nfts/>

<sup>200</sup> GRESHKO, *Cosa sono e come funzionano gli NFT?*, in [www.nationalgeographic.it](http://www.nationalgeographic.it), 9 gennaio 2023. L'autore riporta come nel 2021 l'artista digitale Beeple abbia venduto un proprio NFT per ben 69 milioni di dollari.

<sup>201</sup> MESSINA, *Wash trading e riciclaggio attraverso piattaforme NFT: cosa sono e quali rischi si corrono*, in [www.agentadigitale.eu](http://www.agentadigitale.eu), 8 febbraio 2023.

<sup>202</sup> MESSINA, *Wash trading e riciclaggio attraverso piattaforme NFT: cosa sono e quali rischi si corrono*, cit.

l'ambito delle istituzioni soggette agli obblighi AML/CTF, allo scopo di includere proprio le piattaforme di scambio NFT, così come la segnalazione di attività sospette e l'implementazione di processi KYC»<sup>203</sup>.

### 3.1. Gli NFT: definizione e inquadramento giuridico

Gli NFT sono definiti come «“certificati digitali” basati sulla tecnologia *blockchain* volti a identificare in modo univoco, insostituibile e non replicabile la proprietà di un prodotto digitale»<sup>204</sup>; come suggerisce il loro nome, sono “gettoni non copiabili” che rappresentano oggetti del mondo reale, come opere d'arte, giochi, collezioni o musica di ogni genere<sup>205</sup>.

La prima diffusione di *token* si è avuta nel 2017<sup>206</sup>, ma il giro di volta per la loro popolarità è stato il 2021, anno in cui «Secondo una ricerca di *The Block*, in un solo anno il volume dei *Non Fungible Token* scambiati sui principali *marketplace* è aumentato di oltre 40 volte rispetto al 2020, superando i 13 miliardi di dollari, mentre alcune particolari opere sono state vendute a cifre astronomiche»<sup>207</sup>.

L'origine dell'NFT è la creazione della versione digitale dell'opera d'arte, ovvero una sequenza di 0 e 1, che nel linguaggio informatico estrinseca l'opera. La sequenza così composta viene compressa grazie a un processo chiamato *hashing*<sup>208</sup>.

---

<sup>203</sup> MESSINA, *Wash trading e riciclaggio attraverso piattaforme NFT: cosa sono e quali rischi si corrono*, cit.

<sup>204</sup> BORSA ITALIANA, *NFT (Non-Fungible Tokens): cosa sono e come funzionano*, in [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), 28 aprile 2022.

<sup>205</sup> BERTI, SPOTO, ZUMERLE, *NFT: che cosa sono, come funzionano, come investire sui non fungible token*, in [www.agendadigitale.eu](http://www.agendadigitale.eu), 2022.

<sup>206</sup> PORTALE, FRACASSI, *La rivoluzione degli NFT: le opportunità e i nodi da sciogliere*, in [www.ilsole24ore.com](http://www.ilsole24ore.com), 4 marzo 2022. Il primo caso di NFT risale al 2017 quando la «società canadese *Dapper Labs* basato su una collezione di “figurine digitali” di gattini chiamati *CryptoKitties*, unici e con caratteristiche differenti, resi scambiabili sotto forma di NFT sulla *Blockchain di Ethereum*».

<sup>207</sup> PORTALE, FRACASSI, *La rivoluzione degli NFT: le opportunità e i nodi da sciogliere*, cit.

<sup>208</sup> «L'*hashing* è il processo di conversione di una determinata chiave in un altro valore, espresso sotto forma di codice alfanumerico. La funzione *hash* viene utilizzata per generare un nuovo valore secondo un algoritmo matematico e unidirezionale, ovvero senza possibilità di riconvertire l'*hash* nella chiave originale». In <https://quifinanza.it/innovazione/cose-la-funzione-di-hash-e-a-cosa-serve/500945/>.

Gli NFT rappresentano un esempio di finanza decentralizzata<sup>209</sup> che si avvale di processi automatizzati tramite *smart contract*<sup>210</sup> senza l'intervento di intermediari. Ciò comporta un nuovo approccio nella gestione del diritto di proprietà.

Di fatti, l'acquisto di un NFT non comporta l'ottenimento della proprietà dell'opera, - proprio per questo rientrano nella categorie dei *valueless token*, che si caratterizzano per esaurire la loro funzione nella loro stessa titolarità e nella certificazione di autenticità ad essi allegata<sup>211</sup> - ma piuttosto dimostrare un diritto su di essa grazie allo *smart contract* che viene registrato in modo permanente sulla *blockchain*<sup>212</sup>. In altri termini «il titolare del certificato non lo è neanche del bene fisico sottostante, ma, di converso, risulta essere l'esclusivo proprietario dell'identificativo digitale (ossia il *token* ad esso univocamente collegato) di quella determinata opera, dimostrando così appieno il proprio diritto vantato su di essa»<sup>213</sup>.

Dal punto di vista giuridico, però, il valore e l'unicità degli NFT non poggiano sulla tecnologia *blockchain* ma sul rapporto di fiducia che intercorre tra il venditore e l'acquirente. È infatti sulla base di tale rapporto fiduciario che «il primo confida sul fatto che il secondo non venderà o non abbia già venduto la stessa identica opera più e più volte, riducendo quell'NFT (pagato magari milioni di dollari) a un valore irrisorio (perché se non può esistere un NFT uguale all'altro, ne

---

<sup>209</sup> ALBANESE, CULICCHI, *Cos'è la finanza decentralizzata (DEFI)? Vantaggi e rischi*, in [www.agendadigitale.eu](http://www.agendadigitale.eu), 8 dicembre 2021. Gli autori definiscono la finanza decentralizzata come «ecosistema emergente di applicazioni e protocolli finanziari costruiti mediante l'organizzazione di servizi, simili a quelli bancari, costruiti su infrastrutture che presuppongono l'assenza di gerarchie, come la blockchain, o comunque meno centralizzati rispetto al sistema bancario».

<sup>210</sup> ALBANESE, CULICCHI, *Cos'è la finanza decentralizzata (DEFI)? Vantaggi e rischi*, cit. Gli *smart contract* sono identificati come «un'incorporazione di clausole contrattuali codificate in linguaggio informatico, in *software* o protocolli informatici, che vengono utilizzati per la conclusione di rapporti di natura contrattuale conferendo autonoma esecuzione ai termini programmati al verificarsi di certe condizioni definite *ex ante*», i quali non possono però essere inclusi nel novero dei contratti giuridici, date le loro peculiarità tecniche e tecnologiche che non permettono di poterli accostare totalmente a un contratto in forma digitalizzata.

<sup>211</sup> MANIERI, DI GABRIELE, *Utilizzi a scopi illeciti delle criptovalute: recenti profili giurisprudenziali e normativi italiani ed internazionali e riferimenti al mercato degli NFT*, in [www.giurisprudenzapenale.com](http://www.giurisprudenzapenale.com), 9 giugno 2022, 11.

<sup>212</sup> BORSA ITALIANA, *NFT (Non-Fungible Tokens): cosa sono e come funzionano*, cit.

<sup>213</sup> MUZZATI, *NFT e diritto, quale inquadramento giuridico per i fungible token*, in [www.agendadigitale.eu](http://www.agendadigitale.eu), 8 giugno 2022.

possono esistere un'infinità di estremamente simili e tutti rivolti a trasferire la “proprietà” della medesima opera)»<sup>214</sup>.

Un aspetto importante degli NFT è che, nonostante l'enorme interesse mediatico che hanno ricevuto recentemente, ci sono anche preoccupazioni riguardo alle problematiche ad essi legati dal punto di vista sia legale che fiscale, proprio poiché hanno natura controversa non solo dal punto di vista penale, ma anche civile e tributario<sup>215</sup>.

Sul punto è da sottolineare come neppure il regolamento MiCA chiarisce giuridicamente la loro qualificazione, tracciando uno schema di disciplina applicabile<sup>216</sup>.

Attualmente, dato che non si è ancora provveduto ad un regolamento *ad hoc* per gli NFT, si fa allora ricorso alla normativa sul diritto d'autore e alle *best practices* affermatesi<sup>217</sup>.

Nella ricostruzione della natura giuridica degli NFT, pare comunque impossibile sussumerli al di sotto della categoria degli strumenti finanziari, in quanto questi sono caratterizzati – al contrario degli NFT – da fungibilità, intercambiabilità e replicabilità<sup>218</sup>.

Questa è la tesi sostenuta dalla giurisprudenza statunitense<sup>219</sup>. In particolare, nel giugno del 2022, il Dipartimento di Giustizia ha annunciato la richiesta di rinvio a giudizio per un ex dirigente della società *OpenSea*, specializzata nel commercio di NFT, con l'accusa di frode perpetrata con strumenti di comunicazione e riciclaggio. Nello specifico, si riteneva che l'imputato avesse sfruttato le informazioni confidenziali a cui aveva accesso, in virtù del suo ruolo nella compagnia, per commettere una frode a danno del suo datore di lavoro, acquistando 45 NFT prima che questi venissero pubblicizzati dai siti ufficiali della *OpenSea*.

---

<sup>214</sup> BERTI, SPOTO, ZUMERLE, *NFT: che cosa sono, come funzionano, come investire sui non fungible token*, cit.

<sup>215</sup> MUZZATI, *NFT e diritto, quale inquadramento giuridico per i fungible token*, cit.

<sup>216</sup> LANOTTE, *Nft e DeFi grandi assenti nelle nuove regole Ue sui crypto-asset*, in [www.ilsole24ore.com](http://www.ilsole24ore.com), 26 ottobre 2022.

<sup>217</sup> DE BELLIS, *Monetizzare con gli NFT - Problematiche legali, best practice e prospettive*, in [www.ntplusdiritto.ilsole24ore.com](http://www.ntplusdiritto.ilsole24ore.com), 1 dicembre 2022.

<sup>218</sup> RIVERDITI, COSSAVELLA, *Criptovalute e NFT. Gli aspetti penali*, in [https://www.dirittoeconomiaimpresa.it/Article/Archive/index\\_html?ida=531&idn=42&idi=-1&idu=-1#17](https://www.dirittoeconomiaimpresa.it/Article/Archive/index_html?ida=531&idn=42&idi=-1&idu=-1#17).

<sup>219</sup> MANIERI, DI GABRIELE, *Utilizzi a scopi illeciti delle criptovalute: recenti profili giurisprudenziali e normativi italiani ed internazionali e riferimenti al mercato degli NFT*, cit.

Tuttavia, alla luce della mancata qualificazione degli NFT come strumenti finanziari, non è stato possibile qualificare il capo di imputazione come *insider trading*<sup>220</sup>.

Tornando al versante interno, è stato osservato che si potrebbero qualificare gli NFT come «forma di investimento di natura finanziaria, di cui all'art. 1, comma 1, lett. u)<sup>221</sup>, del TUF»<sup>222</sup>.

Anche dal punto di vista fiscale si evidenzia come si sia giunti alla conclusione secondo cui, in assenza di una normativa *ad hoc* sulle operazioni riguardanti gli NFT, «laddove simili *asset* vengono acquistati non a fini privati – laddove vi è invece una finalità essenzialmente di detenzione degli stessi – bensì a scopo di investimento per la successiva rivendita, oppure utilizzati direttamente come mezzo di pagamento per i fornitori che operano sulla *blockchain*, troveranno applicazione le normali regole che sovrintendono all'esercizio dell'attività d'impresa o professionale, sia ai fini reddituali che dell'imposta sul valore aggiunto: nello specifico, quindi, gli articoli 54 e 55 Tuir e il D.P.R. 633/1972 nelle sue varie declinazioni casistiche, al pari dei relativi adempimenti che contraddistinguono l'esercizio abituale dell'attività economica (apertura della Partita Iva, tenuta della contabilità eccetera)»<sup>223</sup>.

### **3.2. Il rischio di riciclaggio connesso al mercato degli NFT**

L'esistenza del rischio di riciclaggio – che, come si è già detto, costituisce il contraltare del mercato dell'arte, a maggior ragione dell'arte digitale – connesso al mercato degli NFT è stata denunciata anche dalla Direzione Investigativa Antimafia sottolineando come questo possa essere «finalizzato a cancellare l'origine illecita dei capitali, muovendosi in un mercato non normato e per il quale non sono previsti puntuali obblighi in capo agli operatori ed all'utenza»<sup>224</sup>.

---

<sup>220</sup> MANIERI, DI GABRIELE, *Utilizzi a scopi illeciti delle criptovalute: recenti profili giurisprudenziali e normativi italiani ed internazionali e riferimenti al mercato degli NFT*, cit.

<sup>221</sup> L'art. 1, comma 1, lett. u) del TUF prevede «"prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari».

<sup>222</sup> RIVERDITI, COSSAVELLA, *Criptovalute e NFT. Gli aspetti penali*, cit.

<sup>223</sup> FABBRI, *La fiscalità degli Non-Fungible-Token (NFT) nel metaverso*, in *www.ecnews.it*, 20 settembre 2022, 2.

<sup>224</sup> FIORE, *Truffe, riciclaggio, prezzi gonfiati: così i criminali usano gli Nft*, cit.

A livello europeo, la *European Banking Authority* (EBA) si è espressa circa la mancanza di una regolamentazione unitaria a livello comunitario che disciplini i *crypto-asset*: «*In this light the EBA sets out in this report advice to the European Commission regarding the need for a comprehensive cost/benefit analysis to determine what, if any, action is required at the EU level at this stage to address these issues, specifically with regard to the opportunities and risks presented by crypto-asset activities and new technologies that may entail the use of crypto-assets. The EBA also advises the European Commission to have regard to the latest recommendations and any further standards or guidance issued by the Financial Action Task Force (FATF) and to take steps where possible to promote consistency in the accounting treatment of crypto-assets*»<sup>225</sup>.

Proprio in base al fatto che il rischio riciclaggio connesso agli NFT è generalmente riconosciuto ci si chiede se sia possibile o meno sottoporre gli operatori del campo del commercio di tali *crypto-asset* alla normativa antiriciclaggio<sup>226</sup>. La questione interessa soprattutto le piattaforme di vendita e scambio dei *token* che si trovano a gestire transazioni concernenti valori estremamente elevati il più delle volte<sup>227</sup>.

La mancanza di una normativa volta a regolare il mercato dei *token* non fungibili genera non pochi risvolti problematici. Si osserva infatti come risultino essere destinatari della normativa antiriciclaggio i «*wallet provider*, gli *exchanger* o le piattaforme che emettono cripto-attività, i gestori di sportelli ATM, attraverso i quali è possibile acquistare o vendere valute virtuali in cambio di valute tradizionali. L'ampia definizione sembra accogliere in potenza le piattaforme – quando operano in Italia o si rivolgono a clienti residenti in Italia – che per modello di *business* consentono agli utenti lo scambio degli NFT in cambio di valute virtuali (per esempio, sia nel mondo della cripto-arte, sia dello sport) come

---

<sup>225</sup> EBA, *Report with advice for the European Commission on crypto-assets*, 2019, in <https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2545547/67493daa-85a8-4429-aa91-e9a5ed880684/EBA%20Report%20on%20crypto%20assets.pdf?retry=1>, 4. Nello stesso senso anche ESMA, *Advice Initial Coin Offerings on Crypto-Assets*, 2019 in [https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-157-1391\\_crypto\\_advice.pdf](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-157-1391_crypto_advice.pdf).

<sup>226</sup> Sul tema DI GIORGIO, *NFT e antiriciclaggio, eccole le regole e il loro impatto sulle piattaforme di scambio dei token*, cit.; LEXIA AVVOCATI, *Gli NFT non sono cripto ma anche per loro c'è il rischio riciclaggio*, in [www.huffingtonpost.it](http://www.huffingtonpost.it), 11 maggio 2022.

<sup>227</sup> LEXIA AVVOCATI, *Gli NFT non sono cripto ma anche per loro c'è il rischio riciclaggio*, cit.

ETH o USDT; mentre si ritengono esclusi dall'ambito di applicazione della stessa norma gli emittenti o i creatori degli NFT»<sup>228</sup>.

Tuttavia, viene evidenziato come «la circostanza che la piattaforma consenta o accetti il pagamento in valuta virtuale (es. ETH) oppure offra e commercializzi NFT aventi «finalità di investimento» consente di supporre l'applicabilità della disciplina antiriciclaggio e dei relativi obblighi alla stessa»<sup>229</sup>.

Spetta ai gestori delle piattaforme verificare di volta in volta che «la vendita o il collocamento di questi beni non configurino un'offerta al pubblico di strumenti o prodotti finanziari tale da rendere applicabile gli specifici obblighi previsti in materia dalla normativa finanziaria – quali, ad esempio, l'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta. Questi aspetti diventano particolarmente rilevanti in caso di offerta di NFT frazionabili (*fractional NFT*)<sup>230</sup>, dove la proprietà sul bene “non fungibile” (ad esempio, l'opera d'arte) viene “parcellizzata” e distribuita tra una molteplicità di possessori (i titolari dei *token*)»<sup>231</sup>.

Altro aspetto da prendere in considerazione è che – con riguardo specificatamente al mondo dell'arte – si potrebbe applicare la normativa antiriciclaggio nel caso in cui la piattaforma abbia svolto «ruolo di “casa d'asta”, o di “chi commercializza opere d'arte”, quando il valore dell'operazione è pari o supera i 10.000 euro. Al proposito è bene ricordare che ai sensi dell'art. 3, comma

---

<sup>228</sup> DI GIORGIO, *NFT e antiriciclaggio, eccole le regole e il loro impatto sulle piattaforme di scambio dei token*, cit.

<sup>229</sup> DI GIORGIO, *NFT e antiriciclaggio, eccole le regole e il loro impatto sulle piattaforme di scambio dei token*, cit.

<sup>230</sup> PORTALE, FRACASSI, *La rivoluzione degli NFT: le opportunità e i nodi da sciogliere*, cit. L'autore riporta come «Nel mondo delle opere digitali si sta ad esempio diffondendo il fenomeno della “frazionalizzazione” che permette di bloccare una o più opere d'arte sotto forma di NFT all'interno di uno *smart contract* e di emettere una quantità determinata di quote che li rappresentano, collocabili poi liberamente sul mercato e scambiabili tra gli utenti». Sul punto similmente anche DI GIORGIO, *NFT e antiriciclaggio, eccole le regole e il loro impatto sulle piattaforme di scambio dei token*, cit.

<sup>231</sup> PORTALE, FRACASSI, *La rivoluzione degli NFT: le opportunità e i nodi da sciogliere*, cit.

5, lett. b) del D.Lgs. 231/2007<sup>232</sup> rientrano tra i destinatari del decreto antiriciclaggio, nella categoria degli operatori non finanziari»<sup>233</sup>.

Dunque, in conclusione, si auspica un intervento legislativo a livello sia interno che europeo, per colmare la lacuna normativa degli NFT, che specifichi quelli che sono le norme e i comportamenti che gli operatori e gli utenti debbano ossequiare.

---

<sup>232</sup> Art. 3 comma 5 d.lgs. 231/2007: «i soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche, i soggetti che esercitano il commercio di opere d'arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle medesime opere, anche quando tale attività è effettuata da gallerie d'arte o case d'asta di cui all'articolo 115 TULPS qualora il valore dell'operazione, anche se frazionata o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10.000 euro». Per completezza si riporta anche il testo integrale dell'art. 115 TULPS: «Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza darne comunicazione al questore.

La comunicazione è necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore.

La comunicazione vale esclusivamente nei locali in esso indicati.

E' ammessa la rappresentanza.

Le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggette alla licenza del questore. A esse si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorità

Per le attività previste dal sesto comma del presente articolo, l'onere di affissione di cui all'articolo 120 può essere assolto mediante l'esibizione o comunicazione al committente della licenza e delle relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe.

Il titolare della licenza è, comunque, tenuto a comunicare preventivamente all'ufficio competente al rilascio della stessa l'elenco dei propri agenti, indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il registro delle operazioni. I suoi agenti sono tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell'agenzia per la quale operano».

<sup>233</sup> DI GIORGIO, *NFT e antiriciclaggio, eccole le regole e il loro impatto sulle piattaforme di scambio dei token*, cit.

## CAPITOLO III

### LA RESPONSABILITÀ DEGLI INTERMEDIARI

#### 1. Gli intermediari nel mercato delle criptovalute: *wallet providers*, *exchangers* e *mixers*

I mercati tradizionali sono caratterizzati dalla presenza di operatori che prendono il nome di intermediari finanziari.

Quello dell'intermediario è un ruolo fondamentale, in quanto lo stesso «compra o cede partecipazioni finanziarie per conto proprio o di terzi, concede finanziamenti sotto qualsiasi forma o svolge servizi di pagamento o di intermediazione sui cambi»<sup>1</sup>.

Il mercato delle criptovalute, le quali, si ricorda, si basano sull'utilizzo di una tecnologia *peer-to-peer*, non presenta una «entità centralizzata che convalidi le varie transazioni, formando gli utenti della piattaforma un grande e collegato *network* che autorizza tutti i trasferimenti di denaro e controlla la validità di ogni pagamento. Può ben dirsi che i protagonisti delle attività connesse alle monete virtuali sono i più vari»<sup>2</sup>.

Il mercato delle valute virtuali, come il mercato tradizionale di capitali, conosce delle figure particolari di intermediari: *wallet providers*, *exchangers* e *mixers*.

L'importanza di tali soggetti e l'attenzione prestata ad essi discendono da due principali motivazioni. In primo luogo, viene in rilievo la circostanza storica per la quale si sta «assistendo ad una rivoluzione che svela grandi opportunità e altrettanti potenziali rischi. L'Europa, è il più grande mercato globale delle criptovalute con il 25% sul “valore ricevuto” e la tecnologia dei registri distribuiti (Dlt, o più semplicemente *blockchain*) sta cambiando la nostra società e i rapporti

---

<sup>1</sup> Contributo rinvenibile in <https://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/intermediari-finanziari.htm>.

<sup>2</sup> SICIGNANO, *231 e Criptovalute. La responsabilità da reato dell'ente nel riciclaggio mediante monete virtuali*, Pisa, 2021, 198.

e gli scambi tra le persone, compreso il mondo della finanza»<sup>3</sup>. In secondo luogo, viene in considerazione il principale problema storicamente legato alle criptovalute, rappresentato dall'anonimato.

A livello comunitario, si è perseguita una strategia di inclusione degli intermediari nell'ambito delle categorie da assoggettare agli obblighi antiriciclaggio, così come sottolineato nel Considerando n. 9 della quinta direttiva antiriciclaggio: «L'anonimato delle valute virtuali ne consente il potenziale uso improprio per scopi criminali. L'inclusione dei prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute reali e dei prestatori di servizi di portafoglio digitale non risolve completamente il problema dell'anonimato delle operazioni in valuta virtuale: infatti, poiché gli utenti possono effettuare operazioni anche senza ricorrere a tali prestatori, gran parte dell'ambiente delle valute virtuali rimarrà caratterizzato dall'anonimato. Per contrastare i rischi legati all'anonimato, le unità nazionali di informazione finanziaria (FIU) dovrebbero poter ottenere informazioni che consentano loro di associare gli indirizzi della valuta virtuale all'identità del proprietario di tale valuta. Occorre inoltre esaminare ulteriormente la possibilità di consentire agli utenti di presentare, su base volontaria, un'autodichiarazione alle autorità designate»<sup>4</sup>.

Tuttavia, si osserva come la regolamentazione e il censimento degli operatori sul mercato delle criptovalute possano non essere sufficienti a risolvere «il problema dell'anonimato e delle valute virtuali, atteso che gli utenti potrebbero effettuare operazioni anche senza ricorrere a tali categorie di *provider*»<sup>5</sup>.

### **1.1. Definizione e ruolo di *wallet providers*, *exchangers* e *mixers***

Passando ad un'analisi più dettagliata delle singole figure di intermediari, si vede come all'interno dell'ordinamento italiano ne siano riconosciute soltanto due: i

---

<sup>3</sup> SICIGNANO, *231 e Criptovalute. La responsabilità da reato dell'ente nel riciclaggio mediante monete virtuali*, cit., 198.

<sup>4</sup> Testo integrale della direttiva disponibile su <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0843>.

<sup>5</sup> DI VIZIO, *Gli obblighi antiriciclaggio per operatori in valute virtuali*, in *www.discrimen.it*, 2 dicembre 2019, 19. Nello stesso senso anche CROCE, *Cyberlaundering e valute virtuali. La lotta al riciclaggio nell'era della distributed economy*, in *Sist. pen.*, 2021, 4, 134.

prestatori di servizi di cambio di valuta e i prestatori di servizi di portafoglio virtuale<sup>6</sup>.

I primi, identificabili come cambiavalute virtuali o *exchangers*, sono stati introdotti inizialmente dal d.lgs. n. 90/2017, il quale, modificando il d.lgs. n. 231/2007, li ha definiti come «ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale»<sup>7</sup>.

Ancora, «deve rilevarsi come l'attività degli *exchanger* di criptovalute sia stata espressamente riconosciuta dal legislatore, definita e collocata nell'ambito delle attività di cambiavalute»<sup>8</sup>.

Di fatti, i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale – nonché i prestatori di servizi di portafoglio virtuale – sono stati espressamente riconosciuti e richiamati all'interno dell'art. 17-*bis* del d.lgs. n. 141/2010<sup>9</sup>, al comma 8-*bis*, che statuisce che «le previsioni di cui al presente articolo si applicano, altresì, ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, come definiti nell'articolo 1, comma 2, lett. ff) e ff-*bis*), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni tenuti, in forza della presente disposizione, all'iscrizione in una sezione speciale del registro di cui al comma 1»<sup>10</sup>.

---

<sup>6</sup> SICIGNANO, *231 e Criptovalute. La responsabilità da reato dell'ente nel riciclaggio mediante monete virtuali*, cit, 198.

<sup>7</sup> Art. 1, comma 2, lett. ff) così come modificato dal d.lgs. 90/2017.

<sup>8</sup> LUCEV, BONCOMPAGNI, *Criptovalute e profili di rischi penale nell'attività degli exchanger*, in *Giurisprudenza Penale*, 2018, 3, 2.

<sup>9</sup> Il d.lgs. 141/2010 è stato emanato in attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori.

<sup>10</sup> Si riporta per chiarezza anche il testo del comma 1 dell'articolo 17-*bis* d.lgs. 141/2010 «L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di cambiavalute, anche su base stagionale, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, è riservato ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-*undecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».

Per lo stesso motivo di seguito si riporta il testo dell'art. 128-*undecies* d.lgs. 385/1993 «1. È istituito un Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. L'Organismo è dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento di tali compiti.

2. I primi componenti dell'organo di gestione dell'Organismo sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, e restano in carica tre anni a decorrere dalla data di costituzione dell'Organismo. Il Ministero dell'economia e delle finanze approva con regolamento lo Statuto dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia.

3. L'Organismo provvede all'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 128-*quater*, comma 2, e all'articolo 128-*sexies*, comma 2, previa verifica dei requisiti previsti, e svolge ogni altra attività

Al medesimo articolo è stato poi aggiunto, contestualmente, un ulteriore comma, il comma 8-ter, il quale precisa come «ai fini dell'efficiente popolamento della sezione speciale di cui al comma 8-bis, con decreto del ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità e la tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze la propria operatività sul territorio nazionale. La comunicazione costituisce condizione essenziale per l'esercizio legale dell'attività da parte dei suddetti prestatori. Con il decreto di cui al presente comma sono stabilite forme di cooperazione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le forze di polizia, idonee ad interdire l'erogazione dei servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale da parte dei prestatori che non ottemperino all'obbligo di comunicazione».

La definizione di *exchanger* è stata poi innovata dal d.lgs. n. 125/2019, il quale ha riscritto la figura come «ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche *online*, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o all'intermediazione nello scambio delle medesime valute»<sup>11</sup>.

I cambiamenti apportati dal decreto hanno recepito quelle che erano state le linee guida del GAFI, emanate nello stesso anno, all'interno delle quali i prestatori di servizi relativi alle valute virtuali venivano definiti come ogni «persona fisica o giuridica che non è contemplata altrove all'interno delle raccomandazioni e che a nome o per conto di un cliente conduce su base professionale una o più delle seguenti attività/operazioni: cambio tra *virtual asset* e valute *fiat*; cambio tra una o

---

necessaria per la loro gestione; determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione negli elenchi; svolge gli altri compiti previsti dalla legge.

4. L'Organismo verifica il rispetto da parte degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi della disciplina cui essi sono sottoposti; per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo può effettuare ispezioni e può chiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini.

4-bis. L'Organismo collabora con le autorità di altri Stati membri dell'Unione europea competenti sui soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2; a tale fine può scambiare informazioni con queste autorità, entro i limiti e nel rispetto delle procedure previsti dal diritto dell'Unione europea».

<sup>11</sup> Art. 1, comma 2, lett. ff) così come modificato dal d.lgs. 125/2019.

più forme di *virtual asset*; trasferimento di *virtual asset*; e custodia e/o amministrazione di *virtual asset* o strumenti che consentono controllo di *virtual asset*; partecipazione e prestazione di servizi finanziari correlati all'offerta di un emittente e/o alla vendita di un *virtual asset*»<sup>12</sup>.

Si può così osservare come le modifiche approntate dal d.lgs. n. 125/2019 possano essere suddivise in tre categorie: alcune hanno specificato che possano essere sussunti al di sotto della categoria anche i soggetti che svolgono *online* la propria attività; altre hanno ricompreso anche coloro i quali operino attività di conversione da moneta virtuale ad altra moneta virtuale; altre, infine, hanno esteso la definizione anche ai soggetti che forniscono a titolo professionale i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o all'intermediazione nello scambio delle valute<sup>13</sup>.

Secondo l'attuale disciplina<sup>14</sup> i cambiavalute virtuali sono soggetti alla vigilanza delle autorità di settore e sono, inoltre, tenuti all'iscrizione in una speciale sezione del registro di cambiavalute tenuto presso l'Organismo Agenti e Mediatori (OAM), la cui mancanza determina l'esercizio abusivo dell'attività e l'assoggettamento ad una sanzione amministrativa<sup>15</sup>.

---

<sup>12</sup> <https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf/documents/recommendations/Italian-Guidance-RBA-VA-VASP.pdf>, 14.

<sup>13</sup> SICIGNANO, *231 e Criptovalute, la responsabilità da reato dell'ente nel riciclaggio mediante monete virtuali*, cit, 200.

<sup>14</sup> Art. 8 d.lgs. n. 90/2017: «Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dal decreto legislativo 14 dicembre 2010, n. 218, e dal decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, all'articolo 17-*bis*, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti: 8-*bis*. Le previsioni di cui al presente articolo si applicano, altresì, ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, come definiti nell'articolo 1, comma 2, lettera ff), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni tenuti, in forza della presente disposizione, all'iscrizione in una sezione speciale del registro di cui al comma 1. 8-*ter*. Ai fini dell'efficiente popolamento della sezione speciale di cui al comma 8-*bis*, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità e la tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze la propria operatività sul territorio nazionale. La comunicazione costituisce condizione essenziale per l'esercizio legale dell'attività da parte dei suddetti prestatori. Con il decreto di cui al presente comma sono stabilite forme di cooperazione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le forze di polizia, idonee ad interdire l'erogazione dei servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale da parte dei prestatori che non ottemperino all'obbligo di comunicazione».

<sup>15</sup> Si ricorda come *ex art. 17-bis*, comma 5, d.lgs. 141/2010 «L'esercizio abusivo dell'attività di cui al comma 1 è punita con una sanzione amministrativa da 2.065 euro a 10.329 euro emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze».

Ai sensi della normativa gli operatori che svolgono la propria attività sul territorio della Repubblica e risultano essere titolari dei requisiti previsti dalla legge<sup>16</sup> devono comunicare all'OAM la loro operatività entro sessanta giorni, ai fini dell'iscrizione. Nel caso in cui sia succeduto diniego alla richiesta di iscrizione o non si sia verificata tempestività della stessa, l'esercizio dell'attività sarà considerato abusivo<sup>17</sup>.

L'Organismo ha il compito di «verificare regolarità e completezza della comunicazione e della documentazione allegata: entro 15 dalla ricezione della comunicazione, dispone o nega l'iscrizione. Può sospendere il termine una sola volta, e per un massimo di dieci giorni, se ritiene la comunicazione incompleta o reputa necessaria un'integrazione della documentazione. Decorsi i termini previsti, se la documentazione richiesta risultasse non pervenuta o insufficiente per il superamento delle criticità riscontrate, nega l'iscrizione nella sezione speciale del Registro, dandone tempestiva e motivata comunicazione all'interessato. In caso di diniego all'iscrizione, il soggetto interessato può comunque presentare una successiva richiesta di iscrizione»<sup>18</sup>.

È inoltre previsto che, con cadenza trimestrale, gli operatori iscritti debbano trasmettere, telematicamente, all'OAM, i dati relativi alle operazioni effettuate sul territorio della Repubblica. Nello specifico sono soggetti a trasmissione: i dati identificativi del cliente quali: cognome, nome, data di nascita, residenza, codice fiscale/partita IVA; e i dati sintetici sull'operatività complessiva in Italia per singolo cliente, intesi come l'insieme di informazioni circa: «1) controvalore in euro, alla data dell'ultimo giorno del trimestre di riferimento, del saldo totale delle valute legali e delle valute virtuali riferibili a ciascun cliente; 2) numero e controvalore complessivo in euro, alla data dell'ultimo giorno del trimestre di riferimento, delle operazioni di conversione da valuta legale a virtuale e da virtuale a legale riferibili

---

<sup>16</sup> Sono previsti come requisiti necessari ai fini dell'iscrizione per le persone fisiche: la cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea o di Stato diverso secondo le disposizioni del testo unico dell'immigrazione, e domicilio nel territorio della Repubblica; mentre per i soggetti diversi dalle persone fisiche sono necessari: sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica. Contributo integrale rinvenibile presso: [https://www.organismo-am.it/documenti/guide/VASP\\_Vademecum.pdf](https://www.organismo-am.it/documenti/guide/VASP_Vademecum.pdf).

<sup>17</sup> Sul punto [https://www.organismo-am.it/documenti/guide/VASP\\_Vademecum.pdf](https://www.organismo-am.it/documenti/guide/VASP_Vademecum.pdf).

<sup>18</sup> Contributo integrale rinvenibile presso: [https://www.organismo-am.it/documenti/guide/VASP\\_Vademecum.pdf](https://www.organismo-am.it/documenti/guide/VASP_Vademecum.pdf).

a ciascun cliente; 3) numero delle operazioni di conversione tra valute virtuali riferibili a ciascun cliente; 4) numero delle operazioni di trasferimento di valuta virtuale in uscita e in ingresso da/verso il prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale riferibili a ciascun cliente; 5) numero e controvalore in euro, alla data dell'ultimo giorno del trimestre di riferimento, dell'ammontare delle operazioni di trasferimento di valuta legale in uscita e in ingresso da/verso il prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, riferibili a ciascun cliente e suddivise per trasferimenti in contante e strumenti tracciabili»<sup>19</sup>.

Con tal impostazione, secondo alcuni autori, si sarebbero create «le premesse di un censimento delle piattaforme di scambio e dei gestori di portafogli elettronici oltre che di una riserva di attività sulla quale edificare doveri di collaborazione passiva ed attiva dell'antiriciclaggio»<sup>20</sup>.

Secondo tale corrente dottrinale l'impianto così ideato sarebbe in grado di garantire un monitoraggio più permeante da parte dell'UIF e si sottolinea come «il legislatore ha individuato nelle operazioni di conversione delle valute virtuali verso e dal mondo delle risorse tradizionali (c.d. cambiavalute virtuali) il primo pericolo di riciclaggio. Si tratta, all'evidenza, di un'impostazione che non esclude la problematicità delle diverse operazioni che possono interessare le valute virtuali: siano esse la custodia, il trasferimento, l'emissione o l'impiego per il pagamento. Così la normativa di settore procede per implementazioni progressive, muovendo da definizioni che aggiorna, adatta, precisa, estende al mutare delle caratteristiche prevalenti di alcune valute virtuali o all'emergere dei loro impieghi illeciti nell'esperienza investigativa»<sup>21</sup>.

Dal versante opposto, altra parte della dottrina ritiene totalmente sufficiente l'apporto delle modifiche operate a mezzo dei d.lgs. n. 90/2017 e n. 125/2019, evidenziando come «il ruolo svolto dagli scambiatori nel vasto palcoscenico del sistema *Bitcoin*, - sia - in realtà meramente eventuale»<sup>22</sup>.

Tale corrente di pensiero pone l'attenzione su come «qualsiasi privato intenzionato a procurarsi la moneta virtuale non sarà necessariamente tenuto a

---

<sup>19</sup> [https://www.organismo-am.it/documenti/guide/VASP\\_Vademecum.pdf](https://www.organismo-am.it/documenti/guide/VASP_Vademecum.pdf).

<sup>20</sup> DI VIZIO, *Gli obblighi antiriciclaggio per operatori in valute virtuali*, cit., 15.

<sup>21</sup> DI VIZIO, *Gli obblighi antiriciclaggio per operatori in valute virtuali*, cit., 3.

<sup>22</sup> STURZO, *Bitcoin e riciclaggio 2.0*, in *Dir. pen. cont.*, 2018,5, 29.

rivolgersi ad una società professionista di *exchange* per procurarsi la valuta in questione, [...] il *bitcoin* profitto del reato presupposto non dovrà necessariamente essere scambiato in valuta reale, ben potendo continuare a circolare indisturbato nel mondo virtuale ovvero essere scambiato con ulteriori valute convertibili, che potrebbero a loro volta trovare la via d'uscita senza passare per i soggetti obbligati. Si ricorda infatti come, specialmente in seguito all'estensione degli obblighi antiriciclaggio in capo agli *exchangers*, gli stessi esperti in materia abbiano rilevato che la percentuale maggiore di riciclaggio cd. via cripto avviene proprio riguardo a quei crimini ove il *bitcoin* si presenti già come fonte di reddito, o meglio per quelle attività illecite, costituenti il delitto presupposto del reato di riciclaggio, che, generate e commesse unicamente *online*, non necessitano di veder trasformata la valuta virtuale in reale»<sup>23</sup>.

Al fianco dei prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale si possono trovare i prestatori di servizi di portafoglio digitale, i c.d. *wallet providers*.

Questi possono essere definiti come soggetti che «forniscono agli *users* i *virtual currency wallet* (i c.d. *e-wallet*, o portafogli elettronici) attraverso la creazione di specifici programmi ed applicazioni che consentano agli *users* di detenere, immagazzinare e trasferir i *Bitcoin* o le altre criptovalute» precisando, inoltre, che «oltre a fornire l'*e-wallet*, il *wallet provider* conserva le chiavi private del conto, agevolando le operazioni degli *users* e degli *exchanger*, i rapporti tra *users* e venditori virtuali e può (altresi) interagire con tutti gli altri *wallet providers*»<sup>24</sup>.

Questi operatori sono stati descritti dal legislatore, all'art. 1, comma 2, lett. ff-bis), come: «ogni persona fisica o giuridica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche *online*, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali».

Tuttavia, è necessario sottolineare come la ricomprensione di tali soggetti non abbia seguito di pari passo le vicende legate agli *exchangers*, facendo sì che per molto tempo «la disciplina italiana antiriciclaggio si è rivelata parzialmente

---

<sup>23</sup> STURZO, *Bitcoin e riciclaggio 2.0*, cit., 29-30.

<sup>24</sup> ACCINI, *Profili di rilevanza penale delle "criptovalute" (nella riforma della disciplina antiriciclaggio del 2017)*, in *Arch. pen.*, 2018, 1, 5.

disallineata, coinvolgendo solo i prestatori che erogano servizi di *exchange*, ma non quelli che erogano servizi levato rischio riciclaggio /o finanziamento al terrorismo, come nel caso dei fornitori di servizi connessi a *digital wallet*, ovvero specializzati nella prestazione di servizi di crittografia per la custodia di valori virtuali»<sup>25</sup>.

L'aver tralasciato di inserire anche i *wallet providers* all'interno della normativa antiriciclaggio ha sicuramente determinato un *vulnus* nella stessa « soprattutto alla luce della fenomenologia criminale, che vede impegnate in prima battuta proprio le società che forniscono agli *users* i *virtual currency wallet* (portafogli elettronici), agevolando le condotte di immagazzinamento, detenzione e trasferimento di *bitcoin* (o altre criptovalute), nonché i rapporti tra *users* e venditori. Da questo punto di vista, il mancato coinvolgimento della categoria dei *wallet provider* sottrae al monitoraggio l'intero comparto delle operazioni di riciclaggio aventi ad oggetto valuta virtuale di provenienza illecita, ovvero tutte le condotte realizzate da *cybercriminals* su ricchezza derivante da reati presupposto per così dire *online integrated*»<sup>26</sup>.

Di fatto, i *wallet providers* sono stati affiancati ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, solo per mezzo del d.lgs. n. 125/2019, il quale ha introdotto la nuova lettera *ff-bis*) nel testo dell'art.1, comma 2 del d.lgs. n. 231/2007.

Come valso per gli altri operatori, anche questi sono stati assoggettati agli obblighi antiriciclaggio e all'iscrizione nella speciale sezione del registro dei cambiavalute presso l'OAM<sup>27</sup>.

Successivamente all'introduzione dei prestatori di servizi di portafoglio digitale all'interno della normativa italiana, si sono sviluppate in dottrina due diverse correnti di pensiero: se, infatti, per una prima parte degli autori, la novella legislativa è stata recepita come una modifica positiva che ha colmato « le lacune di tutela presenti nella precedente disciplina, che di fatto consentiva una verifica ai fini antiriciclaggio solo in fase di conversione delle valute virtuali in moneta fisica,

---

<sup>25</sup> DI VIZIO, *Gli obblighi antiriciclaggio per operatori in valute virtuali*, cit., 19.

<sup>26</sup> PERNICE, *Crittovalute e bitcoin: stato dell'arte questioni ancora aperte*, in FIMMANÒ, FALCONE (a cura di), *Fintech. La finanza tecnologica*, Napoli, 2019, 530.

<sup>27</sup> SICIGNANO, *231 e Criptovalute. La responsabilità da reato dell'ente nel riciclaggio mediante monete virtuali*, cit., 203.

lasciando esenti dalla collaborazione i soggetti che ne consentivano la detenzione e la movimentazione come tali»<sup>28</sup>; altra parte degli autori ha invece obiettato come «la scelta di sottoporre alla disciplina antiriciclaggio soggetti solo eventualmente ricompresi nella transazione non è utile ad affievolire l'elevata minaccia di riciclaggio intrinsecamente presente nelle caratteristiche delle monete virtuali»<sup>29</sup>.

Come terza categoria di soggetti operante all'interno del mercato delle valute virtuali si possono individuare i *mixers*.

I servizi di *mixing* fanno sì che, tramite la distribuzione delle criptovalute su più indirizzi, si renda «sempre più difficoltosa la tracciabilità della loro provenienza, che non può che sospettarsi come delittuosa»<sup>30</sup>.

Per ottenere questo risultato si possono utilizzare due tipi di procedimenti.

Il primo consiste «nello spedire i soldi depositati a più conti che a loro volta li inviano ad altri conti. In questo modo la rete dei passaggi di denaro risulterà più grande e più confusa per due motivi: vi sarà una catena più lunga e con più diramazioni fra loro interconnesse. Gli indirizzi che partecipano a questa attività sono chiamati “conti di rimbalzo” (conti *bounce*)»<sup>31</sup>; il secondo metodo vede invece «raggruppare i fondi di più utenti che si sono rivolti al servizio di *mixing* in un unico indirizzo, detto conto *pool* o *pot*, e poi spedirli nuovamente a più indirizzi»<sup>32</sup>.

Si veda quindi come gli elementi caratterizzanti un tipico servizio di *mixing* sono: un conto di ingresso (di *gateway* o di deposito); un conto *bounce*; un conto *pool* e un conto di uscita (o di *withdrawing*)<sup>33</sup>.

Nonostante il potenziale criminale sotteso all'attività dei *mixers*, questi, per alcuni autori, svolgono anche «an important role in today's crypto-currency trade»<sup>34</sup>.

---

<sup>28</sup> VADALÀ, *Criptovalute e cyberlaundering: novità antiriciclaggio nell'attesa del recepimento della Direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 6 maggio 2020. Dello stesso avviso anche NADDEO, *Nuove frontiere del risparmio, Bit Coin Exchange e rischio penale*, in *Diritto penale e processo*, 2019, 1, 10.

<sup>29</sup> INGRAO, *Gli strumenti di prevenzione nazionali ed europei in materia di valute virtuali e riciclaggio*, in *Riv. trim. dir. pen. cont.*, 2019, 2, 154.

<sup>30</sup> GERBINO, *Cyberlaundering: una nuova frontiera del riciclaggio nella distributed economy*, in [www.iusinitinere.it](http://www.iusinitinere.it), 22 novembre 2022.

<sup>31</sup> CALZONE, *Servizi di mixing e Monero*, in [www.sicurezza nazionale.gov.it](http://www.sicurezza nazionale.gov.it), 28 luglio 2017, 5.

<sup>32</sup> CALZONE, *Servizi di mixing e Monero*, cit., 5.

<sup>33</sup> CALZONE, *Servizi di mixing e Monero*, cit., 5.

<sup>34</sup> DORI, *A Complex Web: Bitcoin Mixing Services*, in [www.blog.chkpoint.com](http://www.blog.chkpoint.com), 23 novembre 2016.

Inoltre, si osserva come lo schermo dato dalle operazioni di *mixing* non sia totale, di fatti è possibile risalire ai conti di uscita utilizzati tramite un'analisi descrittiva delle operazioni, dato che «mentre tutti gli indirizzi che fanno parte di un servizio di *mixing* sono molto attivi, i conti di uscita sono quelli che ricevono i soldi che saranno ritirati da chi ha usato il servizio: dovrebbero essere così i conti che risultano meno attivi nell'analisi descrittiva»<sup>35</sup>.

## **1.2. Cyberlaundering e responsabilità da reato di *wallet providers*, *exchangers* e *mixers* in forma societaria**

Questione di interesse centrale, dopo aver delineato le definizioni e i ruoli degli operatori all'interno del mercato digitale, è quella inerente alla possibilità che questi possano essere chiamati a rispondere dell'altrui fatto di riciclaggio.

Tenendo in considerazione l'orientamento della Suprema Corte<sup>36</sup>, precedentemente analizzato nel corso della presente trattazione, si evidenzia come soggetti quali *exchangers* e *wallet providers* «potrebbero essere chiamati a rispondere del delitto di riciclaggio, purché sia integrato l'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice»<sup>37</sup>.

Difatti «per potersi dire integrato il concorso in siffatte ipotesi di reato è invero sufficiente la sussistenza, in capo al terzo, del dolo eventuale, ovverosia la rappresentazione del rischio che i beni o le somme ricevute siano di provenienza illecita»<sup>38</sup>.

Partendo da questa considerazione emerge un primo risvolto problematico legato alla «natura intrinsecamente “opaca” e “anonima” delle criptovalute»<sup>39</sup>, rappresentato dal rischio di dubbi, legittimi, sulla effettiva provenienza delle criptovalute in capo all'intermediario.

Proprio per questo motivo l'accertamento dell'elemento psicologico non potrà ridursi ad un semplice dubbio circa la conoscenza o meno da parte del

---

<sup>35</sup> CALZONE, *Servizi di mixing e Monero*, cit., 6.

<sup>36</sup> Cass. pen., sez. II, 17 gennaio 2018, n. 17235, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it).

<sup>37</sup> CROCE, *Cyberlaundering e valute virtuali. La lotta al riciclaggio nell'era della distributed economy*, cit., 146.

<sup>38</sup> ACCINI, *Profili di rilevanza penale delle “criptovalute” (nella riforma della disciplina antiriciclaggio del 2017)*, cit., 27.

<sup>39</sup> ACCINI, *Profili di rilevanza penale delle “criptovalute” (nella riforma della disciplina antiriciclaggio del 2017)*, cit., 27.

soggetto agente della natura illecita delle valute virtuali, ma, piuttosto, «dovrà resistere al sillogismo logico, secondo il quale l'operatore che ha prestato il servizio avrebbe convertito o trasferito valute virtuali, anche se avesse avuto la certezza della provenienza illecita della provvista»<sup>40</sup>.

La possibilità di ottenere prova del dolo, seppur eventuale, da parte dei *mixers* risulta più agevole, in quanto «il *mixing* assolve la funzione di ostacolare la ricostruzione del reticolo di transazioni in valute virtuali»<sup>41</sup>.

È utile riportare, a tal proposito, la vicenda che ha coinvolto uno dei maggiori servizi di *mixing*, *Tornado Cash*.

L'8 agosto del 2021 il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha proibito ai cittadini statunitensi di utilizzare la piattaforma di *mixing*, in quanto la ritiene responsabile del riciclaggio di 7 milioni di dollari.<sup>42</sup>

Il tenore delle accuse mosse risultava particolarmente elevato, come si evince dalle dichiarazioni dell'*Office of Foreign Assets Control*, il quale lo ha definito come «una minaccia significativa per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti»<sup>43</sup> ed inoltre, ha affermato che «il servizio di *mixer* è stato utilizzato ripetutamente dagli *hacker* nordcoreani per riciclare denaro proveniente da diversi furti da milioni di dollari»<sup>44</sup>.

L'inserimento di *Tornado Cash* all'interno della *blacklist* americana discende anche dal legame tra il servizio di *mixing* e il gruppo di *hacker* nordcoreani del *Lazarus Group*, responsabile di «aver guidato l'*hacking* da 600 milioni di dollari del popolare gioco crittografico *Axie Infinity's Ronin network* e secondo le accuse mosse dai funzionari del Tesoro, gli autori dell'*hack* hanno utilizzato *Tornado Cash* per riciclare il denaro»<sup>45</sup>.

Considerando la realtà italiana, occorre tuttavia da considerare come, in ossequio al principio costituzionale di personalità della responsabilità penale, non

---

<sup>40</sup> CROCE, *Cyberlaundering e valute virtuali. La lotta al riciclaggio nell'era della distributed economy*, cit., 146.

<sup>41</sup> CROCE, *Cyberlaundering e valute virtuali. La lotta al riciclaggio nell'era della distributed economy*, cit., 146.

<sup>42</sup> CULICCHI, *Tornado Cash bandito negli Usa, perché così le cripto a una svolta*, in [www.agentadigitale.eu](http://www.agentadigitale.eu), 19 agosto 2022.

<sup>43</sup> CULICCHI, *Tornado Cash bandito negli Usa, perché così le cripto a una svolta*, cit.

<sup>44</sup> CULICCHI, *Tornado Cash bandito negli Usa, perché così le cripto a una svolta*, cit.

<sup>45</sup> CULICCHI, *Tornado Cash bandito negli Usa, perché così le cripto a una svolta*, cit.

si possa ricadere in un'imputazione per responsabilità oggettiva e di conseguenza non si possa escludere *a priori* che un operatore di un servizio di *mixing* persegua scopi leciti<sup>46</sup>.

Avendo riguardo alle figure degli *exchangers* e di *wallet providers*, questi si pongono «in una posizione intermedia: essendo indiscutibile che il servizio – di per sé certamente lecito – da essi offerto possa agevolare, di fatto, l'eventuale condotta autoriciclatoria dell'autore del *predicate crime*, occorre rilevare che, perché possano essere chiamati a rispondere *ex art. 648-bis c.p.*, è necessario che venga accertata processualmente caso per caso (con difficoltà certamente ridotta rispetto a quella che connota l'accertamento dell'elemento soggettivo in capo ai *miners*), la sussistenza del dolo tipico, quantomeno nella forma eventuale»<sup>47</sup>.

Come si può evincere dagli interventi del legislatore italiano – il quale definisce sia i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali sia i prestatori di servizi di portafoglio digitale come ogni persona fisica o giuridica – occorre prendere in considerazione anche l'ipotesi in cui l'intermediario abbia forma societaria.

In questo caso, l'ente societario potrebbe rispondere ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, recante la disciplina della responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato, sempre che ricorrano i relativi presupposti.<sup>48</sup>

Occorre, infatti, considerare che la disciplina contenuta all'interno del decreto in esame si applica «agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica»<sup>49</sup>, fatta eccezione per «Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale»<sup>50</sup>.

Per potersi ricondurre una forma di responsabilità in capo all'ente occorre che siano soddisfatti entrambi i criteri di imputazione previsti dalla legge: un primo di tipo oggettivo e un secondo di tipo soggettivo.

---

<sup>46</sup> CROCE, *Cyberlaundering e valute virtuali. La lotta al riciclaggio nell'era della distributed economy*, cit., 146.

<sup>47</sup> CROCE, *Cyberlaundering e valute virtuali. La lotta al riciclaggio nell'era della distributed economy*, cit., 146.

<sup>48</sup> Per un approfondimento completo sul tema della responsabilità da reato degli enti si veda LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, Torino, 2020.

<sup>49</sup> Art. 1, comma 2, d.lgs. n. 231/2001.

<sup>50</sup> Art. 1, comma 3, d.lgs. n. 231/2001.

Con riguardo al criterio oggettivo di imputazione, questo viene descritto dall'art. 5 del decreto che prevede che «L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). 2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi»<sup>51</sup>.

In sintesi «l'imputazione oggettiva del reato all'ente necessita di due condizioni: da un lato, si richiede l'esistenza di un rapporto strutturale/funzionale tra la persona fisica che commette il reato e l'ente; dall'altro lato, è necessario un collegamento strumentale di tipo utilitaristico tra il reato e l'ente»<sup>52</sup>.

Il criterio oggettivo di imputazione, che «dovrebbe consentire di tradurre in termini normativi l'idea dell'immedesimazione organica, sulla quale si fonda – almeno nell'ipotesi in cui il fatto illecito sia realizzato da uno dei soggetti in posizione apicale – l'asserita responsabilità per fatto proprio della *societas*, è stato tipizzato attraverso il riferimento all'agire nel suo interesse o a suo vantaggio»<sup>53</sup>.

Con riguardo alla concezione di interesse e di vantaggio, negli anni si sono avvicinate molteplici interpretazioni, che verranno di seguito brevemente ripercorse.

La prima ricostruzione, la quale si fonda sulla Relazione governativa d'accompagnamento al decreto legislativo, individua i concetti di interesse e vantaggio come distinti, sottolineando che «l'interesse dovrebbe caratterizzare in senso marcatamente soggettivo la condotta della persona fisica, attenendo alla sua sfera psicologica, e sarebbe oggetto di una verifica *ex ante*; mentre il termine “vantaggio” evocherebbe piuttosto una dato di natura oggettiva – l'acquisizione di

---

<sup>51</sup> Art. 5 d.lgs. 231/2001.

<sup>52</sup> BARTOLI, *Il criterio di imputazione oggettiva*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, Torino, 2020, 171.

<sup>53</sup> DE SIMONE, *La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri oggettivi di imputazione*, in *www.penalecontemporano.it*, 28 ottobre 2012, 32.

un beneficio, più o meno immediato, da parte dell'ente – e richiederebbe sempre una verifica *ex post*»<sup>54</sup>.

La teoria dualista è inoltre sorretta dalla Corte di cassazione, la quale ha affermato che «i due vocaboli esprimono concetti giuridicamente diversi, potendosi distinguere un interesse “a monte” della società ad una locupletazione – prefigurata, pur se di fatto, eventualmente, non più realizzata – in conseguenza dell'illecito, rispetto ad un vantaggio oggettivamente conseguito all'esito del reato, perfino se non espressamente divisato *ex ante* dall'agente»<sup>55</sup>.

Contrariamente, altra parte della dottrina ha qualificato interesse o vantaggio come concetti coincidenti, sostenendo che «quello dell'interesse, in effetti, sembra essere l'unico criterio rilevante, mentre il vantaggio costituisce piuttosto una sorta di variabile casuale, che potrà anche darsi concretamente, senza che, per ciò solo, si debba ipotizzare una responsabilità da reato della *societas*»<sup>56</sup>.

---

<sup>54</sup> DE SIMONE, *La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri oggettivi di imputazione*, cit., 34.

<sup>55</sup> Cass. pen., sez. II, 20 dicembre 2005, n. 3615, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it).

<sup>56</sup> DE SIMONE, *La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri oggettivi di imputazione*, cit., 34. Nello stesso senso PULITANÒ, *La responsabilità “da reato” degli enti: i criteri d'imputazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, 425.

Passando invece al criterio soggettivo di imputazione, questo è descritto dagli articoli 6<sup>57</sup> e 7<sup>58</sup> del d.lgs. n. 231/2001, i quali ruotano attorno al concetto di colpa di organizzazione.

---

<sup>57</sup> Art. 6 d.lgs. n. 231/2001 «1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

Questa «nasce e si sviluppa principalmente per tipizzare, attraverso un procedimento di astrazione, i criteri d'imputazione della responsabilità nelle organizzazioni complesse, in cui l'agire organizzato, la cultura del gruppo e i processi decisionali rendono disagevole il ricorso ai sedimentati paradigmi del diritto penale classico»<sup>59</sup>.

La colpa di organizzazione si ravvisa «già nella mancata fase di progettazione di una strategia di impresa avveduta e finalizzata alla prevenzione del rischio, e, perciò, quale *deficit* organizzativo insito in un'iniziale strategia di impresa, ovvero come “inefficienza rimproverabile”. L'ente per essere esonerato dalla responsabilità deve provare di aver adottato ed efficacemente attuato misure di organizzazione, gestione e controllo idonee a prevenire la commissione di illeciti penali espressamente previsti; altrimenti, l'ente risponde per un difetto di organizzazione, ovvero per una propria “colpevole disorganizzazione”»<sup>60</sup>.

---

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b).

5. È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente».

<sup>58</sup> Art. 7 d.lgs. 231/2001 « 1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

4. L'efficace attuazione del modello richiede:

a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;

b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello».

<sup>59</sup> PALIERO, PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, 2006, 3, 167.

<sup>60</sup> SULLO, *Il criterio soggettivo di attribuzione della responsabilità dell'ente*, in *www.altalex.com*, 15 giugno 2011.

### 1.2.1. Art. 25-*octies*, d.lgs. n. 231/2001 e responsabilità di *wallet providers*, *exchangers* e *mixers*

Con l'introduzione, ad opera dell'attuale art. 72, comma 3, d.lgs. n. 231/2007, dell'art. 25-*octies* all'interno del d.lgs. n. 231/2001, il riciclaggio è entrato a far parte del novero dei reati presupposto della responsabilità dell'ente<sup>61</sup> ed è di conseguenza applicabile agli intermediari del mercato delle criptovalute aventi forma societaria.

Le tappe che hanno portato a tale inclusione sono sostanzialmente tre. La prima è «rappresentata dall'inclusione nel catalogo dei reati presupposto dei delitti di riciclaggio e reimpiego aventi carattere transnazionale»<sup>62</sup>: di fatti l'art. 10 della legge n. 146/2006<sup>63</sup>, la quale ha ratificato la Convenzione Onu di Palermo, e i relativi protocolli addizionali, contro il crimine organizzato transnazionale, aveva

---

<sup>61</sup> GULLO, *La responsabilità dell'ente e il sistema dei delitti di riciclaggio*, in CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA, *Diritto Penale dell'Economia*, Torino, 2017, 3018.

<sup>62</sup> GULLO, *La responsabilità dell'ente e il sistema dei delitti di riciclaggio*, cit., 3017.

<sup>63</sup> Di seguito si riporta il testo dell'art. 10 della legge n. 146/2006: «1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale, dall'articolo 291-*quater* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

5. Nel caso di reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote.

6. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 5 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.

7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.

8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.

9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-*bis* e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231».

previsto l'applicabilità all'ente di sanzioni di tipo pecuniario e interdittivo anche per fatti di riciclaggio. Tuttavia, tale possibilità era subordinata al carattere "transnazionale" del fatto di riciclaggio posto in essere<sup>64</sup>, cioè, così come descritto dall'art. 3 della legge n. 146/2006 «1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonchè: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato».

Tuttavia, tale impostazione seguita dal legislatore interno non aveva soddisfatto la maggior parte della dottrina, in quanto si riteneva che si fosse così esclusa la rilevanza di «fatti puramente interni»<sup>65</sup>.

La seconda tappa è rappresentata dall'introduzione, ad opera dell'attuale art. 72, comma 3, d.lgs. n. 231/2007, dell'art. 25-*octies* all'interno del d.lgs. n. 231/2001, in attuazione della direttiva UE 2015/849 in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Coì facendo, non solo si è colmata una lacuna, ma «il coinvolgimento dei soggetti di diritto metaindividuali nella complessiva strategia di prevenzione e di contrasto al riciclaggio delineata dal legislatore sul piano amministrativo e penale, è, peraltro, certamente razionale sotto il profilo criminologico»<sup>66</sup>.

Ultima tappa tracciata dal legislatore è stata quella di introdurre all'interno dell'art. 25-*octies* del d.lgs. 231/2001 il delitto di autoriciclaggio, previsto all'interno del codice penale dall'art. 648-*ter*.1 c.p.; in questo modo si è «proceduto a realizzare sul piano della responsabilità dell'ente quel processo di progressiva estensione degli ambiti di punibilità nei confronti della persona fisica che ha

---

<sup>64</sup> D'ARCANGELO, *I reati di riciclaggio*, in LATTANZI, SEVERINO, (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, Torino, 2020, 534. L'autore sottolinea anche, riprendendo la pronuncia delle Sezioni unite della Corte di Cassazione del 31 gennaio 2013 n. 18374, come la transnazionalità non sia elemento costitutivo di un'autonoma fattispecie di reato, ma un predicato riferibile a qualunque reato purché siano rispettate le condizioni previste dall'art. 3 della legge n. 146/2006.

<sup>65</sup> DI MARTINO, *Criminalità organizzata e reato transnazionale, diritto penale nazionale: l'attuazione in Italia della cd. Convenzione di Palermo*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, vol. 119,17.

<sup>66</sup> D'ARCANGELO, *I reati di riciclaggio*, cit., 535.

contraddistinto nel tempo l'evoluzione della disciplina in tema di contrasto del riciclaggio; per altro verso, si è così ristabilita una tendenziale simmetria tra la definizione di riciclaggio adottata nel sistema di prevenzione (art. 2, d.lgs. n. 231/2007) e la nozione fatta propria nell'assetto repressivo»<sup>67</sup>.

Tuttavia, occorre soffermarsi su tale introduzione, in quanto ha destato numerosi problemi interpretativi.

Di fatto, secondo alcuni autori<sup>68</sup> la responsabilità da reato degli enti – e quindi la responsabilità per illecito amministrativo dipendente da autoriciclaggio degli stessi – non può sorgere in conseguenza della commissione di un qualunque delitto non colposo, ma solo di un delitto ricompreso all'interno del novero dei reati presupposto indicati dagli articoli 24 e seguenti del d.lgs. n. 231/2001.

La tesi poggia sulla considerazione che la «indeterminatezza della formula “delitto non colposo” che figura nel comma 1 dell'art. 648-ter.1 c.p. vanificherebbe il principio di tassatività della responsabilità da reato dell'ente sancito dall'art. 2 e renderebbe il catalogo dei reati presupposto non più un *numerus clausus*, bensì, irrimediabilmente, un catalogo aperto»<sup>69</sup>.

In questo modo si richiederebbe all'ente uno sforzo inesigibile, ovvero quello di «apprestare presidi rispetto ad ogni ipotesi criminosa»<sup>70</sup>.

Per corroborare la tesi sostenuta, si rinvia a una pronuncia della Corte di cassazione<sup>71</sup> in materia di reati associativi nella quale si afferma che «la contestazione del reato associativo, quale presupposto della responsabilità dell'ente, avente ad oggetto delitti-scopo estranei al catalogo dei reati presupposto, costituisce una violazione del principio di tassatività del sistema sanzionatorio contemplato dal d.lgs. 231/2001: il reato associativo si trasformerebbe, infatti, in una disposizione aperta, dal contenuto elastico, potenzialmente idonea a ricomprendere nel novero dei reati presupposto qualsiasi fattispecie di reato, con il pericolo di una ingiustificata dilatazione dell'area di potenziale responsabilità

---

<sup>67</sup> GULLO, *La responsabilità dell'ente e il sistema dei delitti di riciclaggio*, cit., 3019.

<sup>68</sup> CASTALDO, *Costruzione normativa e difficoltà applicative dell'autoriciclaggio*, in *Itinerari di diritto penale dell'economia*, Padova, 2018, 428; ROSSI, *Note in prima lettura su responsabilità diretta degli enti ai sensi del d.lgs. 231 del 2001 ed autoriciclaggio: criticità, incertezze, illusioni ed azzardi esegetici*, in *Riv. trim. dir. pen. cont.*, 2015, 1, 133 ss.

<sup>69</sup> D'ARCANGELO, *I reati di riciclaggio*, cit., 539.

<sup>70</sup> GULLO, *La responsabilità dell'ente e il sistema dei delitti di riciclaggio*, cit., 3025.

<sup>71</sup> Cass. pen., sez. VI, 20 dicembre 2013, n. 3635, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2014, 988.

dell'ente collettivo, i cui organi direttivi, peraltro, verrebbero in tal modo costretti ad adottare su basi di assoluta incertezza, e nella totale assenza di oggettivi criteri di rifornimento, i modelli di organizzazione previsti dal citato d.lgs. art. 6, scomparendone di fatto ogni efficacia in relazione agli auspicati fini di prevenzione»<sup>72</sup>.

Alcuni autori<sup>73</sup> hanno inoltre sottolineato come la peculiare struttura del reato di cui all'art. 648-ter.1 c.p. imporrebbe «l'identità della persona fisica che ha posto in essere, monosoggettivamente o nelle forme del concorso eventuale, non solo il delitto presupposto, produttivo del denaro o delle altre utilità di provenienza delittuosa, ma anche le condotte di autoriciclaggio delle stesse e che entrambi siano perfezionati nell'interesse o vantaggio del medesimo ente»<sup>74</sup>.

In senso contrario, parte della dottrina<sup>75</sup> ha rilevato la fallacità dell'assimilazione dei reati associativi al reato di autoriciclaggio, in quanto «l'ente non dovrà qui preoccuparsi dell'area di rischio penale a monte di tale reato, ma piuttosto rafforzare gli strumenti per contrastare il rischio che il soggetto intraneo possa investire in attività economiche, finanziarie etc. dei proventi delittuosi. Insomma, il precedente più vicino è quello del riciclaggio e non invece quello rappresentato dal caso, invero particolare, del delitto associativo»<sup>76</sup>.

Ancora, con riferimento alla necessità di identificazione tra il soggetto che ha realizzato il delitto presupposto e la conseguente condotta di autoriciclaggio, si è sostenuto che «l'illecito dell'ente deriva dal reato posto in essere dal soggetto apicale o subordinato ma non si identifica con esso. L'ente risponde di una fattispecie complessa, il cui cuore è il reato della persona fisica, ma che si compone altresì dei requisiti oggettivi e soggettivi di collegamento tra quest'ultimo piano di responsabilità e quello dell'ente medesimo. Esso dunque risponde, alle condizioni previste dal decreto n. 231/2001, per non aver impedito il reato realizzato da un soggetto apicale o subordinato, secondo lo schema dell'art. 40, cpv. o comunque per agevolazione colposa del fatto di reato altrui. Lo stesso modello di imputazione

---

<sup>72</sup> Cass. pen., sez. VI, 20 dicembre 2013, n. 3635, cit.

<sup>73</sup> ROSSI, *Autoriciclaggio e responsabilità degli enti: le diverse impostazioni, dottrinali su una questione controversa*, in *Itinerari di penale dell'economia*, Padova, 2018, 452.

<sup>74</sup> D'ARCANGELO, *I reati di riciclaggio*, cit., 541.

<sup>75</sup> GULLO, *La responsabilità dell'ente e il sistema dei delitti di riciclaggio*, cit., 3026 ss.

<sup>76</sup> GULLO, *La responsabilità dell'ente e il sistema dei delitti di riciclaggio*, cit., 3026-3027.

della responsabilità richiamato a quest'ultimo proposito – quello del direttore per i reati di stampa *ex art. 57 c.p.* – è pur sempre fondato sull'aver ommesso di esercitare il controllo necessario a evitare la commissione di reati»<sup>77</sup>.

Rimane infine da comprendere se all'ente sia applicabile la clausola di cui al comma 4 dell'art. 648-*ter*.1 c.p. per cui «fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale».

Parte della dottrina<sup>78</sup>, interpretando la clausola come causa di non punibilità in senso stretto, ritiene che risulterebbe impossibile procedere a tale applicazione, in ragione del fatto che «le vicende della punibilità non rilevano ai fini della responsabilità dell'ente, se non nei limiti previsti dall'art. 8 del decreto»<sup>79</sup>.

Diversamente, se si interpreta la clausola come un limite espresso della tipicità, la clausola può essere applicata anche alla responsabilità degli enti<sup>80</sup>. Difatti, «la sola imputazione oggettiva della condotta ad un soggetto collettivo, dettata appunto dai criteri dell'interesse e del vantaggio, escluderebbe a priori la “personalità” dell'utilizzo dei proventi»<sup>81</sup> ed inoltre si evidenzia come «mentre ha senso escludere la rilevanza penale della condotta del singolo che dilapidi per il soddisfacimento di propri desideri voluttuari i proventi di un reato, medesime considerazioni non possono formularsi con riferimento ad una società, la quale, laddove sia beneficiata di una ricapitalizzazione del proprio patrimonio a mezzo di utilità provenienti da delitto, non potrà che utilizzare tali somme per il raggiungimento delle proprie finalità imprenditoriali, realizzando così quell'inquinamento dell'economia legale che il legislatore vuole prevenire e sanzionare»<sup>82</sup>.

---

<sup>77</sup> GULLO, *La responsabilità dell'ente e il sistema dei delitti di riciclaggio*, cit., 3027.

<sup>78</sup> NISCO, *Responsabilità degli enti antiriciclaggio e autoriciclaggio: virtuose sinergie e problematiche interferenze*, in BORSARI (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti. Un consuntivo critico*, Padova, 2016, 341.

<sup>79</sup> SICIGNANO, *231 e Criptovalute, la responsabilità da reato dell'ente nel riciclaggio mediante monete virtuali*, cit., 239.

<sup>80</sup> SICIGNANO, *231 e Criptovalute, la responsabilità da reato dell'ente nel riciclaggio mediante monete virtuali*, cit., 239.

<sup>81</sup> GULLO, *La responsabilità dell'ente e il sistema dei delitti di riciclaggio*, cit., 3502.

<sup>82</sup> SANTORELLO, *Alcune precisazioni in tema di autoriciclaggio e responsabilità da reato delle società*, in *Resp. amm. soc ed enti*, 2016, 1, 150.

Per quanto riguarda l'imputazione oggettiva, poi, parte della dottrina, prediligendo una interpretazione di tipo oggettivo dei concetti di interesse e vantaggio - per cui si dovrebbe riscontrare «un interesse “a monte” della persona giuridica ad una locupletazione, prefigurata e magari non realizzata, in conseguenza della condotta di riciclaggio, o di un vantaggio obiettivamente conseguito per effetto della commissione del reato, seppure non prospettato *ex ante*»<sup>83</sup> - nell'ipotesi del delitto di autoriciclaggio ha sostenuto che «anche il delitto presupposto debba essere realizzato nell'interesse o a vantaggio dell'ente – da ciò peraltro dovendosi desumere anche la necessità di una sua attuazione “qualificata” ad opera di un soggetto apicale o subordinato»<sup>84</sup>.

Bisogna comunque sottolineare come tale ricostruzione non risulti essere appieno convincente, in quanto «l'integrazione dell'art. 648-ter c.p., quale primo frammento dell'illecito dell'ente da esso derivante *ex art. 25-octies*, esige esclusivamente che la condotta di autoriciclaggio sia realizzata da un soggetto apicale o subordinato, nell'interesse o a vantaggio dell'ente; nulla dice avuto riguardo al delitto generatore del provento rispetto al quale nulla osta, in linea teorica, a che sia posto in essere dall'agente nel suo esclusivo interesse»<sup>85</sup>.

La ricorrenza dell'interesse dell'ente potrà essere provata sulla base di verifiche circa le «potenzialità lucrative della commissione del delitto per l'ente coinvolto e dovrà essere accertata mediante lo scrutinio della ricorrenza di una serie di indici sintomatici quali, ad esempio, l'intrinseca finalità della condotta criminosa quale desunta dal suo contenuto, dalle sue modalità esecutive e dal risultato atteso dalla stessa»<sup>86</sup>.

Contrariamente, la prova della ricorrenza del vantaggio risulta essere più agevole, in quanto dovrà essere verificato l'avvenuto arricchimento dell'ente a seguito della commissione del fatto di reato<sup>87</sup>.

---

<sup>83</sup> D'ARCANGELO, *Articolo 25-octies. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*, in LEVIS, PERINI, (diretto da), *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti. Commento al D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2014, 654.

<sup>84</sup> GULLO, *La responsabilità dell'ente e il sistema dei delitti di riciclaggio*, cit., 3028.

<sup>85</sup> GULLO, *La responsabilità dell'ente e il sistema dei delitti di riciclaggio*, cit., 3028-3029. Nello stesso senso anche SANTORIELLO, *Precisazioni della Cassazione in tema di riciclaggio e conseguenze per la responsabilità da reato degli enti collettivi*, in *Resp. amm. soc. ed enti* 2013, 3, 155.

<sup>86</sup> D'ARCANGELO, *I reati di riciclaggio*, cit., 545.

<sup>87</sup> D'ARCANGELO, *I reati di riciclaggio*, cit., 545.

Focalizzandosi specificatamente nel settore delle criptovalute ci si è chiesti se l'acquisto di moneta virtuale con denaro di origine delittuosa potesse o meno rilevare un interesse dell'ente.

In senso contrario alla possibilità di tale configurazione, si potrebbe obiettare che le criptovalute non possono essere intese come patrimonialmente connotabili e quindi il loro acquisto non ricadrebbe al di sotto dell'art. 5 d.lgs. n. 231/2001, in quanto «non è richiesto dalla legge, anche se sarà il caso normale, che l'interesse o il vantaggio abbiano un diretto contenuto economico»<sup>88</sup>.

Date le questioni esegetiche che da sempre orbitano attorno al concetto e allo sviluppo delle valute virtuali, di cui si è trattato precedentemente, per identificare l'interesse ricorrente nell'acquisto delle stesse, secondo alcuni autori, non occorre «indagare se l'investimento sia redditizio, ma solo se *ex ante* la condotta risulti finalizzata alla locupletazione. E attualmente non può essere revocato il dubbio che l'acquisto di monete virtuali "a monte" rappresenti una operazione economicamente apprezzabile per chiunque. Ciò basta a farlo rientrare nell'ambito di operatività dell'art. 5, comma 1, d.lgs. 231/2001»<sup>89</sup>.

Riguardo alle valute virtuali ci si imbatte in un ulteriore risvolto problematico, dato dalla difficoltà di accertare se il soggetto abbia agito in vista di un interesse proprio o dell'ente, visto che l'indirizzo a cui è legato un determinato portafoglio risulta essere un mero elenco di cifre che non reca alcuna indicazione dell'identità del proprietario. Perciò «se in un determinato portafoglio c'è un quantitativo sospetto di criptovaluta, non è possibile, se si possiede solo l'indirizzo di riferimento, *prima facie* identificarne il proprietario. Pertanto, se gli organi inquirenti riescono a individuare un'operazione di riciclaggio compiuta mediante monete virtuali, avranno molte difficoltà a provare un collegamento tra la condotta e l'ente. Se, invero, la criptovaluta non è stata ancora spesa e giace in un portafogli virtuale, indicizzato con un mero numero di serie, la persona fisica autore del reato potrebbe ben sostenere di aver agito per un interesse personale esclusivo. Il punto

---

<sup>88</sup> PULITANÒ, *La responsabilità da reato degli enti: i criteri di imputazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, 426.

<sup>89</sup> SICIGNANO, *231 e Criptovalute. La responsabilità da reato dell'ente nel riciclaggio mediante monete virtuali*, cit., 249-250.

potrebbe anche rimanere senza alcuna smentita in sede processuale, risultando quasi impossibile provare il contrario»<sup>90</sup>.

Da ultimo, risulta interessante citare un caso *borderline* costituito dall'eventualità che, a seguito dell'acquisto di criptovalute da parte della persona fisica, l'ente ottenga un guadagno speculativo. In questo caso si tratterebbe di un «vantaggio fortuito»<sup>91</sup>, non attribuibile alla persona giuridica in quanto involontario, e di conseguenza non si potrà rientrare del campo di operatività dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 231/2001.

### **1.2.2. L'importanza del modello di organizzazione, gestione e controllo del rischio reato**

I modelli di organizzazione, gestione e controllo del rischio reato rappresentano «l'architrave del sistema delineato dal d.lgs. n. 231/2001»<sup>92</sup>. Quest'ultimo risponde ad una logica di *partnership* tra imprese private e autorità statale, secondo uno schema che può essere efficacemente esemplificato come il confronto tra una lotta di sumo e una di judo<sup>93</sup>, per cui «è a quest'ultima strategia che bisognerebbe ispirarsi nella lotta alla criminalità d'impresa: per dissuadere il *manager* dal compimento di atti illeciti bisogna analizzare e capire la forza della società per usarla contro i *managers* che agiscono illegalmente, e prima che agiscano illegalmente»<sup>94</sup>.

La centralità dei modelli organizzativi da un punto di vista strategico è imperniata sulla loro duplice valenza, essendo gli stessi allo stesso tempo sia strumento per la commisurazione della pena – sulla scia dell'esempio statunitense

---

<sup>90</sup> SICIGNANO, *231 e Criptovalute. La responsabilità da reato dell'ente nel riciclaggio mediante monete virtuali*, cit., 253.

<sup>91</sup> SICIGNANO, *231 e Criptovalute. La responsabilità da reato dell'ente nel riciclaggio mediante monete virtuali*, cit., 255.

<sup>92</sup> GULLO, *La responsabilità dell'ente e il sistema dei delitti di riciclaggio*, cit., 3029.

<sup>93</sup> STELLA, *Criminalità d'impresa: lotta di sumo*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.* 1998,11, 471.

<sup>94</sup> STELLA, *Criminalità d'impresa: lotta di sumo*, cit., 471.

dei *compliance programs*<sup>95</sup> – sia, ancor prima, elemento cruciale per la esclusione o meno della responsabilità dell'ente<sup>96</sup>.

Si osservi sul punto come «la loro funzione “punitivo-premiante” caratterizza l'intera dinamica del processo di corresponsabilizzazione dell'ente: dalla fase genetica – in cui l'adozione ed efficace attuazione del modello può porre al riparo la persona giuridica da responsabilità oppure fondare l'articolata prova liberatoria di cui all'art. 7, a seconda che ad agire sia un soggetto subordinato o apicale – a quella della applicazione delle sanzioni – potendo qui il ricorso *ex post* ai c.d. *compliance programs* spiegare effetti sul versante del *quantum* della sanzione pecuniaria o condurre all'esclusione delle sanzioni interdittive»<sup>97</sup>.

All'interno del testo normativo, l'importanza premiale dell'adozione di un efficace modello organizzativo, anche dopo la commissione del fatto di reato, è poi ravvisabile all'art. 12, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 231/2001 per cui: «La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado [...] è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi». Similmente, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 231/2001<sup>98</sup>, la costituzione *ex post* del modello, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, è uno dei presupposti che impediscono l'applicazione delle sanzioni interdittive. La citata disposizione prevede infatti che «ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni: a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque

---

<sup>95</sup> I *compliance programs* derivano dalle *Federal Sentencing Guidelines* (USA) del 1991 nelle quali si esprimeva il concetto di colpevolezza dell'ente, fondando il rimprovero verso questo, la relativa imputazione di responsabilità in capo allo stesso e la commisurazione della pena sulla base cautele che erano state apportate per evitare che venissero a compimento fatti di reato o, comunque, affinché si potesse tempestivamente porre rimedio a questi. In [https://www.odcec.torino.it/public/convegni/i\\_compliance\\_programs\\_nell\\_ordinamento\\_italiano\\_riv\\_3.3.pdf](https://www.odcec.torino.it/public/convegni/i_compliance_programs_nell_ordinamento_italiano_riv_3.3.pdf)

<sup>96</sup> GULLO, *I modelli organizzativi*, in LATTANZI, SEVERINO, (a cura di), *La responsabilità da reato degli enti*, cit., 242.

<sup>97</sup> GULLO, *La responsabilità dell'ente e il sistema dei delitti di riciclaggio*, cit., 3029.

<sup>98</sup> Art. 17, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 231/2001: «l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi».

efficacemente adoperato in tal senso; b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi».

In sostanza si è giunti alla considerazione per cui «si è infine in presenza, almeno sulla carta, di un accordo trasparente tra Stato e imprese che ricalca le note dell'ormai familiare *stick-carrot approach*: in cambio di un serio impegno a contribuire alla prevenzione del reato, si offre all'ente virtuoso un premio o, nel nostro sistema, nella prospettiva dell'adozione e dell'efficace attuazione *ex ante* di un modello idoneo, la secca esclusione della responsabilità»<sup>99</sup>.

Nel silenzio della legge riguardo alle caratteristiche fondamentali per la costruzione di un modello organizzativo idoneo, si opta per una soluzione interpretativa basata sulla lettura combinata degli articoli 6 e 7 d.lgs. n. 231/2001, per cui il modello dovrebbe essere connotato da: specificità, dovendo «tener conto della tipologia, delle dimensioni, dell'attività dell'ente e della sua storia (anche giudiziaria)»<sup>100</sup>; attualità, dunque capacità di adattarsi costantemente ai caratteri, alla struttura e all'attività dell'impresa; dinamicità cioè «continuo controllo del sistema prevenzionale, mediante il ricorso a sistematiche procedure di ricerca ed identificazione dei rischi e dei controlli periodici sulle attività aziendali sensibili»<sup>101</sup>.

È importante sottolineare che «solo un modello che sia efficacemente attuato e realmente funzionante può ambire a una valutazione giudiziale di concreta idoneità preventiva»<sup>102</sup>.

L'idoneità del modello passa poi per una serie di requisiti che sono stati individuati dalla dottrina<sup>103</sup> in: adeguatezza<sup>104</sup>, identificabile come l'esigenza di costituire con modello «*tailor made*»<sup>105</sup>, attinente quindi alla struttura dello

---

<sup>99</sup> GULLO, *I modelli organizzativi*, cit., 245.

<sup>100</sup> D'ARCANGELO, *I canoni di accertamento della idoneità del modello organizzativo nella giurisprudenza*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, 2011, 2, 138.

<sup>101</sup> D'ARCANGELO, *I canoni di accertamento della idoneità del modello organizzativo nella giurisprudenza*, cit., 138.

<sup>102</sup> GULLO, *I modelli organizzativi*, cit., 252.

<sup>103</sup> GULLO, *I modelli organizzativi*, cit., 253.

<sup>104</sup> L'adeguatezza del modello organizzativa è stata anche definita dalla Corte di Cassazione come fondata su «linee direttrici dell'ordinamento [...] i principi della logica e i portati della consolidata esperienza». Cass. pen., sez. V, 18 dicembre 2013, n. 4677, in CED Cass., n. 257988.

<sup>105</sup> GULLO, *I modelli organizzativi*, cit., 253.

specifico ente, sfuggendo dalla possibilità di ricorrere a modelli standardizzati, non pienamente concordanti con le specificità delle singole realtà aziendali; effettività, intesa come effettiva implementazione del modello sfuggendo alla cosiddetta «*cosmetic compliance*»<sup>106</sup>, la quale funge da mera facciata e non costituisce un serio impegno dell'ente allo schermarsi dal rischio da reato; efficienza, dunque la capacità del modello di adattarsi ai continui cambiamenti attinenti alla vita e all'evoluzione dell'ente.

Per costituire un modello organizzativo che rispetti i requisiti di cui sopra l'ente dovrà compiere un'analisi della propria attività articolata in una serie di attività diverse che andranno poi a confluire nella struttura del modello stesso. Tali attività sono: la mappatura del rischio, la procedimentalizzazione, la definizione dei flussi finanziari e dei flussi informativi.

La fase di mappatura del rischio è articolata in una prima fase di c.d. *risk assesment*, in cui l'ente deve «guardare al proprio interno e procedere all'identificazione del rischio in questione, sia in termini di ambito di rilevanza che di incisività. Interverranno qui diverse variabili, quali il settore di operatività del soggetto collettivo – o di sue unità -, la collocazione del rischio in relazione alla struttura dell'ente – se si tratta di una singola società o di un gruppo -, la sua articolazione sul piano geografico – in relazione ad esempio allo svolgimento di attività in Paesi caratterizzati da instabilità politica o da legislazione, in taluni ambiti, non avanzata -, l'esperienza storica – vicende pregresse potrebbero segnalare nuovi rischi»<sup>107</sup>; una seconda fase di analisi normativa, in cui si ha la «ricognizione [...] del quadro di disciplina relativo al catalogo dei reati presupposto – e l'esame delle possibili modalità di realizzazione dei reati di cui si tratta, in combinazione con le aree di *business* dell'ente – e [...] trovare la giusta miscela tra considerazione delle ipotesi di integrazione astratta delle fattispecie criminose, confronto con la casistica giurisprudenziale e valutazione concreta della dinamica

---

<sup>106</sup> GULLO, *I modelli organizzativi*, cit., 253.

<sup>107</sup> GULLO, *I modelli organizzativi*, cit., 254-255.

dell'ente»<sup>108</sup>; ed un'ultima fase di definizione del livello di rischio tollerabile, o meglio di «individuazione dell'area di rischio consentito»<sup>109</sup>.

La fase di procedimentalizzazione pone l'accento sulla «esigenza di strutturare l'organizzazione secondo la logica della definizione di centri intermedi di imputazione della responsabilità [...]. Al contempo, ogni processo dovrà essere sottoposto a standard di controllo tanto nella fase di attuazione, quanto in quella di verifica *ex post*. [...]. È questo il cuore pulsante del modello, rappresentato dal ramificato apparato di regole autonormate, a elevato tasso di tipizzazione, che l'ente è chiamato a progettare, le quali sono il terminale della fase di analisi iniziale prima compiuta e che si proiettano, in misura più o meno diretta, verso la prevenzione del rischio-reato»<sup>110</sup>.

Da ultimo le fasi di individuazione dei flussi finanziari e informativi prevedono per i primi di «rilevare [...] sia la gestione del flusso finanziario che può consentire una prevenzione precoce del reato in questione – [...] sia la tracciabilità del flusso»<sup>111</sup>; mentre per i secondi, questi formano «la spina dorsale del sistema di controllo percorrendo trasversalmente le aree di operatività dell'ente e [...] richiedendo un costante raccordo tra le diverse realtà preposte al controllo interno»<sup>112</sup>.

Dal punto di vista pratico, un modello organizzativo è bipartito in parte generale e parte speciale.

La prima rappresenta la «carta d'identità dell'ente»<sup>113</sup>, quindi elenca quelle che sono l'area di attività dell'ente, i relativi settori di riferimento, il luogo in cui si esplica l'attività aziendale, la quotazione o meno in borsa, la forma giuridica e l'organigramma<sup>114</sup>.

Sempre all'interno di questa parte si trovano poi sia il Codice etico, il quale indirizza le condotte interne e manifesta «in modo inequivocabile la scelta dell'ente

---

<sup>108</sup> GULLO, *I modelli organizzativi*, cit., 255.

<sup>109</sup> GULLO, *I modelli organizzativi*, cit., 255. L'autore ricorda, a tal proposito, come la dottrina, nel silenzio del legislatore, abbia individuato l'impossibilità di ottenere un rischio zero da reato, ed abbia piuttosto individuato come obiettivo quello di «minimizzare il rischio».

<sup>110</sup> GULLO, *I modelli organizzativi*, cit., 257.

<sup>111</sup> GULLO, *I modelli organizzativi*, cit., 258.

<sup>112</sup> GULLO, *I modelli organizzativi*, cit., 258.

<sup>113</sup> PIERGALLINI, *Paradigmatica dell'autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del "modello organizzativo" ex d.lgs. n. 231/2001) (Parte I)*, in *Cass. pen.* 2013, 2, 384.

<sup>114</sup> GULLO, *I modelli organizzativi*, cit., 264 ss.

per la legalità»<sup>115</sup> sia il sistema di controllo interno, nel quale spicca la predisposizione dell'Organismo di Vigilanza assieme alla predisposizione di presidi atti alla gestione dei flussi informativi sia, da ultimo, il sistema normativo che costituisce una sorta di «ordinamento interno»<sup>116</sup> dell'ente.

La parte speciale del modello può essere descritta come «il territorio dei protocolli preventivi specifici: è l'ambito nel quale la mappatura del rischio reato ha luogo e dove sono “pesate” le *chances* di commissione di fattispecie criminose nell'esercizio delle singole attività dell'ente»<sup>117</sup>.

L'articolazione della parte speciale segue due impostazioni: per fattispecie criminose oppure per processi.

L'impostazione secondo fattispecie criminose è costituita da un'analisi delle singole fattispecie di reato unitamente a quelle che sono le possibilità che si possano verificare fatti di reato di quella specie, attinenti alle aree di *business* dell'ente e ai relativi *standard* di controllo interni<sup>118</sup>.

Nell'impostazione per processi, invece, si partirà non dall'individuazione delle singole figure di reato ma dai processi individuati dall'ente “a contrasto” per poi risalire a queste ultime<sup>119</sup>.

Concentrandosi su quelli che possono essere i modelli organizzativi atti a minimizzare il rischio di riciclaggio, il primo problema che si pone risulta essere quello della coordinazione tra d.lgs. n. 231/2001 e d.lgs. 231/2007.

Per quanto l'ambito di applicazione soggettivo delle due normative sia, seppur solo in parte, coincidente, secondo quanto si evince dagli articoli 1 d.lgs. n. 231/2001 e 3 d.lgs. n. 231/2007, vi sono, tuttavia, alcuni aspetti che vengono a porsi in disarmonia, quale, ad esempio, il piano funzionale delle due normative. Infatti «la disciplina antiriciclaggio è intesa ad evitare che un soggetto obbligato possa essere coinvolto dalle proprie controparti contrattuali nella realizzazione di condotte di *money laundering*, mentre la finalità dell'art. 25-*octies* è quella di minimizzare il rischio di condotte penalmente illecite di reimpiego di capitali di

---

<sup>115</sup> GULLO, *I modelli organizzativi*, cit., 265.

<sup>116</sup> GULLO, *I modelli organizzativi*, cit., 266.

<sup>117</sup> GULLO, *I modelli organizzativi*, cit., 266.

<sup>118</sup> GULLO, *I modelli organizzativi*, cit., 266.

<sup>119</sup> GULLO, *I modelli organizzativi*, cit., 266.

provenienza delittuosa commesse nell'interesse o a vantaggio dell'ente»<sup>120</sup>. D'altra parte, la natura degli obblighi antiriciclaggio imposti dal d.lgs. n. 231/2007 si pone in contrasto con il «mero onere in capo all'ente di adottare i modelli *ex art. 6*, d.lgs. n. 231/2001»<sup>121</sup>; ciò denota la diversa finalità dei due sistemi di prevenzione.

*Quid iuris*, dunque, nel caso in cui un medesimo soggetto si trovi ad essere destinatario del d.lgs. n. 231/001 e del d.lgs. n. 231/2007? La dottrina evidenzia che «laddove il soggetto sia sottoposto alla disciplina antiriciclaggio, le previsioni del d.lgs. n. 231/2007 costituiscano l'intelaiatura di fondo del modello organizzativo *ex art. 6*, d.lgs. n. 231/2001 e il problema sia piuttosto quello di realizzare un opportuno coordinamento tra i due sistemi di controllo; operazione oggi peraltro facilitata dall'avvicinamento tra le sfere operatività dei rispettivi corpi normativi per quanto riguarda la definizione di riciclaggio. D'altronde è sufficiente rivolgere lo sguardo all'esperienza delle linee guida delle associazioni di categoria per avere conferma della centralità dell'impianto preventivo di cui al decreto del 2007, essendo i relativi obblighi richiamati quale componente dei presidi che l'ente è richiesto di adottare o su cui comunque può fare affidamento per ridurre il rischio di realizzazione dei delitti qui in considerazione»<sup>122</sup>.

Secondo alcuni autori «l'osservanza delle prescrizioni del d.lgs. n. 231 del 2007 è sufficiente a soddisfare lo *standard* prevenzionale richiesto dalla responsabilità da reato degli enti con riferimento ai delitti presupposto di riciclaggio»<sup>123</sup>.

Soffermandosi sui modelli organizzativi volti alla neutralizzazione, nello specifico, del rischio di commissione di riciclaggio mediante criptovalute, gli aspetti che l'ente dovrà attenzionare saranno, in particolar modo, l'anonimato e la tracciabilità delle operazioni.

Sul punto è stato evidenziato come si potrebbe richiedere all'ente di «procedere alla necessaria identificazione di tutti coloro che abbiano partecipato all'acquisto della moneta virtuale, nonché di conservare i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di

---

<sup>120</sup> D'ARCANGELO, *I reati di riciclaggio*, cit., 546.

<sup>121</sup> GULLO, *La responsabilità dell'ente e il sistema dei delitti di riciclaggio*, cit., 3030 – 3031.

<sup>122</sup> GULLO, *La responsabilità dell'ente e il sistema dei delitti di riciclaggio*, cit., 3031.

<sup>123</sup> D'ARCANGELO, *I reati di riciclaggio*, cit., 548.

riciclaggio. In questo senso [...] si è già espressa la legge antiriciclaggio in relazione agli operatori in moneta virtuale, e il punto potrebbe ritenersi conferente anche ai fini del d.lgs. 231/2001»<sup>124</sup>. Per tale ragione, con riguardo a *wallet providers* ed *exchangers*, i quali sono già destinatari della normativa antiriciclaggio di cui al d.lgs. 231/2007, la problematica non sembrerebbe porsi, in quanto questi risultano essere, in forza della stessa, tenuti ad osservare obblighi, come si vedrà meglio nel prosieguo della trattazione, di identificazione della clientela, di tenuta della tracciabilità delle varie operazioni e di segnalazione delle operazioni sospette. Di conseguenza, come detto, per tali soggetti l'ossequio degli obblighi antiriciclaggio costituisce, allo stesso tempo, il cuore del modello organizzativo idoneo da applicare.

Per meglio esemplificare quanto di sopra descritto, risulta interessante riportare alcune delle previsioni contenute nel modello di gestione e controllo adottato da *Young* s.r.l., una delle maggiori società di *exchange* italiane<sup>125</sup>.

Prima di tutto viene specificato cosa, ai fini del modello in esame, si intenda con funzione antiriciclaggio, specificando che si tratta di una funzione «deputata a prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di riciclaggio. La funzione è stata organizzata in coerenza con il principio di proporzionalità; in ogni caso, la FA è indipendente e dotata di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate ai compiti da svolgere, attivabili anche in autonomia. La FA riferisce direttamente al CdA, all'AD ed al CS e ha accesso a tutte le attività di *Young* nonché a qualsiasi informazione rilevante per lo svolgimento dei propri compiti. Il personale che svolge compiti riconducibili alla FA è adeguato per numero, competenze tecnico-professionali e aggiornamento, anche attraverso programmi di formazione nel continuo»<sup>126</sup>.

Successivamente sono elencati i compiti identificati come propri della funzione antiriciclaggio, come, ad esempio: «collaborare alla definizione del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzati alla prevenzione e al

---

<sup>124</sup> SICIGNANO, *231 e Criptovalute. La responsabilità da reato dell'ente nel riciclaggio mediante monete virtuali*, cit., 273.

<sup>125</sup> Il testo integrale della policy antiriciclaggio della *Young* s.r.l. è disponibile su <https://youngplatform.com/legal/aml-policy/>.

<sup>126</sup> <https://youngplatform.com/legal/aml-policy/>.

contrasto dei rischi di riciclaggio; [...]; verificare l'affidabilità del sistema informativo per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette; trasmettere mensilmente alla UIF i dati aggregati concernenti l'operatività complessiva di *Young*. Per il momento *Young* non rientra tra i soggetti obbligati all'invio alla UIF dei dati aggregati [...]]<sup>127</sup>.

Proseguendo nella lettura del documento si può poi notare come la società di *exchange* abbia deciso di suddividere e profilare la propria clientela, sulla base dell'osservanza della normativa antiriciclaggio, scegliendo di dividerla in classi differenti a seconda della fase raggiunta nel processo di *onboarding* e di escludere i clienti residenti in Paesi ad altro rischio di riciclaggio (quali Bahamas, Panama, Portorico e altri).

Ancora, considerando il d.lgs. n. 231/2007, si evidenzia come la società abbia definito un proprio *iter* per la segnalazione delle operazioni sospette, individuando anche gli indici rilevanti a tal fine<sup>128</sup>.

Si segnala come in dottrina<sup>129</sup> si sia anche avanzata l'ipotesi di implementare la tecnologia della *blockchain* rendendola servile ad «una gestione ottimale della *compliance* aziendale, anche in quella rilevante ex d.lgs. 231/2001»<sup>130</sup>. Si osserva, infatti, come «il ricorso a un *database* distribuito, condiviso e crittografato che serve come un *repository* pubblico informativo, irreversibile e incorruttibile, potrebbe rappresentare la vera soluzione»<sup>131</sup> ai problemi legati alla predisposizione di un modello idoneo a prevenire il rischio di riciclaggio a mezzo di valute virtuali.

Inoltre, rispetto a *wallet providers* ed *exchangers* in forma societaria, risulta necessario analizzare il caso, frequente, in cui gli operatori di moneta virtuale abbiano sede all'estero<sup>132</sup>. Il quesito da porsi è se tali soggetti possano o meno ritenersi destinatari del d.lgs. n. 231/2001, in relazione a fattispecie di riciclaggio.

---

<sup>127</sup> <https://youngplatform.com/legal/aml-policy/>.

<sup>128</sup> <https://youngplatform.com/legal/aml-policy/>.

<sup>129</sup> SALVATORE, *Blockchain e 231*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, 2020, 2, 254.

<sup>130</sup> SALVATORE, *Blockchain e 231*, cit., 254.

<sup>131</sup> SICIGNANO, *231 e Criptovalute. La responsabilità da reato dell'ente nel riciclaggio mediante monete virtuali*, cit., 286.

<sup>132</sup> Tra le maggiori piattaforme di *exchange* e *wallet providers* con sede all'estero si segnalano: *Coinbase*, con sede a San Francisco; *Bitstamp*, maggiore piattaforma europea, con sede a Londra;

Un primo orientamento dottrinale esclude tale possibilità osservando che «laddove le carenze organizzative si siano verificate nella sede straniera, sarebbe quanto meno dubbio che l'illecito sia stato commesso in Italia (solo perché il reato viene qui realizzato) e che possa dunque essere assoggettato alla normativa del d.lgs. 231»<sup>133</sup>. Ancora, si sostiene che «sembra ingiustificato ed eccessivamente oneroso prevedere una struttura organizzativa *ad hoc* solo sulla base di un ingresso nel mercato italiano»<sup>134</sup>.

Parte contraria della dottrina obietta evidenziando come appaia «quanto meno singolare che la commissione del reato (nel territorio dello Stato) non benefici di quella componente di “ubiquità” che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, c.p., viene equamente riconosciuta tanto in rapporto alla condotta quanto in relazione all'evento»<sup>135</sup>.

L'osservazione citata, nel silenzio del d.lgs. n. 231/2001, poggia sul dettato dell'art. 6, comma 2, c.p. secondo cui «il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione».

Si ritiene per tale motivazione che l'ente risponda ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, in quanto «ogni ente, al pari di qualsiasi persona fisica, nel momento in cui decide di operare in Italia è tenuto a osservare le leggi italiane, nel caso di specie la disciplina delineata dal d.lgs. 231/2001. Diversamente ritenendo sarebbe davvero arduo giustificare il differente trattamento riservato agli enti stranieri rispetto a quelli italiani»<sup>136</sup>.

Anche la giurisprudenza, nel *leading case Boskalis International BV*, ha confermato come «in tema di responsabilità da reato degli enti, la persona giuridica risponde dell'illecito amministrativo derivante da reato-presupposto per il quale sussista la giurisdizione nazionale, commesso dai proprio legali rappresentanti o da

---

*Bitfinex* operante nel mercato asiatico; *Coinone* con sede in Corea del Sud. SICIGNANO, *231 e Criptovalute. La responsabilità da reato dell'ente nel riciclaggio mediante monete virtuali*, cit., 295.

<sup>133</sup> DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, in LATTANZI (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti*, Milano, 2010, 45.

<sup>134</sup> ALESSANDRI, *Attività d'impresa e responsabilità penali*, in *Riv. it. proc. pen.*, 2005, 2, 559.

<sup>135</sup> DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, Milano, 2008, 142.

<sup>136</sup> STILE, *Profili problematici della responsabilità dell'ente per riciclaggio*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, 2015, 3, 108.

soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, a prescindere dalla nazionalità dell'ente e dal luogo ove esso abbia la sede legale, nonché l'esistenza o meno, nello Stato di appartenenza, di norma che disciplinino analoga materia, anche con riguardo alla predisposizione ed all'efficace attuazione di modelli organizzativi e di gestione atti ad impedire la commissione di reati fonte di responsabilità amministrativa ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231»<sup>137</sup>.

Dato quanto sopra descritto, «non sembrerebbe quindi esservi alcun dubbio sul fatto che gli operatori in moneta virtuale di diritto straniero possano rientrare tra i destinatari del d.lgs. 231/2001»<sup>138</sup>.

Si ricordi, infine, che, nel caso in cui un *wallet provider* o *exchanger* in forma societaria, con sede legale in Italia, commetta un fatto di reato integralmente all'estero, si applica l'art. 4 del d.lgs. n. 231/2001, secondo cui «nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo».

Infine, all'interno del sistema predisposto dal modello organizzativo, occorre analizzare la figura dell'Organismo di Vigilanza (OdV), delineata dal legislatore per «assicurare l'effettività e l'efficienza del modello»<sup>139</sup>.

I tratti essenziali dell'OdV sono definiti, seppur in maniera parziale, dall'art. 6 d.lgs. n. 231/2001, dove si specifica che, in caso di reato commesso da un apicale, l'ente non risponde se prova che «il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli [e] di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo»<sup>140</sup>; l'art. 6 citato prevede anche che «negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo

---

<sup>137</sup> Cass. pen., sez. VI, 11 febbraio 2020, n. 11626, in *www.iusexplorer.it*.

<sup>138</sup> SICIGNANO, *231 e Criptovalute. La responsabilità da reato dell'ente nel riciclaggio mediante monete virtuali*, cit., 297.

<sup>139</sup> GULLO, *I modelli organizzativi*, cit., 275.

<sup>140</sup> Art. 6, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 231/2001.

dirigente»<sup>141</sup>, e da ultimo, che «nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)»<sup>142</sup>.

Come si è detto, il decreto definisce in maniera parziale la struttura dell'OdV e, pertanto, questa rappresenta «uno dei profili più oscuri della nuova normativa»<sup>143</sup>; per tale motivo occorre fare riferimento a quanto emerso dalle linee guida delle associazioni di categoria<sup>144</sup> e dalla prassi<sup>145</sup>, le quali attribuiscono rilevanza ai seguenti requisiti: onorabilità, professionalità, autonomia, indipendenza e continuità d'azione<sup>146</sup>.

Questione da tempo dibattuta in dottrina è se sia o meno configurabile in capo ai componenti dell'OdV una posizione di garanzia e, dunque, se possa ravvisarsi in capo ad essi una responsabilità *ex art. 40 cpv. c.p.*

La dottrina prevalente<sup>147</sup>, d'accordo con le linee guida delle associazioni di categoria si è orientata nel senso dell'esclusione della sussistenza di una posizione di garanzia in capo ai componenti dell'organismo. «Dalla lettura complessiva delle disposizioni che disciplinano l'attività e gli obblighi dell'Organismo di vigilanza sembra evincersi che ad esso siano devoluti compiti di controllo in ordine non alla realizzazione dei reati ma al funzionamento e all'osservanza del Modello, curandone, altresì, l'aggiornamento e l'eventuale adeguamento ove vi siano modificazioni degli assetti aziendali di riferimento. Una diversa lettura, che attribuisse all'OdV compiti d'impedimento dei reati, mal si concilierebbe con la sostanziale assenza di poteri impeditivi, giacché l'Organismo di vigilanza non può

---

<sup>141</sup> Art. 6, comma 4, d.lgs. n. 231/2001.

<sup>142</sup> Art. 6, comma 4-bis, d.lgs. n. 231/2001.

<sup>143</sup> GIUNTA, *Attività bancaria e responsabilità ex crimine degli enti collettivi*, in *Riv. trim. dir. pen. economia*, 2004, 18.

<sup>144</sup> Linee guida Confindustria reperibili su [https://www.confindustria.it/wcm/connect/68e8ada9-cbfa-4cad-97db-82ba3cc3e963/Position+Paper\\_linee+guida+modelli+organizzazione\\_giugno2021\\_Confindustria.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-68e8ada9-cbfa-4cad-97db-82ba3cc3e963-nFyjPuZ](https://www.confindustria.it/wcm/connect/68e8ada9-cbfa-4cad-97db-82ba3cc3e963/Position+Paper_linee+guida+modelli+organizzazione_giugno2021_Confindustria.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-68e8ada9-cbfa-4cad-97db-82ba3cc3e963-nFyjPuZ), 75 ss.

<sup>145</sup> GULLO, *I modelli organizzativi*, cit., 277.

<sup>146</sup> GULLO, *I modelli organizzativi*, cit., 278.

<sup>147</sup> PEDRAZZI, *Corporate governance e posizioni di garanzia: nuove prospettive*, in *Governo delle imprese e mercato delle regole. Scritti giuridici per Guido Rossi*, Milano, 2002, II, 1374 s; GIUNTA, *Controllo e controllori nello specchio del diritto penale societario*, in *Riv. trim. dir. pen. economia*, 2006, 611; ALESSANDRI, *I soggetti*, in ALESSANDRI (a cura di), *Il nuovo diritto penale delle società*, Milano, 2002, 42.

neppure modificare di propria iniziativa i modelli esistenti e assolve, invece, a un compito consultivo dell'organo dirigente»<sup>148</sup>.

Dopo l'emanazione del d.lgs. n. 231/2007, la dottrina ha riaperto il dibattito prima citato, in ragione del fatto che l'art. 52, comma 2, di tale decreto, imponendo all'OdV specifici obblighi di vigilanza, sembrava poter legittimare l'attribuzione di una posizione di garanzia in capo ai componenti dell'OdV. Tuttavia, la dottrina maggioritaria ha evidenziato che «non si tratta di obblighi di impedimento di reati quanto piuttosto di obblighi propedeutici all'accertamento di eventuali violazioni di specifiche previsioni del decreto, ai fini di una loro segnalazione ai soggetti muniti di poteri di intervento [...] a venire in considerazione sono dunque meri obblighi di sorveglianza. Anzi, la circostanza che il legislatore abbia inteso punire appositamente la violazione di detti obblighi finisce con l'essere un'ulteriore conferma della loro natura e della loro possibile rilevanza penale solo laddove specificamente sanzionati»<sup>149</sup>.

Sul punto, occorre, infine, evidenziare che «con l'entrata in vigore del d.lgs. 90/2017 è venuto a cadere ogni riferimento all'Organismo di Vigilanza nell'ambito della disciplina antiriciclaggio: le precedenti versioni degli artt. 52 e 55, d.lgs. 231/2007 sono state integralmente riformulate dalla modifica normativa. In primo luogo, l'art. 46, d.lgs. 90/2017, che ha sostituito l'art. 52, d.lgs. 231/2007, non prevede più tra i soggetti obbligati alle comunicazioni l'Organismo di Vigilanza. Inoltre, a partire dall'entrata in vigore del Decreto, l'inosservanza degli obblighi di comunicazione degli organi di controllo, ora collocata nel nuovo art. 59, d.lgs. 231/2007 (che modifica le disposizioni dell'art. 55, d.lgs. 231/2007), viene punita con sanzione amministrativa. La riforma introdotta dal d.lgs. 90/2017 conferma, dunque, la tesi prevalente in giurisprudenza della natura dell'Organismo di Vigilanza quale soggetto a rilevanza esclusivamente interna, deputato a garantire solo il funzionamento e il rispetto delle procedure organizzative previste nei Modelli di organizzazione, gestione e controllo, senza attribuirgli alcuna posizione

---

<sup>148</sup> Linee guida Confindustria, cit., 92.

<sup>149</sup> GULLO, *La responsabilità dell'ente e il sistema dei delitti di riciclaggio*, cit., 3038.

di garanzia con riferimento all'impedimento di delitti da parte degli organi apicali dell'ente»<sup>150</sup>

Date queste premesse e tornando al d.lgs. n. 231 del 2001, si rileva che nell'ottica di minimizzazione del rischio da riciclaggio, assume particolare rilevanza la verifica da parte dell'OdV dell'esistenza di un sistema di controllo interno coerente con la normativa antiriciclaggio, che si esplica «nell'accertamento dell'esistenza e dell'adeguatezza dell'organizzazione, delle procedure e dei controlli interni volti a prevenire detti reati. A tal fine, l'OdV verifica che l'assetto organizzativo antiriciclaggio sia conforme alle disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza di settore»<sup>151</sup>. Di fatto, si «valuta che, in concreto, l'attività svolta dalle competenti funzioni aziendali in materia di antiriciclaggio sia idonea a gestire il rischio riciclaggio e siano state adottate ed efficacemente attuate adeguate misure per prevenire la commissione delle connesse fattispecie criminose. In tale ambito, l'OdV verifica, altresì, in particolare, che le funzioni competenti abbiano svolto attività formative in materia di antiriciclaggio e che siano stati elaborati programmi permanenti di formazione ai sensi del nuovo art. 16, comma 3, d.lgs. 231/2007»<sup>152</sup>.

### **1.3. Direttive antiriciclaggio e assoggettamento di *wallet providers* ed *exchangers* agli obblighi di cui al d.lgs. n. 231/2007**

Come detto in precedenza, il d.lgs. n. 90/2017 ha esteso agli *exchangers* l'applicazione della normativa antiriciclaggio di cui al d.lgs. n. 231/2007 e, successivamente, il d.lgs. n. 125/2019 ha effettuato un'ulteriore estensione ricomprendendo nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 231/2007 anche i *wallet providers*.

Sulla scorta di ciò, tali intermediari sono obbligati ad adempiere gli obblighi previsti dalla normativa. Ad assumere speciale rilevanza sono i seguenti obblighi:

---

<sup>150</sup> BARAZZETTA, LAUDATI, *Gli obblighi di comunicazione dell'Organismo di Vigilanza alla luce delle modifiche introdotte dalla IV direttiva antiriciclaggio*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, 2017, 4, 99.

<sup>151</sup> Linee guida Confindustria, cit., 59.

<sup>152</sup> Linee guida Confindustria, cit., 59-60.

adeguata verifica della clientela<sup>153</sup>; conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni utili<sup>154</sup>; segnalazione delle operazioni sospette<sup>155</sup>.

Per mezzo degli obblighi di adeguata verifica della clientela, «i soggetti obbligati devono procedere all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo delle relative operazioni, sia in occasione dell'istaurazione del rapporto continuato, sia in caso di contratto meramente occasionale. In quest'ultima ipotesi deve emergere una movimentazione di mezzi di pagamento pari o superiore a 15.000 euro. Analogo obbligo è previsto quando vi sia sospetto di riciclaggio [...] indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile e quando vi siano dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione»<sup>156</sup>.

Il contenuto specifico degli obblighi di adeguata verifica della clientela è declinato dall'art. 18 d.lgs. n. 231/2007 che prevede che essi si attuino «attraverso: a) l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente [...]; b) l'identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità attraverso l'adozione di misure proporzionate al rischio [...]; c) l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale [...]; d) il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata [...]» precisando che le attività di adeguata verifica «sono effettuate prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale ovvero prima dell'esecuzione dell'operazione occasionale», nonché, in caso di basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, in «un momento successivo all'instaurazione del rapporto o al conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale, qualora ciò sia necessario a consentire l'ordinaria gestione dell'attività oggetto del rapporto [...]».<sup>157</sup>

---

<sup>153</sup> Articoli da 17 a 30 d.lgs. n. 231/2007.

<sup>154</sup> Articoli da 31 a 34 d.lgs. n. 231/2007.

<sup>155</sup> Articoli da 35 a 41 d.lgs. n. 231/2007.

<sup>156</sup> SICIGNANO, *231 e Criptovalute. La responsabilità da reato dell'ente nel riciclaggio mediante monete virtuali*, cit., 170-171.

<sup>157</sup> Art. 18, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 231/2007.

Passando agli obblighi di conservazione, questi hanno ad oggetto la tenuta dei documenti, dei dati e delle informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio.<sup>158</sup>

In particolare è necessario conservare la documentazione che possa consentire «di ricostruire univocamente: a) la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico; b) i dati identificativi [...] del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto o della prestazione; b-bis) la consultazione, ove effettuata, dei registri di cui all'art. 21, con le modalità previste; c) la data, l'importo e la causale dell'operazione; d) i mezzi di pagamento utilizzati»<sup>159</sup>.

Per quanto attiene alle modalità di tenuta delle informazioni raccolte si sottolinea come «le modalità di conservazione adottate devono prevenire qualsiasi perdita dei dati e delle informazioni ed essere idonee a garantire la ricostruzione dell'operatività o attività del cliente nonché l'indicazione esplicita dei soggetti legittimati ad alimentare il sistema di conservazione e accedere ai dati e alle informazioni ivi conservati. Le predette modalità devono, altresì, assicurare: a) l'accessibilità completa e tempestiva ai dati e alle informazioni da parte delle autorità di cui all'articolo 21, comma 4, lettera a); b) la tempestiva acquisizione, da parte del soggetto obbligato, dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data. È considerata tempestiva l'acquisizione conclusa entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto continuativo o dal conferimento dell'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale, dall'esecuzione dell'operazione o della prestazione professionale, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo o della prestazione professionale; c) l'integrità dei dati e delle informazioni e la non alterabilità dei medesimi successivamente alla loro acquisizione; d) la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni nonché il mantenimento della storicità dei medesimi»<sup>160</sup>.

---

<sup>158</sup> Art. 31 d.lgs. n. 231/2007.

<sup>159</sup> SICIGNANO, *231 e Criptovalute. La responsabilità da reato dell'ente nel riciclaggio mediante monete virtuali*, cit., 180.

<sup>160</sup> Art. 32, comma 2, d.lgs. n. 231/2007.

Ultima categoria di obblighi è quella degli obblighi di segnalazione all'UIF delle operazioni sospette, ritenute tali in base ad indici che facciano presagire che siano state compiute o tentate o siano in corso operazioni di riciclaggio<sup>161</sup>.

Il sospetto, ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 231/2007, «è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto».

Spetta poi all'UIF l'aggiornamento periodico degli indicatori di anomalia, la cui pubblicazione è volta a rendere più agevole l'individuazione delle operazioni sospette<sup>162</sup>.

In relazione alle operazioni sospette «è previsto inoltre il divieto di comunicare l'avvenuta segnalazione al cliente interessato o a terzi, nonché di rendere conoscibile il c.d. "flusso di ritorno delle informazioni"»<sup>163</sup>.

Una volta ricevuta la segnalazione, l'UIF esplica una serie di attività in concerto con il Comitato di sicurezza finanziaria, tra cui assumono particolare rilevanza l'approfondimento delle segnalazioni e delle competenze delle autorità di settore e la trasmissione dei dati alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per la verifica circa l'attinenza con processi o indagini in corso<sup>164</sup>.

Dal punto di vista sanzionatorio, gli operatori di moneta virtuale possono rispondere di specifici illeciti amministrativi previsti dal d.lgs. n. 231/2007 ( si considerino, in particolare, gli articoli 56, 57 e 58).

L'illecito di cui all'art. 56, d.lgs. n. 231/2007 prevede che «1. Ai soggetti obbligati che, in violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela del presente decreto omettono di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore,

---

<sup>161</sup> SICIGNANO, *231 e Criptovalute. La responsabilità da reato dell'ente nel riciclaggio mediante monete virtuali*, cit., 182.

<sup>162</sup> Art. 35, comma 1, d.lgs. n. 231/2007.

<sup>163</sup> SICIGNANO, *231 e Criptovalute. La responsabilità da reato dell'ente nel riciclaggio mediante monete virtuali*, cit., 183.

<sup>164</sup> SICIGNANO, *231 e Criptovalute. La responsabilità da reato dell'ente nel riciclaggio mediante monete virtuali*, cit., 184.

sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro.

2. Fuori dei casi di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro. La gravità della violazione è determinata anche tenuto conto: a) dell'intensità e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno; b) del grado di collaborazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a); c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e alla loro incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto; d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato.

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai soggetti obbligati che, in presenza o al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 42, compiono le operazioni o eseguono la prestazione professionale».

L'art. 57 d.lgs. n. 231/2007 prevede invece che «1. Ai soggetti obbligati che, in violazione di quanto disposto dagli articoli 31 e 32, non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni ivi previsti o la effettuano tardivamente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro.

2. Fuori dei casi di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro. La gravità della violazione è determinata anche tenuto conto: a) dell'intensità e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno; b) del grado di collaborazione con le autorità di cui

all'articolo 21, comma 2, lettera a); c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e alla loro incoerenza

rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto; d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato».

Da ultimo, l'art. 58 d.lgs. n. 231/2007 disciplina «l'omissione della segnalazione delle operazioni sospette da parte dei soggetti obbligati»<sup>165</sup>.

Infine, sotto il profilo penale, gli operatori in valuta virtuale potrebbero ritrovarsi ad essere destinatari delle sanzioni penali previste dall'art. 55 d.lgs. n. 231/2007 e, ove non segnalino operazioni sospette, «potrebbero astrattamente vedersi contestare un concorso nell'altrui reato di riciclaggio *ex art. 648-bis c.p.*, dovendo in ogni caso essere provata la sussistenza dell'elemento psicologico del reato, ossia il dolo generico (quanto meno nella forma del dolo eventuale), consistente nella rappresentazione della provenienza delittuosa dei beni e nella volontà di compiere le attività relative ad impedire l'identificazione della provenienza delittuosa della stessa»<sup>166</sup>.

Al fine di rispettare gli obblighi fino ad ora descritti è d'uopo che il soggetto intermediario costituito sotto forma di ente si doti efficacemente di un idoneo modello organizzativo volto alla minimizzazione del rischio riciclaggio.

In questo caso, poiché lo scheletro del modello organizzativo, in materia antiriciclaggio, come detto, è formato dagli strumenti posti a presidio dell'assolvimento degli obblighi di cui al d.lgs. n. 231/2007, gli enti, «beneficiano indubbiamente dell'impegno economico-organizzativo richiesto dal decreto antiriciclaggio»<sup>167</sup>.

---

<sup>165</sup> SICIGNANO, *231 e Criptovalute. La responsabilità da reato dell'ente nel riciclaggio mediante monete virtuali*, cit., 206.

<sup>166</sup> LUCEV, BONCOMPAGNI, *Criptovalute e profili di rischio penale nell'attività degli exchanger*, cit., 4.

<sup>167</sup> RAZZANTE, *Il rischio di riciclaggio tra profili normativi e gestionali*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, 4, 2019, 173.

## Conclusioni

Il presente elaborato mira ad esaminare il fenomeno del *cyberlaundering* e, in particolare, la questione della responsabilità dei soggetti operanti nel mercato delle valute virtuali per fattispecie riciclatorie.

Appare evidente come le celebri parole del giudice Giovanni Falcone «Segui i soldi, troverai la mafia» siano attuali e suscettibili di trovare applicazione, in tempi moderni, non solo in relazione al tradizionale denaro, ma anche rispetto alle valute virtuali e, in particolare, ai *bitcoin*.

Proprio alla luce delle precedenti considerazioni, si è scelto di dedicare il *file rouge* dell'elaborato alle criptovalute e, nello specifico, all'intrinseca dicotomia che caratterizza la natura delle stesse e alle conseguenze del relativo utilizzo: «invenzione criminale»<sup>1</sup>, da un lato, «applicazione dalle potenzialità enormi»<sup>2</sup>, dall'altro.

In particolare, nella trattazione, articolata in tre capitoli, all'esame della disciplina preventiva e punitiva delle fattispecie riciclatorie si accompagnano l'analisi di genesi e caratteristiche delle valute virtuali e lo studio della natura e delle attività svolte dagli intermediari operanti nel relativo mercato, dedicando particolare spazio alla questione della responsabilità di questi ultimi per i delitti di riciclaggio di cui agli artt. 648-*bis* ss. c.p., nonché, ove aventi natura di enti, per l'illecito amministrativo di cui all'art. 25-*octies* del d.lgs. n. 231 del 2001.

Sulla scorta di quanto evidenziato nel corso della trattazione, si osserva come il quadro normativo in merito alle questioni richiamate sia alquanto insoddisfacente e disarmonico.

Particolarmente problematica appare la mancanza di previsioni antiriciclaggio aventi ad oggetto (anche) i *Non-fungible tokens* (NFT). Trattasi di un'occasione mancata di tutela da parte del legislatore che costituisce una lacuna che non si può che auspicare venga presto colmata, data l'importanza degli NFT

---

<sup>1</sup> STEFANINI, *Il bitcoin? Un'invenzione criminale*, in [www.ilfoglio.it](http://www.ilfoglio.it), 10 aprile 2018.

<sup>2</sup> SICIGNANO, *Bitcoin e riciclaggio*, Torino, 2019, 1.

nel panorama moderno (anche) alla luce delle loro potenziali implicazioni criminali.

Inoltre, si nota come, nel disciplinare gli obblighi degli intermediari operanti nel mercato delle valute virtuali, il legislatore abbia esteso a questi gli obblighi antiriciclaggio, senza alcuno sforzo di adattamento della relativa disciplina a tali soggetti. La problematicità di tale opzione legislativa è ravvisabile nella considerazione che, in ragione della natura dell'attività svolta dagli operatori del mercato delle criptovalute, sarebbe stato (e sarebbe tuttora) opportuno elaborare una disciplina specifica – o, quantomeno, alcune previsioni specifiche – per tali soggetti, in particolare fornendo ad essi indicazioni chiare circa gli adempimenti e i requisiti strutturali necessari per conformarsi pienamente alla normativa antiriciclaggio.

Particolarmente problematica appare, infine, la totale mancanza di un riferimento ai *mixers* nella disciplina antiriciclaggio: infatti, considerando che le attività svolte da tali soggetti si pongono in un terreno scivoloso, tra la legalità e l'illegalità, appare senz'altro auspicabile anche un intervento legislativo finalizzato a colmare tale lacuna.

Alla luce delle precedenti considerazioni e notando come la materia oggetto di trattazione risulti essere ancora in evoluzione, non si può che sperare che il legislatore intervenga nuovamente sui temi oggetto del presente elaborato al fine, tra l'altro, di colmare le lacune sopra richiamate, cogliendo le enormi potenzialità delle *cryptocurrencies* e volgendole al servizio della legalità.

## Bibliografia

- ACCINNI, *Profili di complessità e rischio delle criptovalute*, in [www.studioaccini.com](http://www.studioaccini.com), 21 novembre 2017.
- ACCINNI, *Profili di rilevanza penale delle “criptovalute” (nella riforma della disciplina antiriciclaggio del 2017)* in *Arch. pen.*, 2018, 1, 4 ss.
- ACHKANIAN, *Dubai Police app is now even more advanced*, in [www.gulfNews.com](http://www.gulfNews.com), 24 dicembre 2016.
- ALBANESE, CULICCHI, *Cos'è la finanza decentralizzata (DEFI)? Vantaggi e rischi*, in [www.agendadigitale.eu](http://www.agendadigitale.eu), 8 dicembre 2021.
- ALESSANDRI, *I soggetti*, in ALESSANDRI (a cura di), *Il nuovo diritto penale delle società*, Milano, 2002.
- ALESSANDRI, *Attività d'impresa e responsabilità penali*, in *Riv. it. proc. pen.*, 2005, 2, 534 ss.
- AMETRANO, *Hayek Money: The Cryptocurrency Price Stability Solution*, in [www.ssrn.com](http://www.ssrn.com), 17 aprile 2014.
- AMETERANO, *Bitcoin e Blockchain Techonology: Hayek Money*, visibile su [www.youtube.com](http://www.youtube.com) , 13 agosto 2017.
- ANGELINI, voce *Riciclaggio*, in *Digesto penale*, Torino, 2011, 1392 ss.
- ANTONOPOULOS, *Mastering bitcoin: Programming the Open Blockchain*, Sebastopol, 2017.
- ARAGUENA, *Bitcoin: una sfida per policymakers e regolatori*, in [www.dimt.it](http://www.dimt.it), 29 luglio 2014.
- ASCARELLI, *La moneta, considerazioni di diritto privato*, Padova, 1928.
- BALDUCCI, MACRILLÒ, *Esecuzione penale e ordinamento penitenziario*, Milano, 2020.
- BARAZZETTA, LAUDATI, *Gli obblighi di comunicazione dell'Organismo di Vigilanza alla luce delle modifiche introdotte dalla IV direttiva antiriciclaggio*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, 2017, 4, 99 ss.
- BARESI, *Contratto di «cambio» in bitcoin: applicabilità della disciplina sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari*, in [www.dirittobancario.it](http://www.dirittobancario.it), 28 marzo 2017.

BARTOLI, *I delitti contro il patrimonio*, in BARTOLI, PELISSERO, SEMINARA (a cura di) *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, Torino, 2020, 221 ss.

BARTOLI, *Il criterio di imputazione oggettiva*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, Torino, 2020, 171 ss.

BASILE, *Autoriciclaggio e gioco d'azzardo: la speculazione al vaglio della Suprema Corte*, in [www.dirittopenaleuomo.org](http://www.dirittopenaleuomo.org), 29 maggio 2019.

BERTI, SPOTO, ZUMERLE, *NFT: che cosa sono, come funzionano, come investire sui non fungible token*, in [www.agendadigitale.eu](http://www.agendadigitale.eu), 21 ottobre 2022.

BOFFA, *Per uscire dalla crisi Meta dice addio alle cripto: nasce "Zuck Bucks", token che non fa paura a dollaro ed euro*, in [www.huffingtonpost.it](http://www.huffingtonpost.it), 7 aprile 2022.

BORRONI, *Bitcoin e blockchain: un'analisi comparatistica dalla nascita alla potenziale regolamentazione*, in *Ianus*, 2019, 19, 275 ss.

CAGGIANO, *Circolazione del denaro e strumenti di tutela*, Napoli, 2012.

CALZONE, *Servizi di mixing e Monero*, in [www.sicurezzanazionale.gov.it](http://www.sicurezzanazionale.gov.it), 28 luglio 2017.

CAPACCIOLI, *Criptovalute e bitcoin: un'analisi giuridica*, Milano, 2015.

CARACCIOLI, *Indagini finanziarie, normativa antiriciclaggio e reati tributari*, in *Il fisco*, 2009, 9. 1371.

CARRIOL, *Criptovalute: in Giappone la polizia potrà sequestrare le criptovalute*, in [www.wallstreetitalia.com](http://www.wallstreetitalia.com), 7 giugno 2022.

CASELLI, *Le recenti misure per l'ordine pubblico*, in *Dem. Dir.*, 1978, 127 ss.

CASEY, *NY Financial Regulator Lawsky Relases Final BitLicense Rules for Bitcoin Firms*, in [www.wsj.com](http://www.wsj.com), 3 giugno 2015.

CASTALDI, *Il d.lgs. 231/2007 e la normativa d'attuazione. Il contributo dell'UIF alla lotta alla corruzione*, Courmayeur, 2012.

CASTALDI, *La definizione di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo: le Raccomandazioni GAFI*, in CASTALDI-CONFORTI (a cura di) *Manuale Antiriciclaggio*, Roma, 2013.

CASTALDO, *Costruzione normativa e difficoltà applicative dell'autoriciclaggio*, in *Itinerari di diritto penale dell'economia*, Padova, 2018.

CASTALDO, NADDEO, *Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio*, Padova, 2010.

CAVALLETTI, *La Normativa Antiriciclaggio: Focus sulle novità introdotte dal D. lgs. N. 90/2017*, in *www.4clegal.com*, 11 gennaio 2018.

CHIRIATTI, *I nove (falsi) miti più comuni di bitcoin e delle valute virtuali*, in *www.ilsole24ore.com*, 3 febbraio 2016.

CROCE, *Cyberlaundering e valute virtuali. La lotta al riciclaggio nell'era della distributed economy*, in *Sist. pen.*, 2021, 4, 127 ss.

CULICCHI, *Tornado Cash bandito negli Usa, perché così le cripto a una svolta*, in *www.agentadigitale.eu*, 19 agosto 2022.

D'AGOSTINO, *Operazioni di emissione, cambio e trasferimento di criptovaluta: considerazioni sui profili di esercizio (abusivo) di attività finanziaria a seguito dell'emanazione del d.lgs. 90/2017*, in *Riv. dir. banc.*, 2018, 1, 1 ss.

D'ARCANGELO, *I canoni di accertamento della idoneità del modello organizzativo nella giurisprudenza*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, 2011, 2, 131 ss.

D'ARCANGELO, *Articolo 25-octies. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*, in LEVIS, PERINI, (diretto da), *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti. Commento al D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2014, 650 ss.

D'ARCANGELO, *I reati di riciclaggio*, in LATTANZI, SEVERINO, (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, Torino, 2020, 533 ss.

D'AVIRRO, *Reimpiego di denaro*, in MAIELLO, DELLA RAGIONE (a cura di), *Riciclaggio e reati nella gestione di flussi di denaro sporco*, Milano, 2018, 265 ss.

DE BELLIS, *Monetizzare con gli NFT - Problematiche legali, best practice e prospettive*, in *www.ntplusdiritto.ilsole24ore.com*, 1 dicembre 2022.

DELLA RAGIONE, *Struttura della fattispecie*, in MAIELLO e DELLA RAGIONE (a cura di), *Riciclaggio e reati nella gestione dei flussi di denaro sporco*, Milano, 2018.

DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale*, Torino, 2017.

DELL'OSSO, *L'ultimo innesto nel comparto del diritto penale dei proventi illeciti: il delitto di autoriciclaggio in Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale*, Torino, 2017.

DE LUCA, *Il fallimento della Lehman Brothers*, in *www.ilpost.it*, 15 settembre 2012.

DE RITIS, *Virtuale, la quarta generazione di moneta*, in *Riv. not.*, 2018, 6, 1314 ss.

DE SIMONE, *La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri oggettivi di imputazione*, in [www.penalecontemporano.it](http://www.penalecontemporano.it), 28 ottobre 2012.

DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, Milano, 2008.

DI GIORGIO, *NFT e antiriciclaggio, eccole le regole e il loro impatto sulle piattaforme di scambio dei token*, in [www.agendadigitale.eu](http://www.agendadigitale.eu), 21 dicembre 2022.

DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, in LATTANZI (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti*, Milano, 2010, 3 ss.

DI MAJO, *Obbligazione in generale. Art. 1173-1176*, in GALGANO (a cura di), *Commentario del Codice civile*, Milano, 1985.

DI MARTINO, *Criminalità organizzata e reato transnazionale, diritto penale nazionale: l'attuazione in Italia della cd. Convenzione di Palermo*, in *Dir. pen. proc.* 2007, vol. 119, 11 ss.

DI VIZIO, *Le cinte del diritto penale alla prova delle valute virtuali degli internauti*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, 10, 21 ss.

DI VIZIO, *Gli obblighi antiriciclaggio per operatori in valute virtuali*, in [www.discrimen.it](http://www.discrimen.it), 2 dicembre 2019.

DORI, *A Complex Web: Bitcoin Mixing Services*, in [www.blog.chkpoint.com](http://www.blog.chkpoint.com), 23 novembre 2016.

ECONOPOLY, *Nft e DeFi grandi assenti nelle nuove regole Ue sui crypto-asset*, in [www.ilsole24ore.com](http://www.ilsole24ore.com), 26 ottobre 2022.

ELLIS, *German Monetary Theory*, Harvard, 1934.

FABBRI, *La fiscalità degli Non-Fungible-Token (NFT) nel metaverso*, in [www.ecnews.it](http://www.ecnews.it), 20 settembre 2022.

FAUCEGLIA, *Moneta e denaro: il tema del conferimento societario in criptovalute. Note introduttive*, in *Riv. not.*, 2018, 6, 1290 ss.

FAZIO, *Il cangiante profilo offensivo dei delitti di riciclaggio*, in [www.la legislazionepenale.eu](http://www.la legislazionepenale.eu), 4 settembre 2020.

FAZIO, *Reati di riciclaggio e operazioni di criptovalute*, *Riv. trim. dir. pen. cont.*, 2022, 2, 160 ss.

FERRAJOLI, *Obblighi di adeguata verifica della clientela del nuovo decreto antiriciclaggio*, in [www.fiscoetasse.com](http://www.fiscoetasse.com), 17 dicembre 2012.

FIANDANCA, MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, Bologna, 2015.

FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Torino, 2019.

IORE, *Truffe, riciclaggio, prezzi gonfiati: così i criminali usano gli NFT*, in [www.agi.it](http://www.agi.it), 9 aprile 2022.

GALULLO, *Padoan: «Le mafie sguazzano nella finanza opaca»*, in [www.ilsole24ore.com](http://www.ilsole24ore.com), 23 novembre 2017.

GAMBARO, *I beni*, in CICU, MESSINEO, MENGONI (a cura di), *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano, 2012.

GASPARRI, *Riflessioni sulla natura giuridica del bitcoin tra aspetti strutturali e profili funzionali*, in [www.dirittobancario.it](http://www.dirittobancario.it), 2 dicembre 2021.

GENNAI, *Libra, il tuo profilo Facebook diventa un conto corrente*, in [www.ilsole24ore.com](http://www.ilsole24ore.com), 22 giugno 2019.

GERBINO, *Cyberlaundering: una nuova frontiera del riciclaggio nella distributed economy*, in [www.iusinitinere.it](http://www.iusinitinere.it), 22 novembre 2022.

GIORDANA, *Antiriciclaggio: le nuove disposizioni*, in [www.altalex.com](http://www.altalex.com), 6 novembre 2019.

GIUNTA, *Attività bancaria e responsabilità ex crimine degli enti collettivi*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2004, 1-2, 1 ss.

GIUNTA, *Controllo e controllori nello specchio del diritto penale societario*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2006, 3, 597 ss.

GRASSO, *Origine dei proventi illeciti e attività della criminalità organizzata*, in ARNONE-GIAVAZZI (a cura di), *Riciclaggio e imprese*, Milano, 2011, 43 ss.

GRESHKO, *Cosa sono e come funzionano gli NFT?*, in [www.nationalgeographic.it](http://www.nationalgeographic.it), 9 gennaio 2023.

GULLO, *Autoriciclaggio. Voce per "Il libro dell'anno del diritto Treccani 2016"*, in *Dir. pen. cont.*, 21 dicembre 2015.

GULLO, *Autoriciclaggio e reati tributari*, in [www.archiviopdc.dirittopenaleuomo.org](http://www.archiviopdc.dirittopenaleuomo.org), 13 marzo 2018.

GULLO, *La responsabilità dell'ente e il sistema dei delitti di riciclaggio*, in CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA, *Diritto Penale dell'Economia*, Torino, 2017, 3017 ss.

GULLO, *Realizzazione plurisoggettiva dell'autoriciclaggio: la Cassazione opta per la differenziazione dei titoli di reato*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, 6, 262 ss.

GULLO, *I modelli organizzativi*, in LATTANZI, SEVERINO, (a cura di), *La responsabilità da reato degli enti*, Torino, 2020, 241 ss.

HUGHES, MIDDLEBOOK, *Regulating Criptocurrencies in the United States: Current Issues and Future Directions*, in *Willian Michell law Review*, vol. 40, 2014.

INZITARI, *Moneta e valuta*, Padova, 1983.

INGRAO, *Gli strumenti di prevenzione nazionali ed europei in materia di valute virtuali e riciclaggio*, in *Riv. trim. dir. pen. cont.* 2019, 2, 148 ss.

LANOTTE, *Nft e DeFi grandi assenti nelle nuove regole Ue sui crypto-asset*, in *www.ilsole24ore.com*, 26 ottobre 2022.

LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, Torino, 2020.

LEXIA AVVOCATI, *Gli NFT non sono cripto ma anche per loro c'è il rischio riciclaggio*, in *www.huffingtonpost.it*, 11 maggio 2022.

LONGOBARDO, *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*, in FIORE (diretto da) *I reati contro il patrimonio*, Torino, 2010, 884 ss.

LUCEV, BONCOMPAGNI, *Criptovalute e profili di rischi penale nell'attività degli exchanger*, in *Giur. pen.*, 2018, 3, 1 ss.

MADDALENA, *Allarme Bitcoin. L'UE mette in guardia dai rischi*, in *www.inno3.it*, 15 febbraio 2018.

MAIELLO, *Il riciclaggio fenomenologia ed evoluzione della fattispecie normativa*, in MAIELLO, DELLA RAGIONE, *Riciclaggio e reati nella gestione dei flussi di denaro sporco*, Milano, 2018.

MANES, *Il riciclaggio dei proventi illeciti: teoria e prassi dell'intervento penale*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2004, 1-2, 1 ss.

MANIERI, DI GABRIELE, *Utilizzi a scopi illeciti delle criptovalute: recenti profili giurisprudenziali e normativi italiani ed internazionali e riferimenti al mercato degli NFT*, in *www.giurisprudenzapenale.com*, 9 giugno 2022.

MANN, *The Legal Aspects of Money: With Special Reference to Comparative Private and Public International Law*, Oxford, 1992.

MARINUCCI, DOLCINI, GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2020.

MARX, *Zur Kritik der politischen Okonomie*, Berlino, 1858.

MESSINA, *Wash trading e riciclaggio attraverso piattaforme NFT: cosa sono e quali rischi si corrono*, in [www.agentadigitale.eu](http://www.agentadigitale.eu), 8 febbraio 2023.

MISES, *The Theory of Money and Credit*, Indianapolis, 1980.

MILANO, *Il successo di Neutrino, la startup in coworking acquisita dal colosso Coinbase*, il [www.ilsole24ore.com](http://www.ilsole24ore.com), 19 febbraio 2019.

MOCCIA, *Impiego di capitali illeciti e riciclaggio: la risposta del sistema penale italiano*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, 3, 728 ss.

MUSCO, *Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego*, Torino, 2022.

MUZZATI, *NFT e diritto, quale inquadramento giuridico per i fungible token*, in [www.agentadigitale.eu](http://www.agentadigitale.eu), 8 giugno 2022.

NAUSSBAUM, *Money in the Law*, Chicago, 1939.

NEWLIN, *Theory of Money*, Oxford, 1971.

NISCO, *Responsabilità degli enti antiriciclaggio e autoriciclaggio: virtuose sinergie e problematiche interferenze*, in BORSARI (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti. Un consuntivo critico*, Padova, 2016, 327 ss.

PALAZZOLO, *Il cybercrime in Italia: una visione d'insieme*, in [www.iusinitinere.it](http://www.iusinitinere.it), 24 settembre 2018.

PALIERO, *Criminalità economica e criminalità organizzata: due paradigmi a confronto*, in BARILLARO (a cura di), *Criminalità organizzata e sfruttamento delle risorse territoriali*, Milano, 2004.

PALIERO, PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, 2006, 3, 167 ss.

PARODI, *Tecnologia blockchain, bitcoin e riciclaggio: il futuro è adesso*, in [www.ilpenalista.it](http://www.ilpenalista.it), 14 maggio 2018.

PASCUCCI, *La natura giuridica dei Bitcoin*, in *Riv. corte conti*, 2018, 5-6, 357 ss.

PECORELLA, voce *Denaro (sostituzione di)*, in *Digesto delle discipline penali*, vol. III, Torino, 1989.

PERNICE, *Crittovalute e bitcoin: stato dell'arte questioni ancora aperte*, in FIMMANÒ, FALCONE (a cura di), *Fintech. La finanza tecnologica*, Napoli, 2019.

PEDRAZZI, *Corporate governance e posizioni di garanzia: nuove prospettive*, in *Governo delle imprese e mercato delle regole. Scritti giuridici per Guido Rossi*, vol. II, Milano, 2002.

PEZZANI, *Bitcoin, finanza mitologica*, in [www.italiaoggi.it](http://www.italiaoggi.it), 28 dicembre 2017.

PICOTTI, *Profili penali del cyberlaundering: le nuove tecniche di riciclaggio*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2018, 3, 594 ss.

PIERGALLINI, *Paradigmatica dell'autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del "modello organizzativo" ex d.lgs. n. 231/2001) (Parte I)*, in *Cass. pen.*, 2013, 2, 842 ss.

PIERGALLINI, *Reati contro il patrimonio*, Torino, 2022.

POMES, *Le valute virtuali e gli ontologici rischi di riciclaggio: tecniche di repressione*, in *Riv. trim. dir. pen. cont.*, 2019, 2, 159 ss.

PORTALE, FRACASSI, *La rivoluzione degli NFT: le opportunità e i nodi da sciogliere*, in [www.ilsole24ore.com](http://www.ilsole24ore.com), 4 marzo 2022.

PULITANÒ, *La responsabilità "da reato" degli enti: i criteri d'imputazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, 2, 415 ss.

QUARANTINO, *Allarme del Pg di Roma, da bitcoin rischi riciclaggio e terrorismo*, in [www.ansa.it](http://www.ansa.it), 9 luglio 2014.

RAPETTO, *Bitcoin: se non è valuta, allora niente riciclaggio*, in [www.ilfattoquotidiano.it](http://www.ilfattoquotidiano.it), 29 luglio 2016.

RAZZANTE, *Il rischio di riciclaggio tra profili normativi e gestionali*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, 2019, 4, 169 ss.

REDAZIONE CRYPTONOMIST, *Una consultazione sulle criptovalute in Canada*, in [www.cryptonomist.ch](http://www.cryptonomist.ch), 17 febbraio 2023.

REDAZIONE IL POST, *È stato arrestato il capo di Bitlstant*, in [www.ilpost.it](http://www.ilpost.it), 28 gennaio 2014.

REDAZIONE LAREPUBBLICA, *Ergastolo per il fondatore di Silk Road mercato nero del web*, in [www.repubblica.it](http://www.repubblica.it), 30 maggio 2015.

REUTERS STAFF, *Spending with China's digital yuan around \$300 million, PBOC says*, in [www.reuters.com](http://www.reuters.com), 1° novembre 2020.

ROSATO, *Profili penali delle criptovalute*, Pisa, 2021.

SALVATORE, *Blockchain e 231*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, 2020, 2, 249 ss.

SANDERS, *Bitcoin: Islamic States's online currency venture*, in [www.dw.com](http://www.dw.com), 20 settembre 2015.

SANTORELLO, *Alcune precisazioni in tema di autoriciclaggio e responsabilità da reato delle società*, in *Resp. amm. soc. ed enti.*, 2016, 1, 149 ss.

SANTORIELLO, *Precisazioni della Cassazione in tema di riciclaggio e conseguenze per la responsabilità da reato degli enti collettivi*, in *Resp. amm. soc. ed enti.*, 2013, 3, 241 ss.

SEMINARA, *L'impresa e il mercato*, in PEDRAZZI, ALESSANDRI, FOFFANI, SEMINARA, SPAGNOLO, *Diritto penale dell'impresa*, Bologna, 1988, 514 ss.

SESANA, *Come considerano Bitcoin davvero la Banca Centrale Europea e Mario Draghi?* In *www.nextgenerationcurrency.com*, 13 febbraio 2018.

SICIGNANO, *Bitcoin e riciclaggio*, Torino, 2019.

SICIGNANO, *231 e Criptovalute, la responsabilità da reato dell'ente nel riciclaggio mediante monete virtuali*, Pisa, 2021.

SIMONCINI, *Il cyberlaundering: la "nuova frontiera" del riciclaggio*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2015, 4, 897 ss.

SOLDAVINI, *Criptovalute, stretta finale della Cina: messe al bando tutte le transazioni*, il *www.ilsole24ore.com*, 24 settembre 2021.

STEFANINI, *Il bitcoin? Un'invenzione criminale*, in *www.ilfoglio.it*, 10 aprile 2018.

STELLA, *Criminalità d'impresa: lotta di sumo*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1998, 11, 459 ss.

STILE, *Profili problematici della responsabilità dell'ente per riciclaggio*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, 2009, 3, 105 ss.

STURZO, *Bitcoin e riciclaggio 2.0*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, 5, 19 ss.

SUBACCHI, *Perché lo yuan digitale non è una sfida per la supremazia del dollaro*, in *www.ilsole24ore.it*, 21 gennaio 2021.

SULLO, *Il criterio soggettivo di attribuzione della responsabilità dell'ente*, in *www.altalex.com*, 15 giugno 2011.

TONINI, *Manuale di procedura penale*, Milano, 2021.

TRIPODI, *Gaming, la "nuova era" del Bitcoin. Gli esperti: rischio riciclaggio resta basso*, in *www.ilsole24ore.com*, 5 ottobre 2017.

VADALÀ, *Criptovalute e cyberlaundering: novità antiriciclaggio nell'attesa del recepimento della direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale*, in *www.sistemapenale.it*, 6 maggio 2020.

VARDI, *Criptovalute e dintorni: alcune considerazioni sulla natura giuridica dei bitcoin*, in *Il diritto dell'informazione giuridica*, 2015, 3, 443 ss.

WALKER, *Political Economy*, New York, 2006.

ZANCHETTI, *Il riciclaggio di denaro proveniente da reato*, Milano 1997.

ZANCHETTI, voce *Riciclaggio* in *Digesto Penale*, 12, Torino, 2007.

ZENOVICH, ZENO, voce *Cosa*, in *Dig. Priv.*, Torino, 1989.

## INDICE DELLA GIURISPRUDENZA

- C. Cost., 19 luglio 2000, n. 302, in <https://giurcost.org/decisioni/2000/0302s-00.html>.
- Cass. pen., sez. II, 10 giugno 2002, n. 26796, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it).
- Cass. pen., sez. II, 10 gennaio 2003, n. 18103, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it).
- Cass. pen., sez. II, 20 dicembre 2005, n. 3615, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it).
- Cass. pen., sez. II, 21 giugno 2005, n. 23396, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it).
- Cass. pen., sez. IV, 30 gennaio 2007, n. 6350, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it).
- Cass. pen., sez. V, 5 febbraio 2007, n. 19288, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it).
- Cass. pen., sez. II, 03 maggio 2007, n. 21667, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it).
- Cass. pen., sez. VI, 18 dicembre 2007, n. 16980, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it).
- Cass. pen., sez. I, 27 novembre 2008, n. 1024, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it).
- Cass. pen., sez. II, 17 dicembre 2008, n. 56663, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it).
- Cass. pen., sez. II, 7 gennaio 2011 n. 546, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it).
- Cass. sez. un., 26 novembre 2011, n. 12433, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it).
- Cass. pen., sez. II, 18 gennaio 2012, n. 6062, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it).
- Cass. pen., sez. II, 5 novembre 2013, n. 9026, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it).
- Cass. pen., sez. V, 18 dicembre 2013, n. 4677, in CED Cass., n. 257988.
- Cass. pen., sez. VI, 20 dicembre 2013, n. 3635, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it).
- Cass. sez. un., 18 settembre 2014, n. 38343, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it).
- Cass. pen., sez. II, 13 febbraio 2015, n. 3691, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it).
- Cass. pen., sez. II, 13 marzo 2015, n. 10746, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it).
- Cass. pen., sez. II, 14 luglio 2016, n. 22076, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it).
- Cass. pen., sez. II, 14 luglio 2016, n. 33076, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it).
- Cass. pen., sez. II, 15 dicembre 2016, n. 3691, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it).
- Trib. Verona, sez. II civ., 26 gennaio 2017 n. 195 in [www.dirittobancario.it](http://www.dirittobancario.it).
- Cass. pen., sez. V, 02 febbraio 2017, n. 25924, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it).
- Cass. pen., sez. II, 13 dicembre 2018, n. 9751, in [www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org](http://www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org).
- Cass. pen., sez. II, 17 gennaio 2018, n. 17235, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it).
- Cass. pen., sez. II, 9 agosto 2018, n. 38422, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it).

Cass. pen., sez. II, 7 marzo 2019, n. 13795, in *www.iusexplorer.it*.  
Cass. pen., sez. VI, 11 febbraio 2020, n. 11626, in *www.iusexplorer.it*.  
Cass. pen., Sez. VI, 4 maggio 2020, n. 13571, in *www.iusexplorer.it*.  
Cass. pen., Sez. V, 7 gennaio 2021, n. 331, in *www.iuinitinere.it*.  
Tribunale di Napoli, sez. VI, 16 novembre 2021, n. 7357, in *www.iusexplorer.it*.  
Cass. pen., sez. II, 28 settembre 2022, n. 38196, in *www.iusexplorer.it*.  
Cass. pen., sez. II, 26 ottobre 2022, n. 44378, in *www.dirittobancario.it*.

## SITOGRAFIA

<https://www.lgdj.fr/le-blanchiment-des-profits-illicites-9782868201614.html>.  
<http://www.fatf-gafi.org/home/>.  
[https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_12\\_1.wp?facetNode\\_1=0\\_15&facetNode\\_2=4\\_57&previousPage=mg\\_1\\_12&contentId=SPS914213](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?facetNode_1=0_15&facetNode_2=4_57&previousPage=mg_1_12&contentId=SPS914213).  
[https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1391681025relazione\\_Commissione\\_Fiandaca.pdf](https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1391681025relazione_Commissione_Fiandaca.pdf).  
[https://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC\\_SEZIONE\\_DOCUMENTI/ATTI\\_VITA\\_PROFESSIONALE/Antiriciclaggio/Vademecum\\_Antiriciclaggio\\_web.pdf](https://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_SEZIONE_DOCUMENTI/ATTI_VITA_PROFESSIONALE/Antiriciclaggio/Vademecum_Antiriciclaggio_web.pdf).  
<https://uif.bancaditalia.it/sistema-antiriciclaggio/ordinamento-italiano/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102>.  
<https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/preventing-abuse-of-the-financial-system-for-money-laundering-and-terrorism-purposes.html>.  
<https://www.studioferrajoli.it/le-nuove-sanzioni-amministrative-antiriciclaggio/>.  
<https://studiodfinetti.eu/2021/07/16/la-normativa-antiriciclaggio-meglio-nota-come-d-lgs-231-2007/>.  
<https://www.notaio-busani.it/it-IT/antiriciclaggio-obblighi-registrazione.aspx>.  
[https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/comunicazione\\_uif\\_su\\_vv.pdf](https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/comunicazione_uif_su_vv.pdf).  
<https://www.consob.it/web/investor-education/criptovalute>.  
<https://www.treccani.it/enciclopedia/peer-to-peer/>.  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0843&from=IT>.  
<https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2007-12-14&atto.codiceRedazionale=007X0246&atto.articolo.numero=0&qId=f07edcf2-86f5-406c-9a13-652b3d0e706a&tabID=0.3657660206551908&title=lbl.dettaglioAtto>.

[https://direzioneeinvestigativaantimafia.interno.gov.it/wp-content/uploads/2022/03/Relazione\\_Sem\\_I\\_2021.pdf](https://direzioneeinvestigativaantimafia.interno.gov.it/wp-content/uploads/2022/03/Relazione_Sem_I_2021.pdf) .

<https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20220324STO26154/pericoli-delle-criptovalute-e-vantaggi-della-legislazione-europea>.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0269&from=ET>.

<https://nakamotoinstitute.org/static/docs/cypherpunk-manifesto.txt>.

<https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>.

<https://www.dimt.it/la-rivista/mercato-concorrenza-e-regolazione/54bitcoin-una-sfida-per-policymakers-e-regolatori/>.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007L0064-20091207&from=EN>.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62014CA0264&from=IT>.

<https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7B16E02095-584D-4CB3-A59B-62657D7B9BFF%7D>.

<https://www.treccani.it/enciclopedia/beni-immateriali/#:~:text=Si%20tratta%20di%20beni%20incorporei,oggetto%20di%20una%20tutela%20specifica>.

[https://www.wired.com/images\\_blogs/threatlevel/2012/05/Bitcoin-FBI.pdf](https://www.wired.com/images_blogs/threatlevel/2012/05/Bitcoin-FBI.pdf).

<https://www.fincen.gov/resources/statutes-and-regulations/BNK-secrecy-act> .

<https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/1957>.

<https://casetext.com/case/united-states-v-faiella>.

<https://casetext.com/case/state-v-espinoza-53>.

<https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/3078/en>.

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/19/17G00104/sg>.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32015L0849>.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32018L0843>.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0713&from=IT>.

<https://quifinanza.it/innovazione/cose-la-funzione-di-hash-e-a-cosa-serve/500945/>.

<https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2545547/67493daa-85a8-4429-aa91-e9a5ed880684/EBA%20Report%20on%20crypto%20assets.pdf?retry=1>.

[https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-157-1391\\_crypto\\_advice.pdf](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-157-1391_crypto_advice.pdf).

<https://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/intermediari-finanziari.htm>.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0843>.

<https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf/documents/recommendations/Italian-Guidance-RBA-VA-VASP.pdf>.

[https://www.organismo-am.it/documenti/guide/VASP\\_Vademecum.pdf](https://www.organismo-am.it/documenti/guide/VASP_Vademecum.pdf).

[https://www.odcec.torino.it/public/convegni/i\\_compliance\\_programs\\_nell\\_ordina\\_mento\\_italiano\\_rev\\_3.3.pdf](https://www.odcec.torino.it/public/convegni/i_compliance_programs_nell_ordina_mento_italiano_rev_3.3.pdf).

<https://youngplatform.com/legal/aml-policy/>.

[https://www.confindustria.it/wcm/connect/68e8ada9-cbfa-4cad-97db-82ba3cc3e963/Position+Paper\\_linee+guida+modelli+organizzazione\\_giugno2021\\_Confindustria.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-68e8ada9-cbfa-4cad-97db-82ba3cc3e963-nFyjPuZ](https://www.confindustria.it/wcm/connect/68e8ada9-cbfa-4cad-97db-82ba3cc3e963/Position+Paper_linee+guida+modelli+organizzazione_giugno2021_Confindustria.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-68e8ada9-cbfa-4cad-97db-82ba3cc3e963-nFyjPuZ).



